

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XI)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	107
DIFESA (IV)	»	108
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	109
FINANZE (VI)	»	124
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	127
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	128
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	131
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	132

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	134
AGRICOLTURA (XIII)	»	140
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	162
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	170
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	171

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Esame emendamenti C. 2124-A

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 marzo 2015.

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Esame emendamenti C. 2124-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base*) 5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Mario Giro, e il sottosegretario di Stato alla difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Atto n. 143.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere delle Commissioni scade nella giornata odierna, fermo restando che tale termine può essere prorogato di dieci giorni dalla Presidente della Camera. Avverte, quindi, che la Commissione Bilancio non ha ancora deliberato i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema ed ha aggiornato i propri lavori ad altra data per attendere alcuni chiarimenti chiesti al Governo.

Carlo GALLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, premesso che i relatori non hanno ancora raggiunto un'intesa sulla proposta di parere da formulare, prospetta, anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Alli, l'opportunità di richiedere la proroga di dieci giorni prevista dal regolamento, anche al fine di attendere la trasmissione dei rilievi della Commissione Bilancio.

Paolo ALLI (AP), *relatore per la III Commissione*, rappresenta l'opportunità di chiedere al rappresentante del Governo la

disponibilità ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni per un tempo ulteriore a quello contemplato dal regolamento, non essendo in grado di assicurare la propria presenza ai lavori delle Commissioni fino al 13 marzo prossimo a causa di impegni da lui già assunti in qualità di vicepresidente dell'Assemblea parlamentare presso la NATO.

Elio VITO, *presidente*, chiede se il Governo sia disponibile ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni ancora per qualche giorno dopo il 13 marzo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere delle Commissioni per altri quindici giorni e quindi fino al prossimo 18 marzo.

Elio VITO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni a che si proceda in tal modo, ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Elio VITO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Mario Giro e il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge quadro missioni internazionali.

C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2015.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 febbraio 2015 i relatori hanno presentato una proposta di testo base, la quale è stata pubblicata in allegato al resoconto della stessa seduta (*vedi il « Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari » di mercoledì 18 febbraio 2015, pagine 35 e seguenti*).

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, riferendo, anche a nome del relatore per la III Commissione, deputato Manciuoli, sul testo che i relatori propongono di adottare come testo base, sottolinea che esso è il frutto del proficuo lavoro svolto dal comitato ristretto. Informa i commissari che il comitato si è riunito più volte, tra giugno e dicembre 2014, dibattendo le diverse questioni poste dal provvedimento ed acquisendo contributi, anche scritti, sia da parte dei componenti il comitato stesso, sia da parte del Governo, che ha seguito i lavori in modo assiduo, nonostante le complessità dei tempi dettati dai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.

In particolare, sul piano del metodo di lavoro, rileva che il comitato ristretto ha stabilito di individuare alcuni temi nodali e di concentrarsi in ogni singola riunione su uno di essi. Con questo modalità il comitato ha messo a fuoco nelle varie riunioni innanzitutto la procedura di autorizzazione delle missioni e i temi strettamente collegati, vale a dire l'eventuale individuazione delle tipologie di missione autorizzabile, la definizione di missione, la procedura di proroga delle missioni già autorizzate, il finanziamento delle missioni e gli obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento; e poi l'eventuale istituzione di un comitato parlamentare di controllo su questa materia; le disposizioni penali; e il rapporto con la cooperazione internazionale.

Sottolinea che i relatori hanno predisposto il testo già presentato nella precedente seduta – del quale propongono l'adozione come testo base per il seguito dell'esame – tenendo conto il più possibile degli orientamenti emersi nel comitato ristretto. Evidenzia che sulle questioni e

sulle proposte che non hanno incontrato un consenso univoco – si riferisce in particolare alla procedura di autorizzazione, all'eventuale introduzione di una definizione di missione internazionale, compresa la previsione di tipologie di missione, e alla possibilità di affidare a un comitato parlamentare apposito il controllo sulle missioni internazionali – i relatori hanno dovuto operare scelte autonome, fermo restando che il testo che viene proposto come testo base potrà essere oggetto di proposte emendative da parte dei colleghi, che saranno votate dalle Commissioni secondo l'ordinario procedimento della sede referente.

Per quanto riguarda, in particolare, la mancata introduzione di una definizione di missione internazionale e di un elenco tassativo delle tipologie di missione autorizzabile, evidenzia che i relatori – anche dopo essersi confrontati a questo riguardo con il Governo – si sono formati la convinzione che introdurre una definizione rischi di irrigidire il procedimento, rendendolo inapplicabile nei casi in cui fosse necessario effettuare missioni o operazioni all'estero che non rientrassero nella definizione stessa. La mancanza di definizione è d'altra parte compensata dalla procedura di autorizzazione, che implica un ruolo molto vigile del Parlamento sulle singole missioni e sul complesso della politica estera e di difesa.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, segnala che è stata prevista una procedura per l'autorizzazione delle singole missioni la quale si incardina su tre passaggi: comunicazione al Presidente della Repubblica; deliberazione del Consiglio dei ministri e autorizzazione delle Camere. In particolare, precisa che le missioni deliberate dal Governo si intendono autorizzate solo dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere e che resta ferma la facoltà delle Camere di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo, con i quali le Camere – ma potrebbero essere le Commissioni competenti, secondo le prassi che le Camere stesse stabiliranno nella loro autonomia – potranno pronunciarsi sulla

missione che il Governo intende svolgere. Inoltre, il procedimento anzidetto si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale ovvero di modifica dei caratteri di una missione.

È prevista – come anticipato – una sessione parlamentare di discussione delle missioni internazionali, che, nell'intendimento dei relatori, dovrà svolgersi a livello di Assemblee di Camera e Senato, alla presenza del Governo. A tale scopo è previsto che il Governo presenti ogni anno una relazione sulle missioni internazionali e che su di essa le Camere svolgano un dibattito che si conclude con l'adozione di deliberazioni, le quali potranno essere mozioni o risoluzioni al Governo. Quanto al contenuto della relazione che il Governo deve presentare, sono stati riuniti in essa tutti gli oggetti sui quali il Governo è tenuto già oggi a riferire al Parlamento in base a varie disposizioni di legge, che vengono conseguentemente abrogate.

Passando al finanziamento delle missioni, chiarisce che è previsto che questo si realizzi attraverso un apposito fondo istituito nella legge di stabilità, alla quale spetterà di stabilire anno per anno l'ammontare delle risorse complessivamente destinate alle missioni.

Quanto alle norme sul personale e alle norme penali, chiarisce che sono state definite con il fondamentale contributo del Governo, ed in particolare del sottosegretario Rossi, che ringrazia.

Da ultimo, il testo proposto prevede che la legge si applichi solo alle missioni internazionali autorizzate o prorogate dopo quelle in scadenza alla data di entrata in vigore della legge stessa.

In conclusione, ringrazia tutti i colleghi per il contributo fornito e auspica che le Commissioni adottino con un'ampia maggioranza il testo proposto dai relatori, assicurando fin d'ora la disponibilità degli stessi a valutare attentamente le proposte emendative che verranno presentate, soprattutto con riferimento alle questioni rispetto alle quali i relatori hanno incontrato le maggiori difficoltà per arrivare ad una sintesi delle diverse posizioni emerse.

Carlo GALLI (PD) sottolinea come il mancato inserimento nel testo della definizione del concetto di missione costituisca una difficoltà sia logica, sia politica: logica perché si parla di missioni senza definire cosa siano; politica perché la richiesta di introdurre una definizione delle missioni autorizzabili è venuta da più parti. In particolare, ricorda di aver proposto nell'ambito del comitato ristretto una definizione di missione che, in ragione della sua latitudine ampia, non potrebbe, a suo giudizio, costituire un problema. Preannuncia quindi la presentazione di un suo emendamento su questo punto.

Michele PIRAS (SEL) ringrazia il relatore Causin per la chiarezza con la quale ha ammesso che non tutte le differenze di posizione tra i gruppi sono state superate nell'ambito delle riunioni del comitato ristretto. Per quanto riguarda il suo gruppo, questo ritiene che il testo proposto dai relatori non sia soddisfacente e si riserva di presentare emendamenti e di proporre formulazioni alternative.

Emanuela CORDA (M5S), condividendo le valutazioni del deputato Piras, sottolinea in particolare come il testo proposto dai relatori non risponda a tutte le esigenze prospettate dal suo gruppo nell'ambito del comitato ristretto. Preannuncia quindi che anche il proprio gruppo presenterà emendamenti.

Gian Piero SCANU (PD), nella convinzione che il lavoro fin qui svolto non debba essere disperso, si raccomanda ai relatori affinché nel prosieguo dell'*iter* facciano un ulteriore sforzo per andare incontro alle richieste di modifica del testo, in modo da evitare che le criticità riscontrate da più parti finiscano con il pregiudicare il conseguimento di un buon risultato. Si associa quindi alle considerazioni del deputato Carlo Galli, condividendo la sua richiesta di inserire nel testo una definizione del concetto di missione, e si dice certo che su questo punto le perplessità dei relatori si possano superare, non esistendo valide ragioni obiettive per op-

porsi all'introduzione di una definizione di missione internazionale.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), rivolgendosi ai colleghi che hanno manifestato dubbi e perplessità sul testo proposto dai relatori, esprime l'auspicio che l'adozione del testo base, anche alla luce della disponibilità manifestata dai relatori a discutere ulteriormente gli aspetti controversi nella fase di esame degli emendamenti, possa realizzarsi senza che si produca una contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Sottolinea infatti l'importanza che avrebbe l'approvazione a larga maggioranza del testo, sia pure non ancora definitivo, di un provvedimento sul quale nelle passate legislature si è ampiamente dibattuto senza mai giungere ad un risultato finale.

Edmondo CIRIELLI (Fdi-AN) esprime compiacimento per la qualità del lavoro svolto e ricorda che la proposta di legge da lui presentata rappresenta l'eredità di quanto già approfondito da queste Commissioni in tema di missioni internazionali, anche grazie allo stimolo rappresentato dal contributo dell'allora presidente della Commissione difesa e oggi ministro della difesa, Roberta Pinotti. Se dunque il testo base proposto dai relatori ha un radicamento in una riflessione di lungo periodo, sottolinea la necessità di procedere con celerità all'approvazione del provvedimento soprattutto al fine di non venir meno alla domanda di trasparenza che proviene dal Paese.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la III Commissione*, intervenendo in merito alla questione definitoria sollevata dal collega Galli, prospetta talune perplessità ai fini delle competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, considerato il modello italiano di missioni internazionali, fondato sulla compresenza dell'elemento militare e di quello civile. Formula, pertanto, l'auspicio affinché fin da oggi possa avviarsi una riflessione ponderata per una formulazione della definizione adeguata ai nostri obiet-

tivi. Quanto agli interventi dei colleghi Piras e Corda, auspica uno sforzo reciproco tra maggioranza e opposizione alla luce della portata innovativa dell'articolato presentato. A tal proposito, evidenzia in particolare la disposizione relativa al dibattito annuale di politica estera che consente di valorizzare e di tenere distinti i profili tecnico-finanziari da quelli squisitamente politici.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che l'adozione del testo base è un momento importante nell'*iter* in sede referente, ma non è il momento conclusivo dell'esame, e sottolinea che il testo predisposto dai relatori rende merito, a suo giudizio, al proficuo lavoro svolto in comitato ristretto.

Il sottosegretario Mario GIRO esprime piena condivisione sulla proposta di testo base presentata dai relatori, unitamente all'auspicio per un'approvazione definitiva del provvedimento entro l'anno in corso. Quanto alla questione definitoria, condivide l'opportunità di corredare l'articolato di una norma recante la definizione di missioni internazionali. Si tratta, tuttavia, di un profilo da valutare con particolare attenzione al fine di tenere conto dell'evoluzione del tipo di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale e del necessario adeguamento della risposta in termini di ricorso allo strumento militare e civile. In altre parole si dovrebbe evitare di inserire una definizione che rischi di diventare una sorta di « camicia di forza » rispetto alle esigenze di adattamento della decisione parlamentare alle mutate circostanze del contesto internazionale.

Il sottosegretario Domenico ROSSI chiarisce che il dicastero della Difesa condivide le valutazioni di quello degli Esteri, ravvisando l'esigenza di una definizione di missione internazionale che sia abbastanza generale e onnicomprensiva da non costituire un impedimento nel momento in cui l'Italia si trovasse a dover svolgere una missione non perfettamente riconducibile alla casistica più consueta, il che è sempre

possibile dal momento che le missioni variano in ragione delle esigenze del momento.

Michele PIRAS (SEL), pur prendendo atto con favore dell'impegno dei relatori e del Governo a lavorare per stabilire nel testo una definizione di missione internazionale – che a giudizio del suo gruppo non irrigidisce il procedimento ed è necessaria per delimitare l'ambito delle missioni possibili – rileva che in ogni caso in questo momento non può pronunciarsi su altro che sul testo che i relatori propongono di adottare come testo base. Nel ribadire che si tratta a suo parere di un testo insufficiente, preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione per l'adozione del testo base, riservandosi di prendere posizione a favore o contro dopo aver verificato nella fase emendativa l'effettiva volontà della maggioranza e del Governo di tenere conto delle proposte che avanzate dal suo gruppo, che, come più volte detto, condivide l'importanza e l'urgenza del provvedimento in esame.

Emanuela CORDA (M5S) dichiara che il suo gruppo ravvisa diverse criticità nel testo predisposto dai relatori, ma – considerato che si tratta soltanto del testo base, al quale si potranno quindi apportare modifiche in sede emendativa, che i relatori e il Governo hanno assicurato disponibilità a valutare le proposte di modifica che saranno avanzate anche dalle opposizioni e che è importante che il provvedimento vada avanti nell'*iter* – preannuncia l'astensione del suo gruppo dalla votazione per l'adozione del testo base, riservandosi di esprimere un giudizio compiuto dopo l'esame degli emendamenti.

Gian Piero SCANU (PD) chiarisce che l'invito rivolto dal deputato Garofani ai gruppi di opposizione non è formale ed è formulato a nome di tutto il gruppo del Partito democratico in Commissione Difesa, che si è sempre impegnato per favorire ogni possibile convergenza. Quanto alla definizione di missione internazionale,

osserva che non si tratta di irrigidire il procedimento con « camicie di forza », ma di affermare il principio che le missioni internazionali e la disciplina che le riguarda sono materia del Parlamento e che, se il Parlamento ritiene di inserire una definizione di missione, il Governo ha il dovere di accettarlo, così come ha il dovere di accettare il fatto che è il Parlamento ad autorizzare le missioni. Se su questo punto dovesse riscontrarsi qualche differenza di vedute, preannuncia che il gruppo del Partito democratico della Commissione difesa non esiterà a regolarsi di conseguenza. Conclude preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adozione del testo base.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo proposto dai relatori nella precedente seduta (*vedi il « Bollettino delle*

Giunte e delle Commissioni parlamentari » di mercoledì 18 febbraio 2015, pagine 35 e seguenti).

Elio VITO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base sarà fissato nella riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni Esteri e Difesa convocata al termine della seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 7.27 dei Relatori e relativi subemendamenti e articolo aggiuntivo 8.042 dei Relatori</i>)	21

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	23

SEDE REFERENTE

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità su

talune proposte emendative, pronunciati nella seduta di ieri.

In proposito le presidenze, a seguito di un'ulteriore valutazione in merito, ritengono di poter considerare ammissibili le seguenti proposte emendative:

Della Valle 4.97 e l'analogo Della Valle 4.92, precedentemente inammissibile limitatamente al comma 1, in quanto intervengono su un aspetto della disciplina delle Camere di Commercio, su cui incide l'articolo 4;

Abrignani 7.26 e l'analogo Marco Di Maio 7.01, i quali intervengono sulla disciplina del contratto di *leasing* finanziario, materia affrontata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, su cui incide l'articolo 8.

Sono inoltre riammessi una serie di emendamenti relativi alla disciplina del Fondo di garanzia per le PMI, in quanto l'articolo 8 del provvedimento interviene

su ambiti normativi che interessano anche il predetto Fondo; si tratta delle seguenti proposte emendative:

Paolo Petrini 8.6;

Moretto 8.03;

Ricciatti 8.06 e Polidori 8.016: pertanto devono essere riammessi anche gli identici Vignali 8.04, Marco Di Maio 8.05, Donati 8.07 e Sottanelli 8.015;

Ricciatti 8.09 e Polidori 8.013: pertanto devono essere riammessi anche gli identici Donati 8.08, Vignali 8.010, Marco Di Maio 8.011, Sottanelli 8.012 e Vignali 8.014;

Ricciatti 8.018 e Polidori 8.023: pertanto devono essere riammessi anche gli identici Vignali 8.017, Marco Di Maio 8.019, Sottanelli 8.021 e Donati 8.022.

Le presidenze ritengono invece di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle restanti proposte emendative.

Informa quindi che i relatori hanno presentato il loro emendamento 7.27 (*vedi allegato 1*), per il quale sarà fissato un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Avverte inoltre che il deputato Laforgia ha sottoscritto tutti gli emendamenti a prima firma Fassina, che il deputato Della Valle ha sottoscritto l'emendamento Fassina 1.292 e che la deputata Scuvera ha sottoscritto l'emendamento Bargerò 7.9.

Rileva altresì come, alla luce dell'andamento delle votazioni in Assemblea, le Commissioni riunite potrebbero essere ulteriormente convocate nella giornata odierna.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea l'opportunità, nell'ambito delle misure contenute nel decreto-legge, di responsabilizzare maggiormente il mondo bancario. A tale proposito evidenzia come il proprio articolo aggiuntivo 1.01, purtroppo dichiarato inammissibile, intendesse appunto realizzare tale obiettivo, rafforzando le sanzioni penali nei confronti di chi fornisca notizie o dati falsi per favorire illecita-

tamente l'erogazione di credito nei confronti di soggetti « amici », colpendo in tal modo gli interessi di quanti, invece, non possono godere di favori o appoggi impropri. Si rammarica pertanto per la dichiarazione di inammissibilità della proposta emendativa, che risulta, invece, a suo giudizio, pienamente congruente con la finalità del decreto-legge di rafforzare il sistema creditizio, responsabilizzando maggiormente i soggetti che vi operano.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni del deputato Pesco, sottolinea, come al di là delle finalità, certamente condivisibili, perseguite dall'articolo aggiuntivo 1.01, non sia possibile rivedere il giudizio di inammissibilità espresso, in quanto esso reca una modifica alla disciplina penale del mendacio e del falso interno che non appare strettamente attinente alla materia oggetto del decreto-legge.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottopone alle presidenze l'opportunità di riconsiderare la valutazione di inammissibilità del suo articolo aggiuntivo 4.013, in materia di utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico ai fini del *coworking*, il quale a suo giudizio costituisce uno strumento atto a favorire lo sviluppo di quelle imprese che si caratterizzano per progetti di tipo decisamente innovativo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in merito alle considerazioni del deputato Della Valle, sottolinea come il tema, certamente importante, del sostegno all'innovazione delle PMI, risulti assai vasto e come non sia pertanto possibile richiamarsi a tale elemento finalistico per sostenere l'ammissibilità di proposte emendative che non risultino strettamente attinenti alla materia affrontata dal decreto-legge.

Alessandro PAGANO (AP) non comprende le ragioni del giudizio di inammissibilità dichiarato sul suo articolo aggiuntivo 4.019, il quale intende incentivare gli investimenti in *start-up* o in piccole e

medie imprese, in piena coerenza con il contenuto del decreto-legge.

Invita pertanto le presidenze a rivedere tale giudizio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, pur considerando apprezzabile nel merito l'articolo aggiuntivo Pagano 4.019, ritiene che le presidenze non possano modificare il giudizio di inammissibilità espresso in merito, in quanto esso incide sul regime IRPEF dei trattamenti di fine rapporto, intervenendo pertanto su una materia non oggetto del decreto-legge.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) chiede alle presidenze come intendano organizzare il seguito dell'esame, sottolineando l'esigenza che le Commissioni riunite non siano costrette a lavorare in modo affrettato e disordinato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in merito al tema sollevato dal deputato Barbanti, assicura che le presidenze compiranno ogni sforzo per fare in modo che le Commissioni possano esaminare il provvedimento in tempi adeguati a garantire un opportuno approfondimento di tutte le questioni affrontate.

Marco DA VILLA (M5S) chiede alle presidenze che la pubblicità delle sedute per il seguito dell'esame del provvedimento sia assicurata mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Da Villa e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico Claudio De

Vincenti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 19.35.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, su richiesta del deputato Da Villa, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che le Commissioni procederanno nell'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 6, 7 e 8.

Rocco PALESE (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva preliminarmente come circa il 50 per cento di essi siano riferiti agli articoli 1 e 2 del provvedimento. Con particolare riguardo alla riforma del settore delle banche popolari contenuta all'articolo 1, sottolinea come il suo gruppo ritenga certamente necessaria una profonda revisione del sistema delle banche popolari, ma giudichi profondamente sbagliate le modalità con cui il Governo è addivenuto a concepire tale riforma, in primo luogo per quanto riguarda la scelta di intervenire attraverso lo strumento del decreto-legge.

Con riferimento al merito dell'intervento di riforma delle banche popolari, che prevede l'obbligo di trasformazione in società per azione degli istituti con attivo superiore a 8 miliardi di euro, esprime perplessità sulla scelta di tale criterio che, come emerso dalle audizioni svoltesi nel corso dell'esame del provvedimento, non è

basato su alcun parametro oggettivo. Chiede quindi che il Governo riconsideri tale aspetto del provvedimento, scegliendo di adottare il limite dimensionale di 30 miliardi di euro, così uniformandosi a quello prescelto dalla BCE, ovvero di eliminare ogni riferimento alla dimensione dell'attivo delle banche popolari obbligate a trasformarsi in società per azioni.

Con riferimento al termine di diciotto mesi, stabilito dal comma 2, dell'articolo 1, entro il quale le banche popolari sono tenute a realizzare la suddetta trasformazione in società per azioni, rileva come su di esso abbiano espresso le proprie perplessità esponenti di molti gruppi, i quali hanno presentato numerose proposte emendative volte ad ampliarlo e invita il Governo a tenerle in adeguata considerazione. Rileva inoltre come l'ulteriore aspetto innovativo contenuto nell'articolo 1, relativo all'innalzamento del numero di deleghe conferibili a un solo socio, possa avere forti ripercussioni sulla *governance* delle banche stesse.

Nel ricordare come la precedente azione di riordino del sistema bancario, operata negli anni novanta, abbia avuto un impatto devastante sul settore delle banche meridionali, assorbite da grandi gruppi bancari nazionali con grave danno per il tessuto economico agricolo e imprenditoriale, ritiene che con la riforma proposta dal provvedimento in esame si prospetti l'ulteriore rischio che le banche popolari coinvolte siano assorbite da istituti di credito esteri, con evidenti ricadute negative per il Paese. Ciò premesso, sollecita quindi il Governo ad assumere un comportamento responsabile, che tenga conto delle considerazioni svolte, le quali trovano espressione nell'ampio numero delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, in relazione all'articolo 1 del provvedimento, il quale contiene le misure che destano certamente maggiore attenzione anche da parte dell'opinione pubblica, siano state presentate, da tutte le forze politiche, numerose proposte emendative volte a

modificarne i principali aspetti, quali il termine entro il quale le banche popolari interessate dovranno trasformarsi in società per azioni, il criterio dimensionale fissato ai fini dell'applicazione dell'obbligo di trasformazione in società per azioni e la questione dell'esercizio dei diritti di voto.

Ritiene quindi che su tali aspetti i relatori e il Governo debbano dare rapidamente risposta, al fine di chiarire se, come anticipato dagli organi di stampa, vi sia una disponibilità da parte dell'Esecutivo ad accogliere tali modifiche, così che il dibattito possa poi proseguire in maniera organica e razionale.

Daniele PESCO (M5S), nell'evidenziare come siano stati presentati numerosi emendamenti tesi a modificare l'articolo 1 del provvedimento, così da mitigarne gli effetti negativi, ritiene peraltro che, ove l'articolo 1 fosse approvato, seppur emendato, ciò costituirebbe comunque un grave insuccesso. Nel dichiarare il giudizio assolutamente contrario del Movimento 5 Stelle sul suddetto articolo, e ritenendo che lo strumento del decreto-legge sia assolutamente inadeguato rispetto alla materia affrontata, invita quindi il Governo ad accogliere le proposte di soppressione del medesimo articolo 1, mentre dichiara la disponibilità del suo gruppo a discutere delle proposte emendative riferite agli altri articoli del provvedimento.

Marco DA VILLA (M5S) ricorda in primo luogo quanto avvenuto nel corso dell'esame del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto « Destinazione Italia »), durante il quale le disposizioni del provvedimento concernenti taluni aspetti relativi alle assicurazioni RC auto, sulle quali era emerso un ampio dissenso, furono soppresse con l'assenso del Governo. Nel sottolineare come in tale occasione l'Esecutivo abbia dimostrato un atteggiamento responsabile, recependo le istanze provenienti da forze politiche trasversali, lo invita a valutare la soppressione dell'articolo 1, anche al fine di consentire lo svolgimento di un dibattito sereno e costruttivo sul resto del provvedimento.

Filippo BUSIN (LNA) ricorda che, in occasione del decreto-legge sulla *voluntary disclosure*, il Governo ha adottato una soluzione analoga a quella ricordata dal deputato Da Villa. Formula quindi all'Esecutivo l'invito a procedere in tale materia attraverso uno strumento diverso dal decreto-legge, evidenziando come la riforma delle banche popolari italiane sia oggetto di dibattito da molti anni e non rivesta il carattere dell'urgenza richiesto per il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Ivan DELLA VALLE (M5S) ricorda innanzitutto di aver sottoscritto l'emendamento Fassina 1.292, volto alla soppressione dell'articolo 1 del provvedimento, sottolineando come anche esponenti dei partiti di maggioranza abbiano manifestato la loro contrarietà rispetto alle disposizioni ivi contenute. Nell'auspicare una nuova valutazione dell'Esecutivo in merito, ritiene che ciò condurrebbe le Commissioni a svolgere una discussione più serena e costruttiva sul resto del provvedimento.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara preliminarmente la valutazione negativa sul provvedimento nel suo complesso, il quale non riveste i caratteri di necessità e d'urgenza richiesti dalla Costituzione per l'adozione dei decreti-legge. Ricorda quindi come anche il suo gruppo abbia presentato una proposta emendativa soppressiva dell'articolo 1, oltre a numerosi altri emendamenti finalizzati a limitarne gli effetti fortemente negativi, e ribadisce l'opportunità di un ripensamento del Governo che porti alla radicale trasformazione del provvedimento.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 6.1, 6.2 e 6.4.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 6.1, soppressivo del-

l'articolo 6, sottolineando in particolare la sua contrarietà a disposizioni che avvantaggino investitori istituzionali esteri; ritiene infatti vi sia una ampia platea di soggetti diversi che possono utilmente finanziare le imprese italiane.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 6.1.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 6.2, che esclude dalle agevolazioni previste dalla norma le imprese di assicurazioni. Ribadisce quindi la sua assoluta contrarietà a misure che favoriscano soggetti esteri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 6.2.

Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 6.4, volto ad abrogare interamente il comma 5-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che prevede agevolazioni fiscali per gli investitori istituzionali esteri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 6.4.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Capezzone 7.1, Cariello 7.2 e 7.3, su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 7.27 dei relatori, la cui approvazione assorbirebbe sostanzialmente gli emendamenti Tidei 7.4, Sberna 7.5 e Allasia 7.8.

Esprime parere contrario sull'emendamento Fantinati 7.6, mentre invita al ritiro degli emendamenti Mazziotti Di Celso 7.7 e degli identici Bargerò 7.9, Alberto Giorgetti 7.10 e Pagano 7.11, che potrebbero essere trasfusi in ordini del giorno da presentare in Assemblea.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Fantinati 7.25, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 2, primo periodo, aggiungere, in

fine, le parole: « , anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1. ».

Invita al ritiro dell'emendamento Mazziotti Di Celso 7.12, esprime parere contrario sull'emendamento Ricciatti 7.13, mentre invita al ritiro degli emendamenti Mazziotti Di Celso 7.14 e 7.15, sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 7.27 dei Relatori.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 7.16, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 6, sostituire le parole: « entro il termine stabilito dallo statuto » con le seguenti: « entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario e comunque entro il termine stabilito dallo statuto. ».

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Allasia 7.17 e Fantinati 7.24, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:

Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dello sviluppo economico con cadenza annuale presenta una relazione al Parlamento sull'attività della società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso. ».

Esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 7.18, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 7, dopo le parole: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » inserire le seguenti: « , da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

Invita al ritiro degli emendamenti Tidei 7.19, Ricciatti 7.20 e Benamati 7.21, i quali sarebbero sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 7.27 dei relatori. Esprime parere contrario sugli emendamenti Allasia 7.22 e Ricciatti 7.23.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Abrignani 7.26 e sull'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 7.0.1.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 7.27 dei relatori, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire, alla lettera c), dopo le parole: « gli enti previdenziali » le seguenti: « in quota minoritaria ».

Marco DA VILLA (M5S) informa che tutti i componenti delle Commissioni Finanze e Attività Produttive appartenenti al gruppo M5S sottoscrivono l'emendamento 7.1.

Rocco PALESE (FI-PdL) illustra l'emendamento Capezzone 7.1, volto alla soppressione dell'articolo 7, il quale prevede la creazione di una società per la ristrutturazione delle imprese, chiedendosi se il Governo non intenda procedere alla creazione di una nuova piccola IRI. Il secondo aspetto preoccupante che intende sottolineare è che in relazione a tale società, a favore della quale è prevista una garanzia dello Stato nel limite di 300 milioni di euro, risorse che magari in prospettiva verranno aumentate, non sono indicati strumenti di controllo adeguati a verificare come verranno spese tali risorse finanziarie e a garantirne un utilizzo efficiente.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, condivide alcune delle considerazioni svolte dal deputato Palese, giudicando non condivisibili le misure previste dall'articolo 7, il quale prefigura una nuova forma di interventismo pubblico che desta notevoli perplessità in una logica liberale.

Stefano ALLASIA (LNA) interviene a sostegno dell'emendamento Capezzone 7.1.

Al riguardo ritiene che il Governo e la maggioranza debbono assumersi la responsabilità delle scelte che stanno compiendo ed in particolare debbano fare chiarezza sulle scelte di apparente liberalizzazione realizzate con attraverso l'istituzione della società di cui all'articolo 7, nonché circa sulle decisioni assunte in merito al salvataggio dell'ILVA con il decreto – legge in materia approvato oggi dalla Camera. Ricorda, non senza nostalgia, i provvedimenti sulle liberalizzazioni presentate dall'allora Ministro Bersani. Ribadisce che il Governo si debba assumere chiaramente la responsabilità di scelte di politica industriale come quelle indicate dall'articolo 7.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Capezzone 7.1.

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara l'orientamento del tutto contrario del suo gruppo sull'emendamento Capezzone 7.1, sottolineando come la società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, con alcune opportune modifiche, potrebbe rappresentare un nuovo strumento anche adatto per intervenire in favore delle imprese in difficoltà.

Evidenzia tuttavia, al riguardo, alcuni profili problematici, quali, ad esempio, una capitalizzazione insufficiente e, soprattutto, il rinvio ad un successivo DPCM per l'individuazione delle caratteristiche, dei criteri e delle modalità di concessione della garanzia e degli obblighi dei soggetti che si avvalgono della garanzia dello Stato. Sottolinea altresì che, se si prevede che la *governance* di tale nuova società sia privata e il rischio sia invece « socializzato », si opererebbe una scelta di politica industriale non certo condivisibile.

Con riferimento all'emendamento dei relatori 7.27 ritiene debbano essere approfonditi numerosi aspetti.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI ritiene necessario svolgere un intervento di carattere generale che chiarisca la portata complessiva delle disposizioni contenute nell'articolo 7.

Si tratta, a giudizio del Governo, di una norma estremamente chiara, che prevede uno strumento nuovo che opererà a condizioni di mercato.

Ricorda, in particolare, quanto disposto al comma 1 e cioè che la società in questione opererà secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari veicoli societari.

Si prevede quindi che la compagine societaria sia tenuta ad agire secondo criteri di mercato, sia nella componente assistita dalla garanzia dello Stato sia nella componente non garantita, in conformità alla normativa europea.

Per essere più chiari specifica che di tratta di una società di *turnaround* che, come specificato dalla norma, « potrà intraprendere iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con lo scopo altresì di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese favorendo processi di consolidamento industriale ». Sottolinea quindi come si tratti di obiettivi di interesse generale da raggiungere secondo i criteri di mercato.

Con riferimento al DPCM, previsto dal comma 7, sottolinea come esso non abbia un contenuto indeterminato ma, al contrario, contenga indicazioni specifiche che l'emendamento dei relatori 7.27 chiariscono ulteriormente.

Sempre in riferimento a quanto dichiarato dal deputato Paglia, sottolinea come la cifra di 300 milioni non costituisca la dotazione finanziaria della società, ma sia la base della garanzia dello Stato, che quindi può arrivare anche ad un importo pari a 2 miliardi di euro. Si tratta quindi, in sostanza, di un soggetto di assoluto rilievo, anche dal punto di vista delle risorse finanziarie messe a disposizione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il Viceministro, ma esprime la preoccupazione che la nuova società istituita dall'articolo 7 possa trasformarsi in una sorta di nuova GEPI. Sottolinea, in-

fatti, come le società in perdita che abbiano ancora prospettive imprenditoriali debbano, nella normale logica di mercato, individuare nuovi soci che possano ricapitalizzarle.

Le Commissioni respingono l'emendamento Capezzone 7.1.

Francesco CARIELLO (M5S) illustra la finalità del suo emendamento 7.2, sottolineando l'opportunità di svolgere una riflessione sulla tipologia di imprese cui la società prevista all'articolo 7 debba rivolgersi. In particolare evidenzia come l'emendamento sia volto ad allargare la platea dei soggetti destinatari, includendo fra questi anche le micro e piccole medie imprese, che rappresentano il tessuto produttivo nazionale da valorizzare. L'emendamento prevede anche la sospensione del pagamento delle rate dei mutui delle piccole e medie imprese, stabilendo in particolare la sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo a carico delle citate imprese, così come previsto da una norma della legge di stabilità per il 2015 che qui intende riproporre. Si rende conto che l'emendamento proposto è certamente di una certa complessità ma la finalità è quella di dare un aiuto concreto alle micro e piccole medie imprese che hanno contratto mutui e che si trovano in difficoltà.

Chiede quindi al Governo di motivare il parere contrario sull'emendamento, suggerendo la possibilità di un suo accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cariello 7.2.

Francesco CARIELLO (M5S) illustra il proprio emendamento 7.3, volto a prevedere anche le micro, le piccole e medie imprese tra le aziende destinatarie di processi di patrimonializzazione e ristrutturazione da parte della Società di servizio prevista dall'articolo 7.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Cariello 7.3, i

subemendamenti Da Villa 0.7.27.1, Prata-viera 0.7.27.2, Da Villa 0.7.27.3, Ricciatti 0.7.27.4, 0.7.27.5 e 0.7.27.6.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 7.27 dei relatori, avanzata dal Governo.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede per quale motivo i relatori abbiano proposto di sopprimere la parola « industriali » nell'emendamento in esame. Esprime inoltre perplessità sulla proposta di consentire a enti previdenziali pubblici di partecipare a operazioni di rischio.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, precisa che la soppressione della parola « industriali » risponde a richieste da più parti formulate per ampliare il perimetro delle aziende coinvolte nei processi di patrimonializzazione e ristrutturazione al fine di conferire un carattere più universale alla *mission* della Società di servizio, fermo restando che si tratta di uno strumento di intervento connesso a gangli vitali del sistema produttivo del Paese. Sottolinea altresì che gli enti previdenziali effettuano costantemente investimenti che in questo caso, peraltro, sono coperti da garanzia dello Stato. Invita quindi i colleghi ad affrontare le questioni in modo non ideologico, dal momento che la Società proposta dall'articolo 7 è del tutto innovativa rispetto agli strumenti di politica economica utilizzati in passato. Aggiunge che la disposizione in esame è pienamente coerente con la legislazione comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Davide CRIPPA (M5S) chiede un chiarimento procedurale con riferimento alla riformulazione proposta dal Governo all'emendamento 7.27 dei relatori. Ritiene, infatti, che tale modo di agire possa costituire in generale un modo per presentare nuovi emendamenti senza consentire ai gruppi di subemendarli. Chiede altresì ai relatori se l'inclusione degli enti previdenziali tra gli azionisti della Società di servizio possa essere motivata da eventuali

debiti maturati dalle aziende nei confronti dei suddetto enti.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che l'ultima questione posta dal deputato Crippa sarebbe fondata solo nel caso in cui l'azienda avesse maturato un credito nei confronti dell'ente previdenziale, il che appare evidentemente molto improbabile.

Le Commissioni approvano l'emendamento 7.27 dei relatori, come riformulato (vedi allegato 2).

Marietta TIDEI (PD) ritira il proprio emendamento 7.4.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Sberna 7.5 e Fantinati 7.6.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 7.7.

Filippo BUSIN (LNA) insiste per la votazione dell'emendamento Allasia 7.8, che non ritiene assorbito dall'emendamento 7.27 dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 7.8.

Cristina BARGERÒ (PD) ritira il proprio emendamento 7.9.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Alberto Giorgetti 7.10.

Alessandro PAGANO (AP) esprime perplessità circa l'invito al ritiro espresso sul proprio emendamento 7.11, non comprendendo la contrarietà espressa rispetto alla previsione, contenuta nella proposta emendativa, che la società di cui all'articolo 7 promuova e incentivi la quotazione delle PMI, nonché il coinvolgimento di investitori di lungo periodo, quali i fondi pensione.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, osserva come l'articolo 7

introduca un nuovo strumento di politica economica che deve focalizzarsi, soprattutto nella prima fase di attuazione, al cuore della missione della società di servizio consistente nella gestione dei processi di *turnaround* industriale. In prospettiva, si può pensare a un arricchimento dei compiti della società stessa, ma non appare opportuno ampliare in questo momento le competenze e gli ambiti della società di servizio. Pertanto non vi è da parte dei relatori nessuna contrarietà di principio all'emendamento Pagano 7.11, ma una valutazione di opportunità temporale rispetto alle competenze della nuova società.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA si associa alle considerazioni svolte dal relatore Taranto, rilevando inoltre come i fondi pensioni siano ricompresi tra gli investitori istituzionali, e siano pertanto già considerati nell'ambito dell'articolo 7.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritira l'emendamento Alberto Giorgetti 7.10.

Alessandro PAGANO (AP) ritira il proprio emendamento 7.11.

Mattia FANTINATI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.25.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fantinati 7.25, come riformulato.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira l'emendamento Mazziotti Di Celso 7.12, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 7.13.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) ritira gli emendamenti Mazziotti Di Celso 7.14 e 7.15, e accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Mazziotti Di Celso 7.16.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mazziotti Di Celso 7.16, come riformulato.

Stefano ALLASIA (LNA) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.17.

Mattia FANTINATI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.24.

Le Commissioni approvano, in identico testo, gli emendamenti Allasia 7.17 e Fantinati 7.24, come riformulati.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.18.

Le Commissioni approvano l'emendamento Peluffo 7.18, come riformulato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Tidei 7.19, Ricciatti 7.20 e Benamati 7.21.

Le Commissioni respingono l'emendamento Allasia 7.22.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra l'emendamento Ricciatti 7.23, volto a prevedere nella Società di servizio una sezione speciale per le piccole e medie imprese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ricciatti 7.23.

Marco DI MAIO (PD) chiede l'accantonamento del suo articolo aggiuntivo 7.01 e dell'analogo emendamento Abrignani 7.26, i quali intendono colmare una lacuna attualmente esistente nella disciplina di un importante strumento, ampiamente utilizzato dalle imprese italiane, quale il *leasing* finanziario.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, concorda con la richiesta di

accantonamento avanzata dal deputato Marco Di Maio.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Abrignani 7.26 e l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 7.01.

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Fantinati 8.1, invitando al ritiro dell'emendamento Allasia 8.4, Tidei 8.2 e Da Villa 8.3, i quali risulterebbero assorbiti dalla riformulazione dell'emendamento Barbanti 8.5.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Barbanti 8.5, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1, nonché la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2. ».

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Petrini 8.6.

Presenta quindi l'articolo aggiuntivo 8.042 dei relatori (*vedi allegato 1*), che assorbirebbe gran parte dei restanti articoli aggiuntivi.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco DA VILLA (M5S) esprime dubbi sulla riformulazione proposta dell'emendamento Barbanti 8.5 e chiede alla Presidenza di valutarne la congruità, paventando in particolare che esso possa costituire un nuovo emendamento che sarebbe suscettibile di essere subemendato. Chiede altresì di rinviare il seguito dell'esame del

provvedimento alla seduta di domani, nel corso della quale dovrà comunque essere esaminato l'articolo aggiuntivo dei relatori 8.042 appena presentato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo dei relatori 8.042 alle ore 10 della giornata di domani. Ritiene peraltro che le Commissioni possano proseguire nelle votazioni relative agli altri emendamenti sui quali i relatori e il Governo hanno già espresso il parere.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta che le presidenze siano attente nella valutazione circa le riformulazioni delle proposte emendative, al fine di evitare la surrettizia presentazione di nuovi emendamenti da parte dei relatori.

Giovanni PAGLIA (SEL) chiede ai relatori delucidazioni in merito alla riformulazione proposta dell'emendamento Barbanti 8.5.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, chiarisce che la riformulazione proposta dell'emendamento Barbanti 8.5 fa riferimento al decreto citato nell'originale versione del medesimo emendamento 8.5 e pertanto può essere considerata tecnicamente come una nuova formulazione dello stesso.

Stefano ALLASIA (LNA) confessa la personale difficoltà a comprendere la congruità della riformulazione proposta in riferimento all'emendamento Barbanti 8.5, nonostante la spiegazione fornita dal Presidente.

Marco DA VILLA (M5S) segnala che gli emendamenti Allasia 8.4, Tidei 8.2 e Da Villa 8.3, dei quali è stata avanzata la richiesta di ritiro dai relatori in conside-

razione di un loro presunto assorbimento nell'emendamento Barbanti 8.5, come riformulato, non sono in realtà da esso assorbiti, dato che propongono un termine ordinario per l'emanazione del decreto ministeriale che è assente nella medesima riformulazione.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Fantinati 8.1 e Allasia 8.4.

Marietta TIDEI (PD) ritira il proprio emendamento 8.2.

Marco DA VILLA (M5S) chiede di porre in votazione del proprio emendamento 8.3, in quanto esso non può ritenersi in alcun caso assorbito dalla riformulazione dell'emendamento Barbanti 8.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 8.3.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 8.5.

Marco DA VILLA (M5S), pur ritenendo che la riformulazione costituisca in realtà una nuova proposta emendativa esprime su di essa il voto favorevole a nome del gruppo M5S.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, l'emendamento Barbanti 8.5, come riformulato, e l'emendamento Petri 8.6.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO 1

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.****EMENDAMENTO 7.27 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.042 DEI RELATORI**

Sopprimere la lettera c).

- 0. 7. 27. 1.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Lupo, Della Valle, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.

Alla lettera d), dopo le parole: ai diritti dei soggetti che, inserire le seguenti: si avvalgono o.

- 0. 7. 27. 2.** Prata, Allasia, Busin.

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per il rilascio, del preventivo assenso ai sensi della disciplina in materia di aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ».

- 0. 7. 27. 3.** Pesco, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.

Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ».

- 0. 7. 27. 4.** Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Alla lettera e) dopo le parole: è comunicato inserire le seguenti: , previa espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti,.

- 0. 7. 27. 5.** Ricciatti, Ferrara, Paglia.

Alla lettera e) inserire, in fine, le parole: , nonché alle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'espressione dei pareri.

- 0. 7. 27. 6.** Ricciatti, Ferrara, Paglia.

All'articolo 7, comma 1, capoverso Articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « imprese » sopprimere la seguente: « industriali »;

b) al comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: « e occupazionale »;

c) al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , ivi compresi gli enti previdenziali »;

d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: « e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia » con le seguenti: « , anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia »;

e) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Lo schema di decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea ».

7. 27. I Relatori.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole « il rilascio della garanzia » sono inserite le seguenti: « diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248 ».

2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da:

« Con la predetta delibera CIPE » fino a: « delle operazioni finanziarie ammissibili » sono soppresse.

3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

8. 042. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
C. 2844 Governo.****EMENDAMENTI APPROVATI**

All'articolo 7, comma 1, capoverso Articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: « imprese » sopprimere la seguente: « industriali »;

b) al comma 2, primo periodo inserire, in fine, le parole: « e occupazionale »;

c) al comma 3, primo periodo, inserire, in fine, le parole: « , ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria »;

d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: « e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia » con le seguenti: « , anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia »;

e) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Lo schema di decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea ».

7. 27. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 2, alla fine del primo periodo inserire le parole: « , anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1.

7. 25. (Nuova formulazione) Fantinati, Da Villa, Vallasca, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco.

Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 6, sostituire le parole: entro il termine stabilito dallo statuto con le seguenti: entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario e comunque entro il termine stabilito dallo statuto.

7. 16. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico con cadenza annuale presenta una relazione al Parlamento sull'attività della società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.

*** 7. 17.** (Nuova formulazione) Allasia, Prata, Busin.

Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico con cadenza annuale presenta una relazione al Parlamento sull'attività della società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.

*** 7. 24.** (Nuova formulazione) Fantinati, Da Villa, Vallasca, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarsa, Cancellieri.

Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 7, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri *inserire le seguenti:* , da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.18 (Nuova formulazione) Peluffo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1, nonché la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di

spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2.

8. 5. (Nuova formulazione) Barbanti, Arteni, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche a favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma *2-bis*, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, lettera *q-bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa, nazionale e comunitaria.

8. 6. Petrini, Giampaolo Galli.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 marzo 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
SEDE CONSULTIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione	26
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2124-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada. Emendamenti C. 2574-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. Emendamenti C. 2575-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 marzo 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, è entrata a far parte della I Commissione la deputata Mara Mucci.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X)

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2015.

Emanuele COZZOLINO (M5S) preannuncia lo svolgimento di un intervento nella seduta di domani, volto a evidenziare alcuni aspetti problematici del decreto-legge in oggetto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, approssimandosi l'orario di inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Emendamenti C. 2124-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada.

Emendamenti C. 2574-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

Emendamenti C. 2575-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. C. 2737 Bindi (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	46

SEDE REFERENTE

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.

C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, come preannunciato, oggi saranno illustrati gli emendamenti mentre domani saranno espressi i pareri sugli

emendamenti e si procederà alle relative votazioni per concludere l'esame degli emendamenti giovedì prossimo.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che il testo base, come risulterebbe modificato dagli emendamenti del Governo, che sono quelli che verosimilmente saranno approvati dalla maggioranza, non apporterebbe nessuna apprezzabile modifica alla disciplina della prescrizione. Preannuncia, quindi, sin d'ora, in vista dell'esame in Assemblea, la presentazione di una relazione di minoranza. A tale proposito, ricorda come la proposta di legge del suo gruppo, volta a « bloccare » la prescrizione sin dal momento del rinvio a giudizio, sia molto diversa rispetto a quella del testo base e, soprattutto, risolutiva dei reali problemi posti dall'attuale disciplina della prescrizione. In via subordinata, ritiene che dovrebbe essere soppresso l'articolo 161, secondo comma, del codice penale, il quale prevede, in particolare, che, fatti salvi reati particolarmente gravi, in nessun

caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere ovvero, in determinate situazioni soggettive, ulteriori aumenti. Ricorda come molti auditi abbiano individuato in questa norma un punto critico che determina il 95 per cento delle ipotesi di prescrizione.

Vittorio FERRARESI (M5S) concorda pienamente con quanto dichiarato dal collega Colletti in merito all'articolo 161, secondo comma, del codice penale. Rileva come oggi il PD, considerata la condivisione del MoVimento 5 Stelle, abbia una grande occasione di riforma di una legge, quale la legge Ex Cirielli, voluta da Berlusconi. Questa occasione sarebbe sprecata se non fosse quantomeno soppresso il secondo comma del predetto articolo 161. A questo comma sono previste delle modificazioni da un emendamento del collega Ermini, che in astratto sono condivisibili, ma che in concreto non lo sono in quanto mantengono comunque in piede il secondo comma. A suo giudizio, peraltro, la migliore soluzione sarebbe quella interruzione della prescrizione con l'esercizio penale, secondo la proposta di legge del M5S, che è stata apprezzata sostanzialmente da tutti gli auditi.

Ritiene, inoltre, opportuna un'ulteriore riflessione sull'articolo 4 che, per quanto abbia una *ratio* condivisibile, potrebbe forse prestarsi a strumentalizzazioni da parte degli avvocati che potrebbero mettersi d'accordo per non far interrompere la prescrizione.

Daniele FARINA (SEL) sottolinea di ricordare come nel corso delle audizioni solo l'ANM magistrati abbiano espresso apprezzamento per la proposta di legge del M5S. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo ad aumenti indiscriminati dei tempi di prescrizione che si tradurrebbero per generalizzati aumenti dei tempi del processo. Sarebbero invece opportune delle modifiche all'attuale normativa volte a sanare le incongruenze verificatesi nella prassi quotidiana rispetto a particolari reati.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, chiede chiarimenti ai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla richiesta di soppressione del secondo comma dell'articolo 161. Fa presente che una soppressione dell'intero comma eliminerebbe qualsiasi limite ai tempi di prescrizione in caso di interruzioni.

Andrea COLLETTI (M5S) risponde alla collega Amoddio richiamando l'emendamento 1.10 presentato dal suo gruppo, secondo cui la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentata della metà. Alla luce di questo emendamento si deve leggere la soppressione del secondo comma dell'articolo 161.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva che la soppressione del secondo comma dell'articolo 161 deve essere intesa come l'eliminazione di un termine massimo per la prescrizione, come peraltro è già oggi previsto per una serie di reati gravi richiamati indirettamente dalla eccezione prevista all'inizio del secondo comma. Sottolinea, inoltre, che si tratterebbe di restaurare il regime previsto prima della legge ex Cirielli.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, osserva che prima della legge ex Cirielli non vi era l'esigenza di prevedere un termine massimo in quanto i termini di prescrizione, a causa del criterio degli scaglioni, erano molto lunghi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

C. 2737 Bindi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che oggi avrà inizio l'esame del provvedimento con una relazione esplicativa dello stesso da parte del correlatore Davide Mattiello, mentre in una prossima seduta interverrà l'altro correlatore Claudio Fava.

Davide MATTIELLO (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame è stata elaborata sulla base dell'esperienza applicativa della normativa in vigore in materia di misure di prevenzione antimafia, di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati come disciplinata dal decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia). In materia, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Commissione antimafia) ha svolto un'intensa attività istruttoria, che è sfociata in una prima relazione (Doc. XXIII, n. 1) approvata il 9 aprile 2014. Detta relazione, che ha enucleato specifici interventi correttivi al Codice antimafia, è stata successivamente discussa dall'Assemblea della Camera dei deputati il 16 e 18 giugno 2014 e dall'Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 17 giugno 2014: entrambi i rami del Parlamento hanno approvato una risoluzione in materia, di identico contenuto (alla Camera, la risoluzione 6-00075, Bindi ed altri). Ulteriori approfondimenti sulle necessarie modifiche al Codice antimafia sono contenuti nella Relazione approvata dalla stessa Commissione antimafia il 22 ottobre 2014 (Doc. XXIII n. 5), a cui è allegato un primo articolato che sintetizza le modifiche da apportare direttamente al Codice antimafia nonché un secondo articolato che propone una delega al Governo per l'emanazione di norme integrative del Codice antimafia. La proposta di legge A.C. 2727, che si compone di 58 articoli, tutti (escluso l'ultimo) di modifica del Codice antimafia (d'ora in poi: il Codice), risulta elaborato sulla base del complessivo lavoro della Commissione antimafia. Gli elementi principali di novità riguardano i seguenti aspetti: la legittimazione a proporre le misure di prevenzione

e una revisione e snellimento del procedimento applicativo; l'istituzione di sezioni specializzate di prevenzione, coincidenti con il distretto della procura distrettuale antimafia; l'istituzione di un registro distrettuale delle misure di prevenzione; la nuova disciplina di contenimento degli effetti dell'incompetenza territoriale; l'esecuzione del sequestro a cura della polizia giudiziaria; le nuove disposizioni a tutela della trasparenza degli incarichi di amministratore giudiziario; la tutela anticipata dei terzi creditori, titolari di diritti di garanzia; nei sequestri di azienda, la nuova disciplina della verifica anticipata dei crediti e la nuova misura del « controllo giudiziario dell'azienda »; il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia nazionale.

Passa ora a esaminare le singole disposizioni del provvedimento.

L'articolo 1 integra l'elenco dei soggetti destinatari della proposta di applicazione delle misure. È quindi modificato l'articolo 4 del Codice cui sono aggiunti: gli indiziati dei reati di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-*ter* c.p.) e di assistenza agli associati (articolo 418 c.p.); le persone che risultino dedite alla commissione di reati contro l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive; gli indiziati di delitti contro la p.a., quando siano dediti abitualmente a traffici illeciti o vivano abitualmente, anche in parte, dei proventi di tali delitti.

I successivi articoli coordinano il contenuto del Codice con le novità introdotte dall'articolo 2 della proposta di legge in materia di titolarità della proposta di misure di prevenzione personali e con l'istituzione – prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 5 del Codice – di sezioni specializzate distrettuali per la trattazione delle misure di prevenzione.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 del Codice (Titolarità della proposta. Competenza) per istituire le citate sezioni specializzate per la trattazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) presso ogni tribunale del capoluogo di corte d'appello; sezioni distaccate di dette sezioni sono istituite nei soli tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria

Capua Vetere (per coordinamento, si veda infra l'articolo 58, comma 2, della proposta, che modifica sul punto l'ordinamento giudiziario).

Lo stesso articolo 2 estende la titolarità del Procuratore nazionale antimafia alla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali anche nell'ambito delle attività di coordinamento delle procure distrettuali antimafia (articolo 371-bis, c.p.p.). Il deposito della proposta va fatto presso la cancelleria delle citate sezioni specializzate.

E, poi, previsto un coordinamento tra il procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto ed il procuratore del tribunale del circondario di dimora del proposto nonché la possibilità che il PM proponente la misura di prevenzione possa esercitare le funzioni nelle udienze dei procedimenti di prevenzione.

Ad analoghe esigenze di coordinamento tra le diverse competenze in materia risponde quanto previsto dall'articolo 3 della proposta di legge. La disposizione introduce un articolo 5-bis nel Codice, relativo al parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla richiesta di misure di prevenzione personali.

Gli articoli 4 e 6 della proposta di legge modificano, rispettivamente, gli articoli 6 ed 8 del Codice, in materia di divieto di soggiorno. L'attuale divieto di soggiorno in una o più province è sostituito con il divieto riferito a una o più regioni.

L'articolo 5 propone numerose modifiche al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali antimafia, disciplinato dall'articolo 7 del Codice. In particolare: viene coordinata con le modifiche introdotte la previsione del termine per la decisione del tribunale (sulla richiesta di applicazione della misura con decreto motivato), con riferimento al parere del procuratore distrettuale; è precisato che il decreto motivato con cui il tribunale provvede sulla richiesta di applicazione della misura è di 30 giorni « dal deposito della proposta » (attualmente « dalla proposta »); vengono resi più effettivi i diritti di difesa, prevedendosi che il proposto alla

misura ne conosca i contenuti già in occasione della notifica del decreto di fissazione della prima udienza; alle stesse finalità, è prevista la pubblicità dell'udienza in camera di consiglio e, a richiesta, la partecipazione del proposto detenuto tramite videoconferenza; attualmente è necessaria la sola partecipazione del difensore e del PM; analoga partecipazione a distanza è assicurata anche nel caso in cui sia necessario sentire i soggetti informati sui fatti rilevanti per il procedimento (attualmente è previsto l'ascolto a distanza dei soli testimoni); i nuovi commi da 10-bis a 10-octies determinano stringenti limiti temporali per proporre eccezioni di incompetenza territoriale e regolano gli effetti delle relative pronunce (anche in grado di impugnazione, vedi articolo 16 che modifica l'articolo 27 del Codice).

I medesimi nuovi commi prevedono tempi certi (15 gg dalla conclusione dell'udienza) per il deposito dei decreti del tribunale che decidono sulla proposta (prorogabili in caso di motivazione « particolarmente complessa » di ulteriori 75 giorni) e, in caso di accoglimento anche parziale, accollano al proposto le spese processuali.

L'articolo 7 integra la formulazione dell'articolo 14 del Codice, relativo alla decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale.

Sono aggiunti due commi (2-bis e 2-ter) che prevedono la sospensione dell'esecuzione della misura nel periodo in cui il soggetto è sottoposto sia a custodia cautelare che a detenzione per esecuzione di pena.

L'articolo 8, modificando l'articolo 17 del Codice:

rende obbligatoria per le autorità competenti l'adozione, attualmente facoltativa, delle misure di prevenzione patrimoniali nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 del Codice (gli indiziati di mafia e gli altri soggetti cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali);

attribuisce anche al Procuratore nazionale antimafia la titolarità della proposta di misure di prevenzione patrimoniali nell'ambito delle attività di impulso e di coordinamento previste dall'articolo 371 bis, commi 2 e 3, c.p.p.

Attualmente, il P.N.A. può formulare soltanto proposte di misure di prevenzione personali. La modifica introdotta sembra rispondere alla centralità che la figura del Procuratore nazionale riveste nella lotta alle mafie e dal rilievo che in tale ambito hanno assunto le misure di aggressione dei patrimoni.

L'articolo 9 modifica l'articolo 18 del Codice e stabilisce che, in caso di morte del proposto alla misura di prevenzione patrimoniale, la stessa possa essere eseguita sia nei confronti degli eredi e di chi risulta avere convissuto negli ultimi 5 anni con il defunto, sia nei confronti delle persone giuridiche del cui patrimonio il defunto risultava potere disporre anche indirettamente; la disposizione prevede, a tal fine, l'ausilio dell'Agenzia nazionale per la gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (d'ora in poi: l'Agenzia nazionale).

In ragione della natura tecnica delle indagini patrimoniali, integrando l'articolo 19 del Codice, l'articolo 10 della proposta di legge prevede l'accesso dell'autorità giudiziaria e delle altre autorità titolari della proposta di misura di prevenzione alla banca dati dell'Agenzia delle entrate (SID).

L'articolo 11 modifica l'articolo 20 del Codice per prevedere la possibilità del sequestro di prevenzione anticipato. Infatti, i beni del proposto il cui valore risulti sproporzionato al reddito ovvero quando si hanno sufficienti indizi che fanno ritenere che tali beni provengano da attività illecita o ne costituiscano profitto o reimpiego, potranno essere sequestrati dal tribunale, anche d'ufficio, fin dalla presentazione della proposta di sequestro (anziché, come ora, a procedimento in corso).

Inoltre — in caso di sequestro di aziende — oltre all'amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 34, il giudice può

adottare un nuovo strumento, il controllo giudiziario dell'azienda, previsto dal nuovo articolo 34-bis del Codice (v. *ultra*, articolo 22 della p.d.l.).

Una ulteriore integrazione all'articolo 20 precisa, in caso di revoca del sequestro, l'obbligo di trascrizione e delle annotazioni nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

Un nuovo comma 3-bis prevede che gli esiti del procedimento (decreto di sequestro e sua revoca, anche parziale), subito dopo l'esecuzione delle misure, vadano comunicati per via telematica all'Agenzia nazionale.

L'articolo 12 stabilisce — con la modifica dell'articolo 21 del Codice — che la competenza per l'esecuzione del sequestro passa dall'ufficiale giudiziario alla polizia giudiziaria (l'assistenza dell'ufficiale giudiziario diventa solo eventuale).

Viene altresì disciplinato lo sgombero degli immobili occupati senza titolo, ordinato dal giudice delegato con l'ausilio della forza pubblica.

L'articolo 13 modifica l'articolo 22 del Codice antimafia prevedendo l'ipotesi di sequestro urgente (quando vi è il pericolo che i beni possano essere dispersi, sottratti o venduti) disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato, anche in assenza del parere del procuratore distrettuale in sede di convalida (previsto dal nuovo articolo 5-bis del Codice, v. articolo 3 della p.d.l.). Lo stesso parere diventa, invece, necessario in sede di convalida del sequestro d'urgenza da parte del tribunale.

L'articolo 14 della proposta di legge propone uno degli interventi di maggior rilievo della proposta di legge. Infatti, modifica l'articolo 23 del Codice stabilendo che nell'udienza di prevenzione debbano essere chiamati ad intervenire i terzi titolari di diritti reali di godimento su cosa propria (proprietà) o altrui (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù) e di garanzia (pegno e ipoteca). Attualmente, la citazione riguarda i soli terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Oltre alla rilevante previsione di intervento dei terzi titolari di diritti reali di garanzia è

espunto dal testo il riferimento ai terzi titolari di diritti personali di godimento in quanto non attinenti ad un bene (ma a diritti di credito verso una persona determinata).

L'articolo 15 modifica l'articolo 24 del Codice relativo alla confisca dei beni sequestrati.

Anzitutto viene escluso che la disponibilità di beni di cui non si giustifichi la legittima provenienza possa essere giustificata dal provento o reimpiego di evasione fiscale. In senso conforme si è pronunciata recentemente la Suprema Corte di Cassazione (SU, sentenza n. 33451 del 30 luglio 2014).

Inoltre, se non dispone la confisca, sarà comunque possibile al tribunale adottare le misure di amministrazione e controllo giudiziario dell'azienda di cui agli artt. 34 e 34-bis del Codice.

L'articolo 15 prevede, infine, ulteriori cause di sospensione del termine per il deposito del decreto di confisca, connesse all'esercizio del diritto di difesa e all'integrazione del contraddittorio.

Integrazioni alla disciplina delle comunicazioni e impugnazioni dei provvedimenti del tribunale sono dettate dall'articolo 16, di modifica dell'articolo 27 del Codice.

In particolare, si prevede con i nuovi commi da 2-bis a 2-quinquies: una specifica ipotesi di annullamento del decreto di primo grado del tribunale da parte della corte d'appello, a seguito di acclarata incompetenza del giudice (rimangono, però, validi gli elementi già acquisiti); l'imputazione all'impugnante delle spese processuali, in caso di conferma anche parziale del decreto di sequestro; in caso di disposizione del sequestro da parte della corte d'appello in riforma del decreto del tribunale, l'applicazione della disciplina della gestione e destinazione dei beni di cui al Codice antimafia.

Sono poi aggiunti all'articolo 27: il comma 3-bis, che prevede: la disciplina dell'esecutività dei provvedimenti di appello che, riformando il decreto di confisca del tribunale, revocano il sequestro; le ipotesi derivanti dall'eventuale sospensione

dell'esecuzione chiesta dal PG (ipotesi attualmente non prevista); il comma 4-bis, relativo all'obbligo del procuratore della Repubblica presso il tribunale di trasmettere al PG presso la corte d'appello sia il proprio fascicolo sul procedimento di primo grado, sia quello successivo che contenga ulteriori elementi valutativi sopravvenuti dopo la decisione di primo grado del tribunale (quest'ultimo deve essere trasmesso anche alle parti).

L'articolo 17 modifica l'articolo 28 del Codice, individuando il giudice competente sulla richiesta di revocazione della confisca di prevenzione (nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 1 dello stesso articolo 28) nella Corte d'appello individuata a norma dell'articolo 11 del codice di procedura penale; attualmente la richiesta è proposta alla Corte d'appello competente per territorio.

Ai sensi del citato articolo 11, relativo alla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, è stabilita una tabella in cui sono indicati in maniera tassativa i distretti di corte d'appello cui spetta la trattazione del procedimento. Per coordinamento con la modifica introdotta, in caso di accoglimento della richiesta di revocazione, sarà la Corte d'appello individuata ex articolo 11 c.p.p. a provvedere alla restituzione per equivalente ex articolo 46 del Codice.

L'articolo 18, modificando l'articolo 30 del Codice, investe l'amministratore giudiziario delle attuali funzioni del custode dei beni oggetto di sequestro in sede penale, stante il ruolo attivo del primo nei compiti di gestione. Si tratta di beni sui quali possono comunque intervenire anche sequestro e confisca di prevenzione.

Ulteriori modifiche riguardano l'obbligo, anche a procedimento di prevenzione in corso (e non concluso), di dichiarare con decreto l'esecuzione della confisca in sede penale.

Per garantire continuità nella gestione, un comma aggiuntivo dell'articolo 30 prevede (comma 5-bis) che, in caso di sequestro di aziende, società o beni di cui sia necessaria l'amministrazione (i casi di cui all'articolo 104-bis, disp.att. c.p.p.), il giu-

dice delegato alla procedura di amministrazione, gestione e destinazione dei beni nel corso di tutto il procedimento penale sarà quello che ha emesso il decreto di sequestro (se il giudice che ha emesso tale decreto è collegiale, sarà quest'ultimo a nominare il giudice delegato).

L'articolo 19 della proposta di legge aggiunge un articolo 30-*bis* che coordina la disciplina penalistica con quella del Codice antimafia. Infatti, anche nei procedimenti penali in cui sono disposti il sequestro e la confisca di beni o di aziende, il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario per la gestione.

Rimane applicabile la disciplina del Codice antimafia sull'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e tutela dei terzi nonché quella, connessa, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo 20 modifica l'articolo 31 del Codice, prevedendo che il tribunale, in ragione delle condizioni economiche della persona sottoposta a misura di prevenzione, possa disporre di rateizzare la cauzione che a seguito dell'applicazione della misura questi deve versare alla cassa delle ammende.

Gli articoli 21 e 22 contengono disposizioni in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche e di aziende. In particolare, riprendendo una delle proposte elaborate dalla Commissione Fiandaca (istituita con DM Giustizia 10 giugno 2013 presso il Ministero della giustizia), viene riformulato l'articolo 34 e introdotto l'articolo 34-*bis* nel Codice antimafia con la finalità di introdurre strumenti di gestione delle aziende più flessibili e più idonei ad una gestione moderna e di mercato articolo 21 riscrive a tale scopo l'articolo 34 del Codice, in materia di amministrazione e controllo giudiziario di attività economiche ed aziende mentre l'articolo 22 detta la disciplina di un nuovo istituto, denominato controllo giudiziario (articolo 34-*bis*).

In particolare, rispetto al vigente articolo 34, la nuova disposizione: prevede che il tribunale competente, sempre su propo-

sta dei soggetti di cui all'articolo 17, possa adottare direttamente la misura senza disporre ulteriori indagini e verifiche; stabilisce che la durata dell'amministrazione giudiziaria sia possibile per un massimo di due anni (un anno, rinnovabile per sei mesi per non più di due volte); attualmente, la durata massima è di un anno e mezzo (sei mesi rinnovabili per ulteriori dodici), diversamente da ora, il rinnovo non può essere chiesto dall'autorità che propone la nuova misura (al rinnovo provvede il tribunale, d'ufficio o su richiesta del PM); indica più compiutamente i compiti dell'amministratore, soprattutto in relazione alle imprese esercitate in forma societaria; prevede l'iscrizione del provvedimento che dispone la misura, oltre che nei pubblici registri, in quelli della camera di commercio, prevede la possibilità, entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria, di procedere al passaggio al controllo giudiziario dell'azienda di cui al nuovo articolo 34-*bis*.

L'articolo 22 introduce nel Codice, con l'articolo 34-*bis*, una nuova misura di prevenzione volta ad una gestione più flessibile dell'azienda in presenza di un minor livello di infiltrazione mafiosa.

Il controllo giudiziario dell'azienda (peraltro già previsto in forma diversa dall'articolo 34, comma 8, del Codice) è, infatti, destinato a trovare applicazione in luogo dell'amministrazione giudiziaria (e altresì del sequestro di cui all'articolo 20 e della confisca di cui all'articolo 24) nei casi in cui l'agevolazione dell'attività dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione derivante dal libero esercizio dell'attività economica risulti occasionale, pur sussistendo il concreto pericolo di infiltrazioni mafiose nell'attività d'impresa.

Anzitutto sono pressoché integralmente trasferite nel nuovo articolo 34-*bis* le disposizioni sul controllo giudiziale previste dal citato comma 8 dell'articolo 34 ovvero la possibilità per il tribunale di imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, gli atti di disposizione, di

acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 (il limite attuale è di 25.822,34 euro) o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona, al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro 10 gg. dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

Le novità consistono: nella possibilità che il tribunale, con il provvedimento (assunto anche d'ufficio), possa nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno ogni due mesi, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero; nell'elencazione dei compiti di controllo che il tribunale può imporre al commissario giudiziario eventualmente nominato; possono esservi specifici obblighi inerenti all'impossibilità di cambiare sede dell'impresa nonché ragione ed oggetto sociale, di compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; di adempiere a specifici doveri informativi nei confronti del commissario giudiziario anche in relazione ad eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; di adottare ed attuare efficacemente misure organizzative previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.Lgs 231/2001; di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

Per rendere più penetranti le verifiche sul corretto adempimento degli obblighi citati, il tribunale può autorizzare la polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; dall'accertamento delle violazioni può derivare la

decisione del tribunale di disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa di cui all'articolo 34 del Codice.

L'articolo 34-*bis* disciplina, inoltre, la procedura di revoca del controllo giudiziario avviata dallo stesso titolare dell'impresa e su cui il tribunale decide in forma camerale, con la partecipazione del Pm, del giudice delegato e, se nominato, del commissario giudiziario).

Infine, è prevista la possibilità che le stesse imprese destinatarie dell'informazione interdittiva antimafia chiedano di essere sottoposte a controllo giudiziario, con la nomina di un giudice delegato e di un commissario (quest'ultimo riferisce almeno ogni 2 mesi sulla sua attività al PM e al giudice delegato). In tal caso, come in quello di amministrazione giudiziaria, sono sospesi per l'azienda gli effetti interdittivi antimafia (ovvero l'impossibilità di stipulare contratti pubblici o ricevere concessioni, erogazioni, ecc.).

La violazione degli obblighi di comunicazione previsti per l'amministratore giudiziario dall'articolo 34-*bis* è punita con la reclusione da 1 a 4 anni; in tal senso dispone l'articolo 50 della p.d.l., modificando l'articolo 76 del Codice.

Gli articoli 23, 24 e 25 modificano gli articoli 35, 36 e 37 del Codice, concernenti disposizioni relative agli amministratori giudiziari.

L'articolo 23, di modifica dell'articolo 35 del Codice (nomina e revoca dell'amministratore giudiziario), stabilisce: che il decreto di nomina del tribunale debba essere motivato; che la nomina, tra gli iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari, avvenga secondo criteri di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi; che prima di assumere l'incarico, l'amministratore deve depositare apposita dichiarazione sugli altri incarichi che sta ancora eseguendo; nuove ipotesi di situazioni ostative alla nomina (come la sottoposizione a pene accessorie previste dalla legge fallimentare o l'aver lavorato alle dipendenze del proposto alla misura di prevenzione); che in caso di gestioni particolarmente complesse possano essere nominati più amministratori giudiziari;

che gli amministratori giudiziari di aziende, nei casi più complessi, devono articolare preventivamente un ufficio di coadiuvazione indicandone i componenti e gli oneri, così da sottoporlo all'autorizzazione del giudice; che l'amministratore svolge le sue funzioni di gestione, custodia e conservazione dei beni anche durante eventuali giudizi di impugnazione.

L'articolo 24 modifica l'articolo 36 del Codice relativo ai contenuti della relazione mensile che l'amministratore giudiziario deve presentare al giudice delegato.

In particolare, è ora previsto: che l'indicazione delle forme più idonee e redditizie dei beni sequestrati sia data anche in relazione alle decisioni del tribunale sulla gestione di aziende sequestrate; che la cancelleria avvisi le parti del deposito della relazione dell'amministratore sia per prenderne visione ed estrarne copia che, eventualmente, per contestare la stima dei beni; il nuovo comma 4 dell'articolo 36 detta la disciplina sull'accertamento peritale sui beni, che avviene solo se le contestazioni motivate sulla stima siano ritenute ammissibili dal tribunale.

L'articolo 25, modificando l'articolo 37 del Codice, relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario: esclude dal versamento al Fondo unico giustizia anche le somme derivanti dall'amministrazione di beni immobili; demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione di tali beni.

L'articolo 26 modifica l'articolo 38 del Codice, ridisegnando il profilo dei compiti che l'Agenzia nazionale svolge attualmente a supporto dell'autorità giudiziaria fino alla confisca di primo grado.

Il nuovo articolo 38, in particolare stabilisce che l'Agenzia nazionale: svolge il suo ruolo di supporto nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca definitiva, sia nei procedimenti di prevenzione che in quelli penali, proponendo al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione; comunica con l'autorità giu-

diziaria per via telematica attraverso il proprio sistema informativo; assume la gestione dei beni dopo la confisca definitiva e fino alla destinazione del bene, avvalendosi di un coadiutore individuato – per evidenti ragioni di economia sistematica – nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale (salvo giustificate eccezioni).

Si prevede una separata e distinta rendicontazione dell'attività di gestione a cui l'amministratore giudiziario è tenuto, per la parte riferibile alla gestione giudiziale e, come coadiutore, per la parte riferibile alla gestione di competenza dell'Agenzia, con separata approvazione del conto di gestione da parte del tribunale e da parte dell'Agenzia.

Per accelerare le richieste di utilizzo dei beni confiscati è previsto che entro un mese (anziché gli attuali sei mesi) dal deposito del decreto di confisca di primo grado l'Agenzia nazionale pubblici nel suo sito internet l'elenco dei beni immobili confiscati.

L'articolo 27 modifica l'articolo 39 del Codice che prevede la titolarità dell'Avvocatura dello Stato per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio degli amministratori giudiziari nelle controversie relative a rapporti relativi a beni sequestrati.

Un nuovo comma 1-*bis* prevede, in via residuale, che possa essere nominato a tale scopo un libero professionista.

Occorre valutare se il professionista in questione sia necessariamente un avvocato del libero foro.

Viene infatti stabilito che, trascorsi 5 giorni dall'inoltro per via telematica da parte dell'amministratore giudiziario all'Avvocatura della richiesta di assistenza legale alla procedura, senza riscontro da parte dell'Avvocato generale dello Stato, il giudice delegato può nominare un libero professionista.

L'articolo 28 modifica l'articolo 40 del Codice sulla gestione dei beni sequestrati coordinandone, anzitutto, il contenuto con quello dell'articolo 26 della proposta di legge in esame (di modifica dell'articolo 38 del Codice), che proroga fino alla confisca

definitiva le funzioni di ausilio e supporto dell'Agenzia nazionale all'autorità giudiziaria per la gestione dei beni.

Si precisa, poi, che gli atti di gestione reclamabili possono essere solo quelli compiuti dall'amministratore giudiziario in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato; si amplia il termine per il reclamo (15 giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto); si prevede che il rito applicabile per il reclamo sia quello camerale di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

L'articolo 29 modifica l'articolo 41 del Codice antimafia, norma centrale del nuovo assetto della gestione delle aziende sequestrate.

Le novità introdotte riguardano: l'obbligo di nominare un amministratore iscritto alla sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari anche ove l'amministrazione riguardi, oltre alle aziende disciplinate dal codice civile (artt. 2555 e ss.), anche le partecipazioni societarie in società controllate (articolo 2359 c.c.); la nomina avviene con decreto motivato del tribunale, la relazione semestrale al tribunale, che deve contenere una particolareggiata analisi sulle possibilità di concreta prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva ora ancorata a numerosi e dettagliati parametri (dal suo grado di caratterizzazione con il proposto e i suoi familiari; la natura dell'attività; modalità e ambiente in cui è svolta; forza lavoro occupata; capacità produttiva e mercato di riferimento); i contenuti dell'eventuale proposta di prosecuzione dell'attività d'impresa (comprendente, in particolare, l'elenco dei creditori, anche titolari di rapporti giuridici pendenti e di coloro che vantano diritti reali personali di godimento e garanzia – come le ipoteche – sui beni aziendali; le persone che lavorano o hanno lavorato in azienda e la natura dei loro rapporti di lavoro; le organizzazioni sindacali che operano all'interno dell'azienda con le loro eventuali proposte per la ripresa dell'attività) tempi rapidi, da parte del giudice delegato, per autorizzare l'amministratore giudiziario a proseguire l'attività (entro 30 gg dall'im-

missione in possesso dell'azienda) o a sospenderla fino alla rivalutazione dopo la prima relazione semestrale; la possibile partecipazione dell'Agenzia nazionale all'udienza camerale in cui il tribunale esamina la prima relazione e decide sulla prosecuzione o meno dell'attività d'impresa (il PM, l'amministratore e l'Agenzia nazionale, vengono sentiti, se compaiono), la non operabilità delle cause di scioglimento delle società per riduzione o perdita del capitale previste dal codice civile dalla data di immissione in possesso dell'amministratore fino all'approvazione del programma di prosecuzione dell'attività; la previsione di un decreto del Ministro della giustizia che dovrà stabilire le modalità semplificate di liquidazione e cessazione dell'impresa ove priva di beni aziendali; nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'attribuzione, nei limiti della quota sequestrata, dei poteri che spettano al socio.

L'articolo 30 modifica l'articolo 42 del Codice in materia di spese, compensi e rimborsi all'amministratore giudiziario. Il riferimento al comma 9 (anziché, quello attuale, al comma 8) dell'articolo 35 del Codice, corregge un difetto di coordinamento delle norme vigenti).

Si segnala come non risulti ancora emanato il decreto del Presidente della Repubblica (previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 14/2010) relativo alle tabelle per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari.

L'articolo 31 della p.d.l. interviene sull'articolo 43 del Codice in materia di rendiconto della gestione stabilendo, per coordinamento con le novità introdotte, che il rendiconto debba essere presentato al giudice all'esito della procedura e comunque dopo la confisca definitiva (attualmente dopo la confisca di primo grado), tenuto conto dei criteri di contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5, del Codice.

L'articolo 32 ha anch'esso natura di coordinamento (cfr articolo 26, comma 1, della p.d.l.), integrando la formulazione dell'articolo 44 del Codice con la previsione della gestione – da parte dell'Ag-

zia nazionale – dei beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e in quelli penali.

È, di conseguenza, abrogato il comma 2 dell'articolo 44 che prevede che l'Agenzia chieda il nullaosta al giudice delegato per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione dei beni (di cui all'articolo 40, comma 3).

L'articolo 33 introduce una più corretta formulazione dell'articolo 45, comma 1, del Codice con la previsione della devoluzione dei beni allo Stato a seguito della irrevocabilità del provvedimento di confisca definitiva (anziché, come ora, della confisca definitiva di prevenzione, revocabile ex articolo 28 del Codice).

L'articolo 34, modificando l'articolo 46 del Codice, integra le ipotesi in cui la restituzione dei beni confiscati può avvenire per equivalente con le ipotesi in cui i beni medesimi siano stati assegnati per finalità sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile.

Nei casi di restituzione per equivalente, il pagamento della somma corrispondente al valore dei beni determinato dal tribunale è posto esclusivamente a carico del Fondo unico giustizia.

L'articolo 35 riguarda il procedimento di destinazione dei beni confiscati. Modificando l'articolo 47 del Codice prevede che il provvedimento di destinazione, in caso di applicazioni della disciplina a tutela dei terzi creditori, è adottato entro 30 gg., anziché dall'approvazione del progetto di riparto, dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti previsto dall'articolo 61, comma 4, del Codice (come modificato dall'articolo 47 della proposta in esame).

L'articolo 36 modifica l'articolo 48 del Codice relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate. In particolare si stabilisce che i beni immobili, in coerenza con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale, sono mantenuti al patrimonio statale ed utilizzati dalla stessa Agenzia, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio (attualmente del Ministro dell'interno). Inoltre, in relazione al trasferimento prioritario al patrimonio de-

gli enti territoriali si sopprime il riferimento alle province e si aggiungono le cooperative a mutualità prevalente senza scopo di lucro agli enti che possono ottenere in concessione, a titolo gratuito, dagli stessi enti un bene immobile confiscato.

L'articolo 37 della proposta di legge modifica l'articolo 51 del Codice prevedendo, al comma 2, che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio il reddito derivante dai beni sequestrati è determinato provvisoriamente ai fini fiscali dall'amministratore giudiziario, tenuto al versamento delle imposte e ai relativi adempimenti dichiarativi a fini fiscali.

L'articolo 38 interviene sull'articolo 52 del Codice in relazione alle condizioni la cui presenza garantisce dalla confisca i diritti di credito dei terzi che risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro o i diritti reali di garanzia costituiti prima del sequestro.

Viene attualmente prevista come condizione, fatti salvi i crediti assistiti da legittime cause di prelazione, « che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati ».

Detta condizione è sostituita, fatta salva la presenza delle citate cause di prelazione, dalla mancata disponibilità di altri beni del preposto su cui esercitare la garanzia patrimoniale idonea a soddisfare il credito.

Per coordinamento con le modifiche introdotte, è poi stabilito che i citati crediti garantiti ed accertati (tramite la relativa verifica giudiziale di cui agli articoli 57 e seguenti del Codice concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono, sulla base delle risultanze della contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale (articolo 37, comma 5, del Codice).

L'articolo 39 modifica l'articolo 53 del Codice, relativo al limite della garanzia patrimoniale dei crediti anteriori al sequestro, prevedendone la soddisfazione da parte dello Stato, una volta verificati, nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati; tale valore (attualmente derivante dalla stima redatta dall'amministratore) risulta dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla loro vendita.

L'articolo 40 introduce nel Codice l'articolo 54-*bis* in materia di pagamento di debiti anteriori al sequestro. La nuova disposizione consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, di procedere al pagamento anche parziale o rateale dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti prima della data del sequestro ritenuti essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa.

Nell'ottica di favorire la prosecuzione dell'attività, è stato altresì previsto, dallo stesso articolo 54-*bis*, che, in sede di redazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività dell'azienda di cui all'articolo 41, il tribunale possa autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti, previa verifica sommaria della buona fede.

L'articolo 41 apporta alcune modifiche all'articolo 55 del Codice in relazione ai rapporti tra procedimento di prevenzione e procedure esecutive individuali.

Attualmente, il comma 2 dell'articolo 55 prevede che le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca e che esse si estinguono in caso di confisca definitiva. Si stabilisce ora che l'eventuale processo esecutivo pendente sul bene sequestrato sia sospeso fino al termine del procedimento di prevenzione e se ne conferma l'estinzione in caso di confisca definitiva. La nuova disposizione disciplina anche le vicende dell'esecuzione in caso di dissequestro del bene, stabilendo che il processo esecutivo debba essere riassunto

entro un anno dall'irrevocabilità del procedimento che ha disposto la restituzione del bene al proposto.

Il testo del comma 3 dell'articolo 55 è infine coordinato con quanto previsto dall'articolo 14 della p.d.l. in relazione ai diritti di intervento in giudizio dei titolari di diritti di garanzia sul bene oggetto di sequestro. Inoltre, è integrato con la previsione della sospensione – fino alla conclusione del procedimento di prevenzione – del giudizio civile già pendente diretto a fare accertare l'esistenza di un diritto reale o personale di godimento o di garanzia da parte di un terzo su di un bene sottoposto a sequestro.

L'articolo 42 interviene sulla disciplina dei rapporti pendenti regolamentata all'articolo 56 del Codice antimafia, prevedendo la sospensione, oltre che dei contratti relativi all'azienda sequestrata, anche di quelli stipulati dal proposto che non siano stati ancora compiutamente eseguiti. È confermata la remissione delle sorti del rapporto contrattuale alla valutazione dell'amministratore giudiziario in ordine alla convenienza alla prosecuzione o allo scioglimento dello stesso. Al fine di garantire la certezza dei rapporti giuridici, viene tuttavia precisato che l'amministratore è tenuto a sciogliere la riserva sulle sorti del contratto entro il termine previsto per il deposito della prima relazione di cui all'articolo 41, comma 1-*bis*, e comunque non oltre sei mesi dall'immissione in possesso. Analoga precisazione riguarda lo scioglimento dal contratto da parte dell'amministratore, che dà diritto al contraente di agire per il risarcimento del danno nei soli confronti del proposto.

Agli articoli 43, 44 e 45 introducono modifiche in materia di accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi, intervenendo sugli articoli 57, 58 e 59 del Codice antimafia.

Come indicato dalla relazione alla proposta di legge «viene previsto un diverso modello procedurale mutuato dall'esperienza del procedimento di verifica dei crediti delineato dagli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare (RD 267 del 1942)».

In particolare, l'articolo 43 modifica l'articolo 57 del Codice e stabilisce inequivocabilmente che la verifica dei crediti avviene dopo la confisca di primo grado, prevedendo termini più brevi per le istanze di accertamento e per l'udienza di verifica. La modifica anticipa, in particolare, la fase di accertamento dei diritti dei terzi sui beni oggetto della misura di prevenzione sia per meglio garantire detti diritti che per permettere all'amministratore giudiziario una più rapida conoscenza della situazione debitoria del proposto, utile in sede di relazione.

L'articolo 44 interviene sull'articolo 58 del Codice, stabilendo che le domande di ammissione ad ulteriori crediti, proposte dai creditori dopo lo spirare del termine perentorio di 60 gg. (di cui all'articolo 57, comma 2) sono essere ammesse non oltre un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (anziché dalla confisca definitiva). Viene, inoltre, precisata l'applicazione, anche in tali ipotesi, della disciplina ordinaria dell'articolo 59 sulla verifica dei crediti.

Sono poi aggiunti due commi all'articolo 58 che prevedono i seguenti obblighi dell'amministratore giudiziario: esaminare le domande, redigere un progetto di stato passivo fornendo conclusioni motivate sull'ammissione o esclusione di ogni domanda di ammissione al credito (comma 5-*bis*); depositare il progetto di stato passivo presso la cancelleria del giudice della prevenzione 20 gg. prima dell'udienza di verifica dei crediti; i creditori, presa visione delle sue conclusioni, possono presentare osservazioni scritte e depositare una documentazione integrativa (comma 5-*ter*).

L'articolo 45 interviene sulla disciplina dell'udienza di verifica dei crediti di cui all'articolo 59 del Codice.

Oltre a modifiche al comma 1 di carattere formale, si precisa al comma 6 la possibilità per tutti i creditori – entro 30 gg. dalla comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto di approvazione dello stato passivo – di ricorrere al tribunale in opposizione dei crediti ammessi, compresi quelli di cui al nuovo articolo 54-*bis* (i crediti per prestazioni di beni o servizi,

sorti prima del sequestro e ritenuti strategici per la prosecuzione dell'attività aziendale; v. ante articolo 40 proposta di legge).

Sono riformulati i commi 8 e 9 in modo da prevedere: limiti alla produzione di nuove prove delle parti al termine dell'istruzione; potranno, infatti, essere prodotte soltanto nuove prove documentali e solo se si provi di non esserne venuti a conoscenza tempestivamente per causa non imputabile alla stessa parte; l'impossibilità, all'esito dell'udienza, di depositare memorie prima della decisione del tribunale (attualmente il tribunale fissa un termine ai fini di tale deposito e decide con decreto nei successivi 60 giorni); rimane la ricorribilità per cassazione del decreto di approvazione dello stato passivo (entro 30 gg. dalla sua notifica).

Tali limiti sono introdotti in relazione all'ampliamento del contraddittorio alla fase preliminare all'udienza di verifica.

Viene, infine abrogato il comma 10 dell'articolo 59 che stabilisce che – anche dopo la confisca definitiva – se sono state presentate domande di ammissione del credito, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue d'ufficio al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.

Gli articoli 46 e 47 della proposta di legge modificano in ampia misura gli articoli 60 e 61 del Codice relativi alle fasi di liquidazione dei beni ed al pagamento dei crediti.

La novità più rilevante in materia è il passaggio della competenza sulla liquidazione e progetto di pagamento dei crediti dall'amministratore giudiziario all'Agenzia nazionale, che vi provvede dopo che la confisca è divenuta irrevocabile.

Nel nuovo articolo 60 del Codice è previsto *ex novo* al comma 1 che, dopo che la confisca è divenuta irrevocabile, l'Agenzia paga i creditori privilegiati ammessi al passivo in ragione delle distinte masse ed ordini di privilegio previsti dalla legge.

Confermando il carattere sussidiario della vendita dei beni mobili, immobili, e aziendali, l'Agenzia nazionale vi provvede

solo in caso di insufficienza delle somme apprese a soddisfare i creditori ammessi al passivo.

È data all'Agenzia nazionale la possibilità di differire di un anno la vendita dei beni ove conti, tramite la redditività dei beni stessi, di reperire le somme necessarie a soddisfare i crediti. La stessa relazione al provvedimento giustifica tale previsione con il fine di evitare che si verificano situazioni in cui si procede alla vendita di beni di consistente valore a fronte di crediti insoddisfatti di importo complessivamente modesto.

Le modifiche al comma 2, relativo alle modalità di vendita dei beni, derivano dalla necessità di coordinamento con la introdotta titolarità in materia dell'Agenzia nazionale e dall'esplicita considerazione, in relazione al valore di stima, anche della relazione di cui all'articolo 41 da parte dell'amministratore giudiziario esperto in gestioni aziendali.

Ad analoghe esigenze di coordinamento rispondono le modifiche del comma 4 e l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 60.

L'articolo 47 modifica l'articolo 61 del Codice, relativo al progetto e al piano di pagamento dei crediti, che come accennato sono trasferiti alla competenza dell'Agenzia nazionale.

Dopo la redazione del progetto di pagamento da parte dell'Agenzia nazionale (come detto, dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile), le novità relative alla procedura consistono nella conseguente soppressione al comma 4 del ruolo del giudice delegato (che attualmente può integrare il progetto di pagamento formato dall'amministratore ordinandone il deposito in cancelleria e dandone comunicazione ai creditori) in favore dell'Agenzia nazionale; sarà, quindi quest'ultima a ordinare il deposito del progetto di pagamento, dandone comunicazione agli stessi creditori.

Si osserva che il deposito dovrebbe risultare di competenza della stessa Agenzia nazionale. Sarebbe inoltre utile precisare se, come sembra, il deposito debba

essere effettuato presso la cancelleria del tribunale che ha ordinato la misura di prevenzione.

Decorso il termine di 10 gg. dalla comunicazione del deposito del progetto e tenuto conto delle osservazioni dei creditori, l'Agenzia forma il piano di pagamento (comma 6).

Il piano è opponibile, in sede civile, davanti alla sezione civile della corte d'appello del distretto della sezione specializzata di prevenzione, introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della proposta di legge (comma 7).

La formulazione del nuovo comma 7 dell'articolo 61 fa supporre la possibilità di opposizione davanti a due giudici diversi; in realtà, sembra che anche il « giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca » sia, a seguito della riforma introdotta, la stessa sezione specializzata di prevenzione costituita presso la corte d'appello distrettuale. Ne deriva che, anche in tale seconda ipotesi, il giudice dell'opposizione è la sezione civile della corte d'appello del distretto. Analoga necessità di riformulazione deriverebbe dal caso in cui il comma 7 intenda, invece, riferirsi ad un'opposizione in sede penale davanti alla citata sezione specializzata di prevenzione.

L'opposizione si svolge in camera di consiglio con il rito sommario di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile.

In presenza di somme contestate, queste vanno accantonate, procedendo all'assegnazione di quelle non controverse. Se non è possibile procedere all'accantonamento l'esecutività dei pagamenti è sospesa fino alla decisione sull'opposizione.

Gli articoli 48 e 49 della proposta intervengono sulla disciplina dei rapporti tra le procedure di prevenzione ed il fallimento, modificando gli articoli 63 e 64 del Codice antimafia che, rispettivamente, disciplinano il caso in cui il sequestro intervenga prima del fallimento e quello in cui, viceversa, prima si ha il fallimento e poi il sequestro di prevenzione.

In particolare, l'articolo 48 della proposta di legge modifica l'articolo 63 del

Codice, in base a cui, in caso di fallimento successivo al sequestro di prevenzione, i beni assoggettati a sequestro o confisca siano esclusi dalla massa attiva del fallimento. Fermo tale principio, la proposta di legge: sottrae al giudice del fallimento il potere di procedere alla verifica dei crediti e dei diritti relativi ai beni oggetto di sequestro, affidando tale compito al giudice delegato del tribunale di prevenzione (ai sensi degli articoli 52 e seguenti del codice); di contro, se tutti i beni che dovrebbero comprendere la massa attiva fallimentare sono sottoposti a sequestro, consente al giudice del fallimento di dichiarare subito chiuso il fallimento; stabilisce che, in caso di revoca del sequestro e della confisca, i beni tornano nella massa fallimentare e dunque riattribuisce al giudice fallimentare il compito di procedere alla verifica dei crediti e dei diritti su tali beni; specifica che, se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, lo stesso viene riaperto, anche se sono trascorsi più di 5 anni dalla dichiarazione di chiusura (termine massimo consentito dalla legge fallimentare); stabilisce che il curatore fallimentare subentra nei rapporti processuale all'amministratore giudiziario.

La proposta di legge consente inoltre all'amministratore giudiziario, se il sequestro riguarda aziende o partecipazioni societarie di maggioranza, di chiedere al tribunale fallimentare l'accesso al concordato preventivo o ad altre procedure di ristrutturazione del debito. In tal caso, se l'obiettivo è la salvaguardia dell'azienda e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione dei debiti potrà prevedere anche la vendita dei beni sottoposti a sequestro.

L'articolo 49 interviene sull'articolo 64 del Codice, che disciplina l'ipotesi di sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento, prevedendo che in tal caso il giudice fallimentare debba disporre la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

Fermo questo principio, la proposta di legge: stabilisce che i diritti e i crediti su

tali beni, anche se già verificati dal giudice del fallimento, debbano essere nuovamente valutati dal giudice del procedimento di prevenzione; afferma che eventuali giudizi di impugnazione relativi a tali beni restano sospesi in attesa dell'esito del procedimento di prevenzione; stabilisce che se il giudice del procedimento di prevenzione valuta positivamente i diritti ed i crediti sui beni oggetto di sequestro, gli stessi potranno essere soddisfatti sui beni oggetto di confisca.

L'articolo 51 della proposta di legge modifica l'articolo 81 del Codice, che disciplina il registro delle misure di prevenzione, attualmente istituito a livello di circondario presso le segreterie delle procure e presso le cancellerie dei tribunali.

Rispetto al quadro normativo vigente, che richiede al PM presso il tribunale circondariale, al questore e al direttore della direzione investigativa antimafia, di far annotare sui registri il nome delle persone nei cui confronti vengono disposti accertamenti personali o patrimoniali, la proposta aggiunge che gli stessi soggetti dovranno dare comunicazione alla sezione specializzata della procura distrettuale della proposta di misura di prevenzione personale o patrimoniale, che sarà depositata presso la cancelleria della sezione specializzata (disciplinata dall'articolo 2 e, per coordinamento, dall'articolo 58 della proposta di legge, al cui commento si rinvia).

La formulazione dell'articolo 81 del Codice dovrebbe essere coordinata con l'attribuzione anche al Procuratore nazionale antimafia della competenza a proporre misure di prevenzione sia personali che — ai sensi dell'articolo 8 della proposta di legge — patrimoniali.

Si ricorda, sul punto, che la relazione finale della citata Commissione Garofoli suggeriva l'istituzione di un registro unico nazionale da collocare presso la Direzione nazionale antimafia. La misura, secondo la Commissione, « migliorerebbe l'accesso alle informazioni, rendendo al contempo più efficace il raccordo tra autorità giudiziarie e forze di polizia ».

Gli articoli 52 e 53 della proposta di legge intervengono sul libro II del Codice antimafia, che tratta della documentazione antimafia. In particolare, sono modificati gli articoli 91 e 93 del Codice, inseriti nel Capo IV, relativo all'informazione antimafia.

In particolare, con le modifiche all'articolo 91 del Codice, l'articolo 52: sopprime la disposizione in base alla quale il prefetto attualmente può, previa richiesta dell'interessato, aggiornare l'esito dell'informazione antimafia quando vengono meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa; tale previsione è ora sostituita da tre nuovi commi (da 5-bis a 5-quater), attraverso i quali si disciplina il procedimento che deve seguire il prefetto per provvedere all'aggiornamento dell'informazione antimafia interdittiva. Il procedimento si attiva su istanza dell'interessato o d'ufficio: nel primo caso, alla richiesta motivata dell'interessato fanno seguito gli accertamenti del prefetto (che potrà avvalersi dei gruppi interforze) e la sua decisione; il prefetto provvede invece d'ufficio, trascorsi 24 mesi dall'emissione dell'interdittiva ovvero quando vengono meno le circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le modifiche all'articolo 93 del Codice, introdotte dall'articolo 53 della proposta di legge, invece, rendono obbligatorio per il prefetto sentire l'interessato prima di emettere l'informazione antimafia interdittiva e consentono sempre agli auditi di produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile ai fini della decisione prefettizia.

Gli articoli da 54 a 57 della proposta di legge modificano le disposizioni del Codice antimafia relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Libro III, titolo II, artt. 110-114).

In particolare, l'articolo 54 modifica l'articolo 110 del Codice, relativo a sede e compiti dell'Agenzia a cui sono apportate le seguenti novità: la sede principale è

spostata da Reggio Calabria a Roma; a Reggio Calabria resta la sede secondaria; la vigilanza sull'Agenzia è tolta al Ministro dell'interno, per essere attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri; le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni dell'Agenzia provengono da flussi di scambio (bidirezionali) che l'Agenzia intrattiene con il Ministero della giustizia, le autorità giudiziarie, le prefetture, gli enti locali, Equitalia e le altre agenzie fiscali, gli amministratori giudiziari. A tal fine si applica lo specifico regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 2011)¹; l'ausilio che l'Agenzia deve dare all'autorità giudiziaria nell'amministrazione dei beni sequestrati (tanto nel procedimento di prevenzione, quanto nel procedimento penale) deve essere finalizzato a consentire l'assegnazione provvisoria del bene immobile e dell'azienda; l'amministrazione e destinazione dei beni da parte dell'Agenzia è compito che matura a seguito della definitività del provvedimento di confisca, tanto nell'ambito della confisca di prevenzione, quanto nell'ambito della confisca penale.

L'articolo 55 interviene sugli organi dell'Agenzia, modificando l'articolo 111 del Codice.

Le novità introdotte all'articolo 111 prevedono: che il Direttore dell'Agenzia debba essere scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza specifica almeno quinquennale nella gestione dei beni e delle aziende. Possono essere selezionati per questo incarico prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società o magistrati (che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità). Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; che il Consiglio direttivo, presieduto dal Direttore, è composto – oltre che da 2 magistrati e 2 esperti in gestione aziendale – anche da un esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali. Alla nomina del Consiglio si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; che anche il Collegio dei revisori

è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; che tra gli organi dell'Agenzia sia aggiunto il Comitato consultivo e di indirizzo, presieduto dal Direttore e così composto: un esperto in materia di politica di coesione territoriale (nominato dalla Presidenza del Consiglio); un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante del Ministero del lavoro; un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale – PON (designato dal Ministero dell'Interno); un rappresentante del Ministero dell'istruzione; un rappresentante delle regioni (designato dalla Conferenza delle regioni); un rappresentante dei comuni (designato dall'ANCI); un rappresentante delle associazioni potenzialmente destinatarie dei beni (nominato dal Ministro del lavoro, con rotazione semestrale); un rappresentante dei sindacati; un rappresentante delle cooperative; un rappresentante dei datori di lavoro. Alle riunioni del Comitato consultivo possono essere invitati a partecipare anche i rappresentanti degli enti locali ove sono localizzati i beni oggetto di sequestro e confisca. In nessun compenso spetta ai componenti del Comitato consultivo mentre i compensi degli altri organi sono disciplinati con DPCM.

L'articolo 56 novella l'articolo 112 del Codice, rivedendo nello specifico i compiti dei diversi organi dell'Agenzia. Rispetto al testo vigente, la proposta A.C. 2737 stabilisce che il Direttore dell'Agenzia deve convocare il Comitato consultivo e il Consiglio direttivo con frequenza periodica e, altrettanto periodicamente, deve riferire al Presidente del Consiglio dei ministri (che sostituisce la figura del Ministro dell'Interno). La nuova formulazione dell'articolo 112 specifica inoltre: che in attesa del provvedimento definitivo di confisca l'Agenzia offre il suo ausilio all'autorità giudiziaria nelle attività di gestione dei beni; nello svolgimento di tali attività, il prefetto può essere delegato dall'Agenzia ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario; che le prefetture supportano l'attività dell'Agenzia istituendo al proprio interno nuclei composti da funzionari esperti, anche provenienti da altre ammi-

nistrazioni, nonché, se necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni; che l'Agenzia svolge i propri compiti con delibera del Consiglio direttivo, sentito il Comitato consultivo; che è compito dell'Agenzia utilizzare i flussi informativi che gestisce per facilitare la collaborazione tra tutti gli operatori al fine di favorire l'attività delle aziende sequestrate o confiscate. A tal fine, l'Agenzia può supportare l'amministratore giudiziario nella scelta tra la prosecuzione dell'attività commerciale e la liquidazione dell'azienda e può stipulare protocolli d'intesa con le associazioni interessate per fornire le aziende di professionalità necessarie alla prosecuzione delle attività di impresa; può inoltre predisporre protocolli con ABI e banca d'Italia per la rinegoziazione dei rapporti bancari con le aziende sequestrate o confiscate; che l'Agenzia deve emanare linee guida tanto per la gestione dei beni sequestrati quanto per la confisca; che, in particolare, il Comitato consultivo esprime pareri sugli atti dell'Agenzia, e ogni qualvolta richiesto, presenta proposte e svolge un ruolo di intermediazione tra gli amministratori giudiziari e gli enti locali, le associazioni e le cooperative eventualmente interessati a farsi carico dei beni immobili oggetto di sequestro e confisca.

L'articolo 57 interviene sull'articolo 113 del Codice, relativo all'organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia, per affermare l'esigenza che il personale dell'Agenzia sia selezionato con riguardo alla specifica competenza in materia di gestione delle aziende e di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei.

La proposta di legge non modifica l'articolo 113-bis del Codice, che disciplina l'organico dell'Agenzia e l'inquadramento del suo personale, nonostante le critiche mosse a questa disposizione della Commissione antimafia.

Da ultimo, l'articolo 58 della proposta di legge modifica, con finalità di coordinamento, le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e l'ordinamento giudiziario.

In particolare, la novella alle disposizioni di attuazione del codice di rito interviene sull'articolo 146-*bis*, relativo alla partecipazione al dibattimento a distanza, per consentire l'impiego di tali modalità anche nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, quando l'interessato sia detenuto in un luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

L'intervento sull'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), invece, va letto in combinato con l'articolo 2 della proposta, relativo all'istituzione delle sezioni o collegi specializzati per i procedimenti di prevenzione.

In particolare, modificando l'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, la proposta prevede che presso ogni tribunale distrettuale siano istituite sezioni o individuati collegi per trattare – in via esclusiva – i procedimenti di prevenzione; che presso i tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere siano istituite sezioni distaccate di tali sezioni (ovvero della sezione di Palermo e della sezione di Napoli).

Il nuovo comma 2-*sexies* dell'articolo 7-*bis* disciplina quindi le modalità di copertura di tali sezioni e collegi (ai quali è riconosciuta priorità), demandando al CSM il compito di individuare il numero dei magistrati assegnati, che comunque non potranno essere in numero inferiore a tre.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base (*vedi allegato*).

Giulia SARTI (M5S) ritiene che, considerati gli intrecci con il disegno di legge del Governo in materia di criminalità organizzata all'esame del Senato e con la proposta di legge C. 2737 Bindi all'esame della Commissione Giustizia, sia opportuno costituire un Comitato ristretto che esamini preliminarmente gli emendamenti per trovare poi un raccordo tra le diverse normative.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver condiviso l'intervento della collega Giulia Sarti ed aver ricordato che la settimana in corso e quella successiva prevedono l'esame di provvedimenti inseriti nel calendario dell'Assemblea, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 del codice di procedura penale;

2) aggiungere, infine, il seguente periodo: « La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4. »;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: « lettera i) » sono inserite le seguenti: « e lettera l) »;

2) dopo le parole: « sono attribuite » è inserita la seguente: « anche »;

3) dopo le parole: « la persona » sono inserite le seguenti: « risulta dimostrare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. »;

4) le parole: « presso il tribunale competente » sono sostituite dalla seguente: « proponente »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il presidente del tribunale assicura che il collegio sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze. »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali. ».

Conseguentemente:

a) all'articolo 4. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente: l) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo I, del codice penale che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b). »;

b) dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

ART. 5-bis.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta).

1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 del codice di procedura penale.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2. »

1. 10. Berretta.

Sopprimere il comma 1.

1. 24. Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 7.

(Procedimento applicativo).

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito

della proposta o laddove richiesto, del parere del procuratore distrettuale o del decorso del termine fissato dall'articolo 5-bis, comma 2, per esprimerlo. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. del codice di procedura penale, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mozzini tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto.

5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

8. Qualora il Tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il Presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. del codice di procedura penale.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

11. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.

12. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

13. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma precedente, il sequestro perde efficacia se entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

14. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

15. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

16. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 15, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

17. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 disp. all. del codice di procedura penale. ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1. 1. Bindi.

Sopprimere il comma 2.

1. 25. Il Relatore.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

ART. 17.

(Titolarità della proposta).

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371 -bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

1. 2. Bindi.

Sopprimere il comma 3.

1. 26. Il Relatore.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

ART. 20.

(Sequestro).

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che osso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui c respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

4. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia subito dopo la loro esecuzione.

1. 3. Bindi.

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1 dopo le parole: « costituiscono il reimpiego » sono inserite

le seguenti: « ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. ».

*** 1. 11.** Berretta.

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1 dopo le parole: « costituiscono il reimpiego » sono inserite le seguenti: « ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. ».

*** 1. 19.** Pagano.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: all'intero complesso aziendale *con le seguenti:* a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile. ».

1. 12. Berretta.

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2 dopo le parole: « direttamente o indirettamente » sono inserite le seguenti: « o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese. ».

*** 1. 13.** Berretta.

Al comma 3 sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, dopo le parole: « direttamente o indirettamente » sono inserite le seguenti: « o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le

annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese ».

* **1. 20.** Pagano.

Al comma 3, lettera d) il capoverso 3-ter sostituito dal seguente:

3-ter. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia subito dopo la loro esecuzione.

** **1. 14.** Berretta.

Al comma 3, lettera d) il capoverso 3-ter è sostituito dal seguente:

3-ter. Il decreto di sequestro ed il provvedimento di revoca, anche parziale del sequestro, sono comunicati, anche in via telematica, all'agenzia subito dopo la loro esecuzione.

** **1. 21.** Pagano.

Sopprimere il comma 4.

1. 27. Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

ART. 23.

(Procedimento applicativo).

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad

intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la tassazione dell'udienza in camera di consiglio.

3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

1. 4. Bindi.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 24.

(Confisca).

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e

34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma I, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili, il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2. e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 c 2. quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo ».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

1. 5. Bindi.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

1. 28. Il Relatore.

Al comma 5, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: , anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

*** 1. 15.** Berretta.

Al comma 5, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: , anche se oggetto di condono o di definizione anticipata del contenzioso tributario. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

*** 1. 22.** Pagano.

Al comma 5, lettera b), capoverso, sopprimere le parole: , o comunque tali da assicurare il controllo della società.

1. 29. Il Relatore.

Al comma 5, lettera b), capoverso 1-bis, le parole: all'intero complesso aziendale sono sostituire dalle seguenti: a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile.

1. 16. Berretta.

Al comma 5 sopprimere la lettera c).

1. 30. Il Relatore.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2 dopo le parole: direttamente o indirettamente sono aggiunte le seguenti: , per il tempo necessario per la

decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

***1. 18.** Berretta.

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2 dopo le parole: direttamente o indirettamente, sono aggiunte le seguenti: per il tempo necessario per la decisione definitiva su istanza di ricusazione presentata dal difensore nonché per il tempo decorrente dalla morte del proposto intervenuta durante il procedimento, fino alla identificazione ed alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, e durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

***1. 23.** Pagano.

Al comma 5 sopprimere la lettera d).

1. 31. Il Relatore.

Al comma 6, capoverso « ARTICOLO 25 » apportare le seguenti modifiche:

al comma 1 sopprimere le parole: di legittima provenienza;

al comma 2 sopprimere le parole: di legittima provenienza.

1. 8. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Sopprimere il comma 7.

1. 32. Il Relatore.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. L'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

ART. 27.

(Comunicazioni e impugnazioni).

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza è stata riproposta nei motivi di impugnazione ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore distrettuale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 13.

2-ter. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro diven-

gono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale, salvi i casi in cui il procuratore della Repubblica richieda, per giustificati motivi, che gli stessi rimangano segreti.

5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza a fini fiscali.

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.

1. 6. Bindi.

Sostituire il comma 8, con il seguente:

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Al comma *1-bis* dell'articolo 146-*bis* del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo le parole « e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « nonché nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

1. 7. Bindi.

Al comma 8, capoverso « ARTICOLO 34-bis », al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

al terzo periodo sostituire le parole con cadenza annuale con le seguenti: con cadenza semestrale;

al terzo periodo, dopo le parole con cadenza annuale a tale organo aggiungere le seguenti: all'Agenzia.

1. 9. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

1. All'articolo 7-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*quinquies* è inserito il seguente:

« 2-*sexies*. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni ovvero individuali collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura ».

2. 1. Bindi.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 21.

(Esecuzione del sequestro).

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario.

2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell'articolo 35, comma 1, sentito l'amministratore giudiziario, valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59 ».

3. 1. Bindi.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.

*3. 10. Il relatore.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: e di funzionari dell'Agenzia.

*3. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, lettera b) punto 2) dopo le parole: e a tutti agli oneri sono inserite le seguenti: , compreso il pagamento di oneri fiscali,.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) capoverso 2-bis dopo le parole: e a tutti agli oneri sono inserite le seguenti: , compreso il pagamento di oneri fiscali.

3. 4. Berretta.

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-quarter, al primo periodo sopprimere le parole: , con citazione anche dell'Agenzia.

3. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 35.

(Nomina a revoca dell'amministratore giudiziario).

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In (al caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.

3. Non possono essere nominale le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del

giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato ».

2. L'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 36.

(Relazione dell'amministratore giudiziario).

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra

quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti c.p.p. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato ».

3. L'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 37.

(Compiti dell'amministratore giudiziario).

1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende e dalla amministrazione dei beni immobili, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuali nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annoa analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36 ».

4. L'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 38.

(Compiti dell'Agenzia).

1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irre-

vocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo.

3. Dopo che il provvedimento di confisca diviene irrevocabile, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia provvederà all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3 ».

5. L'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 39.

(Assistenza legale alla procedura).

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.

2. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista ».

6. L'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 40.

(Gestione dei beni sequestrati).

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agen-

zia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma *5-ter* affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma *5-ter*, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 ».

4. 1. Bindi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01) All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: « amministratore giudiziario. » sono aggiunte le seguenti: « Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i

complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente. »;

b) al comma 2, dopo le parole: « amministratori giudiziari. » sono aggiunte le seguenti: « secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi fra gli amministratori; è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso »;

c) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « pubblici ufficiali » sono aggiunte le seguenti: « o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, »;

2) dopo le parole: « di prevenzione » sono aggiunte le seguenti: « o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. »;

3) dopo le parole: « le funzioni » sono aggiunte le seguenti: « di coadiutore o di diretta collaborazione. »;

4) dopo le parole: « dell'amministrazione giudiziario » sono aggiunte le seguenti: « nell'attività di gestione. »;

d) il comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sono la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto in-

terno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.»;

e) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « di provvedere » sono aggiunte le seguenti: « alla gestione. »;

2) dopo le parole: « beni sequestrati » sono aggiunte le seguenti: « anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, »;

f) al comma 8, dopo le parole: « della gestione » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi dell'articolo 43. »;

g) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma primo del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'Agenzia, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. La presente disposizione ha efficacia novativa per tutti gli incarichi di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'Agenzia in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

4. 5. Berretta.

Al comma 1 sono apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al punto 1) premettere il seguente:

« 01) al comma 1 dopo le parole: “dalla nomina” sono aggiunte le seguenti: “ovvero entro il maggior termine concesso dai giudice delegato,”;

b) dopo il punto 1) inserire il seguente:

« 1-bis) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni in sequestro, specificando i crediti che originano da rapporti necessari e quelli che riguardano rapporti esauriti ovvero non provati o non funzionali alla gestione produttiva dei beni in sequestro. Per i rapporti necessari si applica l'articolo 56 comma 3-bis del presente decreto;”;

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: « per non più di novanta giorni » sono soppresse e, al secondo periodo, sostituire le parole: « con la frequenza stabilita dal giudice » con le seguenti: « se richiesto dal giudice delegato e con la frequenza dallo stesso indicata, »;

3) *alla lettera c) dopo le parole: sentite le parti, aggiungere le seguenti: se non le ritiene inammissibili, e aggiungere in fine il seguente periodo: Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.*

* 4. 6. Berretta.

Al comma 1 sono apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al punto 1) premettere il seguente:

« 01) al comma 1 dopo le parole: “dalla nomina” sono aggiunte le seguenti: “ovvero entro il maggior termine concesso dai giudice delegato,”;

b) dopo il punto 1) inserire il seguente:

« 1-bis) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui

beni in sequestro, specificando i crediti che originano da rapporti necessari e quelli che riguardano rapporti esauriti ovvero non provati o non funzionali alla gestione produttiva dei beni in sequestro. Per i rapporti necessari si applica l'articolo 56 comma 3-bis del presente decreto;»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: « per non più di novanta giorni » sono soppresse e, al secondo periodo, sostituire le parole: « con la frequenza stabilita dal giudice » con le seguenti: « se richiesto dal giudice delegato e con la frequenza dallo stesso indicata, »;

3) alla lettera c) dopo le parole: sentite le parti, aggiungere le seguenti: se non le ritiene inammissibili, e aggiungere in fine il seguente periodo: Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.

* 4. 8. Pagano.

Al comma 1, lettera a), premettere il seguente numero:

01) al comma 1, dopo le parole: « , una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. » aggiungere le seguenti: « La relazione viene inviata anche alla Direzione Nazionale Antimafia.

4. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) All'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

« 1) dopo le parole: “gestione di aziende” sono aggiunte le seguenti: “e dalla amministrazione dei beni immobili;”;

2) dopo le parole: “dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.” inserire il seguente periodo: “Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili ».”.

4. 7. Berretta.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria ove espressamente richiesto da quest'ultima, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. »;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 2 dopo le parole: « per via telematica » inserire al seguente: « tutti » e sostituire le parole: « e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. » con le seguenti: « . L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informatico. »;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dopo la notificazione del provvedimento di cui all'articolo 45, comma 2,;

l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.»;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione sottoposto ad approvazione della medesima Agenzia.»;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

6) dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) i commi 6 e 7 sono soppressi.

* 4. 11. Berretta.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fino alla confisca definitiva nei procedimenti di prevenzione e fino alla irrevocabilità della confisca disposta nei procedimenti penali, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria ove espressamente richiesto da quest'ultima, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112 del presente decreto legislativo, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 2 dopo le parole: « per via telematica » inserire al seguente: « tutti » e sostituire le parole: « e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. » con le seguenti: « . L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informatico. »;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Dopo la notificazione del provvedimento di cui all'articolo 45, comma 2, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sus-

sistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.»;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 12 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione sottoposto ad approvazione della medesima Agenzia.»;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado e d'intesa con l'autorità giudiziaria procedente, pubblica nel proprio sito *internet* l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;

6) dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) i commi 6 e 7 sono soppressi.

* 4. 9. Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3 dopo le parole: « da tecnici o da altri soggetti qualificati »

aggiungere le seguenti: « i cui nominativi siano presenti in un apposito albo di professionalità ».

4. 4. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

Conseguentemente, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi ».

4. 10. Il Relatore.

ART. 5.

1. L'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 41.

(Gestione delle aziende sequestrate).

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto le aziende disciplinate dagli articoli 2555 e seguenti del codice civile o le partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari ed è nominato dal tribunale con decreto motivato. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità

produttiva e del mercato di riferimento. Ove non sia possibile predisporre un programma di prosecuzione o di ripresa, l'amministratore giudiziario propone la messa in liquidazione dell'impresa.

1-*bis*. Nella proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario indica l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario indica altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

1-*ter*. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario viene autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma di cui al comma 1-*quater*, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-*quater*. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1 depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, del-

l'Agenzia e dell'amministratore giudiziario che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato ed impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-*quinquies*. Non operano le cause di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-*duodecies* del codice civile dalla data di immissione in possesso sino alla approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446 comma 2 e comma 3, 2447, 2482-*bis* comma 4, comma 5 e comma 6, e 2482-*ter* del codice civile.

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.

4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa, in

particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi della impresa in sequestro ».

5. 1. Bindi.

Al comma 1, lettera a), al secondo periodo, sopprimere le parole: che provvede a informare le associazioni di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di commercio ».

5. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente capoverso:

1-sexies. Non opera la causa di scioglimento delle società sottoposte a sequestro per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile dalla data di immissione in possesso lino all'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile.

5. 3. Il Relatore.

Al comma 1, lettera d), sostituire l'alinea con il seguente: Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo:.

5. 4. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Bindi.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso ART. 4-bis, comma 3, dopo le parole: di prosecuzione inserire le seguenti: o di ripresa.

7. 4. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo. In tal caso l'Erario è garantito da garanzie reali sui beni aziendali o sui beni del proposto.

7. 5. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, deve rimborsare gli importi prelevati dal Fondo. A garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, è prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Erario.

7. 1. Bindi.

Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, comma 6, dopo le parole: gli importi prelevati dal Fondo, aggiungere le seguenti; secondo le condizioni e i tempi definiti dal decreto di cui al comma 3.

7. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso ART. 41-bis, sopprimere il comma 8.

7. 8. Il Relatore.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 8.

(Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria lino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;

b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato « codice antimafia »;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del codice antimafia;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) del presente comma siano esclusi: i dipendenti che siano oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

d) ai fini di cui alla lettera c), l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà

attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;

e) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

f) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera *b)*, tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

g) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;

h) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b)* del presente comma;

i) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

l) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sot-

toposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

m) nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

n) sia istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo di garanzia per il credito alle aziende sottoposte a sequestro o confisca e sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di seguito denominato «Fondo», che abbia come principali obiettivi in favore delle predette aziende:

1) la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo;

2) la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

3) il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per la ristrutturazione aziendale;

4) la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, ad esclusione dei lavoratori che siano nelle condizioni di cui alla lettera *b)*;

o) il Fondo sia articolato in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità;

p) il Governo fissi le modalità di accesso al Fondo e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato e dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività di impresa previsti dall'articolo 41 del codice antimafia;

q) le spese di funzionamento delle sezioni del Fondo siano coperte, per una parte, da una quota delle risorse intestate

al Fondo unico giustizia, comprese le somme di cui all'articolo 48, commi 1, lettera b), 4 e 9, del codice antimafia, e successive modificazioni, per una parte con un contributo a carico di tutti gli istituti bancari e per una parte a carico della Cassa depositi e prestiti Spa, assicurando, per la restituzione, un tasso agevolato;

r) in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale o del proposto a favore dell'Era-rio;

s) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del codice antimafia;

t) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

u) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

v) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai

sensi dell'articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dal l'amministratore giudiziario di cui alla lettera s) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

z) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri fra i soggetti di cui alla lettera b); che non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b);

aa) le agevolazioni relative al Fondo e alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate o confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, che esercitano il diritto di prelazione.

4. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la

destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata « Agenzia », in conformità a quanto disposto dal codice antimafia e alle funzioni attribuite alla stessa Agenzia in materia di destinazione dei beni confiscati e di ausilio all'autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una dotazione organica dell'Agenzia adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscati in carico alla stessa Agenzia;

b) ripartire il personale dell'Agenzia tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del codice antimafia, e successive modificazioni, e prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende e di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

c) prevedere la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera b) e in numero non superiore al personale della dotazione organica stabilita ai sensi della lettera a).

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 del presente articolo abrogato l'articolo 113-bis del codice antimafia.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10 e 11.

8. 1. Bindi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Delega in materia di premialità fiscale e contributiva).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;

b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato « codice antimafia »;

c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma I, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previa elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del codice antimafia;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) del presente comma siano esclusi: i dipendenti che siano oggetto di indagini con-

nesse o pertinenti al reato di associazione mafioso o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del codice antimafia si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;

d) ai fini di cui alla lettera *c)*, l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominali in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;

e) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;

f) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera *b)*, tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;

g) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione

presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;

h) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera *b)* del presente comma;

i) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;

l) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;

m) nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;

n) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del codice antimafia;

o) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e che l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefici da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;

p) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;

q) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera n) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e che, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;

r) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b); che non possano accedere ai benefici di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b);

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3 del presente articolo è abrogato l'articolo 113-bis del codice antimafia.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 9, 10, e 11.

8. 10. Il Relatore.

Al comma, capoverso « ARTICOLO 41-ter », sopprimere il comma 1.

8. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma, capoverso « ART. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate) » dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori di cui all'articolo 41-octies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prestano supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate.

* **8. 4.** Vignali.

Al comma, capoverso « ART. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate) » dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli imprenditori di cui all'articolo 41-octies del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che prestano supporto tecnico, a titolo gratuito, alle aziende sequestrate o confiscate.

* **8. 3.** Squeri, Sarro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Rating di legalità).

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, c successive modificazioni, le parole: « che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singolo impresa o al gruppo di appartenenza », sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso « ART. 41-ter (Misure a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate) », comma 1, sopprimere le parole: prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti.

8. 02. Vignali.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Rating di legalità).

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, le parole: « che raggiungono un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito o alla singola impresa o al gruppo di appartenenza », sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 1, capoverso « ART. 41-TER (MISURE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE) », COMMA 1, SOPPRIMERE LE PAROLE: PRESCINDENDO DAI LIMITI DI FATTURATO IVI PREVISTI.

8. 01. Squeri, Sarro.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso « ART. 41-sexies, sopprimere i commi 2 e 3.

11. 1. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Bindi.

Al comma 1, capoverso « ART. 41-septies, comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-his) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;.

12. 7. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso « ART.41-septies (Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate), comma 2, lettera c), le parole: , ogni quattro mesi sono soppresse.

* **12. 5.** Vignali.

Al comma 1, capoverso « ART. 41-septies (Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate), comma 2, lettera c), le parole: , ogni quattro mesi sono soppresse.

* **12. 4.** Squeri, Sarro.

Al comma 1, capoverso « ART. 41-septies, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

g) un rappresentante del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia competente per territorio.

12. 3. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Al comma 1, capoverso « ART. 41-septies, comma 4, sopprimere le seguenti parole: rappresentative sul piano nazionale.

12. 2. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 1. Bindi.

Al comma 1, capoverso « ART. 41-octies (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o, inserire le seguenti parole: non definitivamente;

b) al comma 2 sostituire la parola: diciotto con la parola: dodici e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, delle misure di cui al precedente articolo 41-ter.

*** 13. 2. Squeri, Sarro.**

Al comma 1, capoverso « ART. 41-octies (Supporto delle aziende sequestrate o confiscate), apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o, inserire le seguenti parole: non definitivamente;

b) al comma 2 sostituire la parola: diciotto con la parola: dodici e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, delle misure di cui al precedente articolo 41-ter.

*** 13. 4. Vignali.**

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART.14-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. L'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 43.

(Rendiconto di gestione).

1. All'esito della procedura e comunque dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5 ».

2. L'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 44.

(Gestione dei beni confiscati).

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione e nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 del medesimo articolo.

14. 01. Bindi.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Bindi.

ART. 17.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 48.

(Destinazione dei beni e delle somme).

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvente, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

3. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato, l'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'alto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabile dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di

cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e a cooperative a mutualità prevalente, senza scopo di lucro. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati da gli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agen-

zia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera *b)*, affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978,

n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera *b)*;

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante tratta-

tiva privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

17. 1. Bindi.

Al comma 1, lettera b), prima del numero 1) inserire il seguente:

01) sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche ».

Al comma 1, lettera b), numero 1), prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) al primo periodo dopo la parola « sociali » sono inserite le seguenti: « ov-

vero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, ».

17. 10. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17. 1. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Bindi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18.

(Delega per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata « Agenzia », in conformità a quanto disposto dal codice antimafia e alle funzioni attribuite alla stessa Agenzia in materia di destinazione dei beni confiscati e di ausilio all'autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una dotazione organica dell'Agenzia adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscati in carico alla stessa Agenzia;

a-bis) istituire presso l'Agenzia:

1) un Fondo destinato a rendere utilizzabili i beni confiscati prima della destinazione disposta ai sensi dell'articolo 48 e per il sostegno dei soggetti assegnatari di beni immobili previste dall'articolo 48 comma 3 lettera *c*);

2) un Fondo destinato a soddisfare i creditori riconosciuti in buona fede non ricompresi nel riparto delle somme ricavate all'esito della vendita prevista dall'articolo 60.

a-ter) alimentare i fondi di cui alla lettera *a-bis*):

a) in parte attraverso una riduzione dell'aggio riconosciuto a Equitalia Giustizia, determinato con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) in parte con una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi del presente decreto, versati annualmente allo Stato da Equitalia Giustizia ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera *a*) e dall'Agenzia Nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1;

a-quater) prevedere che le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni siano stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia nazionale;

b) ripartire il personale dell'Agenzia tra le diverse qualifiche, dirigenziali e no, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del codice antimafia, e successive modificazioni, e prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende e di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

c) prevedere la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera *b*) e in

numero non superiore al personale della dotazione organica stabilita ai sensi della lettera *a*).

18. 10. Il Relatore.

ART. 19.

Sopprimere le lettere b), c), d), e).

19. 1. Bindi.

Dopo inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 52.

(Diritti dei terzi).

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei crediti salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.

2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico.

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono pre-

feriti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.

7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. ».

19. 2. Bindi.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 56.

(Rapporti pendenti).

1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda

sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro debba essere in tutto o in parte ancora eseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, comma 1-*bis* e comma 1-*ter*, e, in ogni caso, entro sei mesi dalla immissione in possesso.

2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.

5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-*bis* del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo. ».

20. 1. Bindi.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

20. 3. Il Relatore.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 53.

(Limite della garanzia patrimoniale).

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi. ».

2. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserire il seguente:

« ART. 54-*bis*.

(Pagamento di debiti anteriori al sequestro).

1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti. ».

3. L'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 55.

(Azioni esecutive).

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.

2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per quali interviene decreto di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.

4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca. ».

4. L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 57.

(Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti).

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi

quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.

3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 5, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. ».

5. L'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 58.

(Domanda del creditore).

1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) le generalità del creditore;

b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale proce-

dente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

6. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.

7. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, lino a cinque giorni prima dell'udienza. ».

6. L'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 59.

(Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo).

1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza

dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione

2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.

3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi. Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.

8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione. ».

7. L'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 60.

(Liquidazione dei beni).

1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.

3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta

irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. ».

8. L'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 61.

(Progetto e piano di pagamento dei crediti).

1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati, al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia;

3. Sorto considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.

4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscate.

6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile. ».

9. L'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 63.

(Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro).

1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*) e comma 3 del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 207.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

9. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 48. ».

10. L'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 64.

(Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento).

1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.

3. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.

4. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

5. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

7. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

8. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi

nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.

9. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7. ».

21. 1. Bindi.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

21. 14. Il Relatore.

Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « All'udienza » sono aggiunte le seguenti: « fissata per la verifica dei crediti »;

2) le parole: « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

3) la parola: « sommariamente » è sostituita dalla seguente: « succintamente ».

2) *alla lettera d) dopo il punto 2) è inserito il seguente:*

« 2-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis. ».

3) *la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) al comma 8:

1) dopo le parole: « All'udienza » sono inserite le seguenti: « , con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e dell'Agenzia, »;

2) le parole: « , chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova » sono sostituite dalle seguenti: « e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile. »;

3) il secondo periodo è soppresso. ».

4) *dopo la lettera f) inserire la seguente:*

f-bis) al comma 9:

1) le parole: « Esaurita l'istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « All'esito »;

2) le parole « fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, » sono soppresse. ».

* **21. 7.** Berretta.

Al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « All'udienza » sono aggiunte le seguenti: « fissata per la verifica dei crediti »;

2) le parole: « dell'amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia »;

3) la parola: « sommariamente » è sostituita dalla seguente: « succintamente ».

2) *alla lettera d) dopo il punto 2) è inserito il seguente:*

« 2-bis). è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tutti i creditori possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis. ».

3) *la lettera f) è sostituita dalla seguente:*

f) al comma 8:

1) dopo le parole: « All'udienza » sono inserite le seguenti: « , con la parte-

cipazione facoltativa del pubblico ministero e dell’Agenzia, »;

2) le parole: « , chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova » sono sostituite dalle seguenti: « e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuto in possesso tempestivamente per causa a lei non imputabile. »;

3) il secondo periodo è soppresso. ».

4) *dopo la lettera f) inserire la seguente:*

f-bis) al comma 9:

1) le parole: « Esaurita l’istruzione » sono sostituite dalle seguenti: « All’esito »;

2) le parole « fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, » sono soppresse. ».

* **21. 15.** Pagano.

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a) le parole:* Conclusa l’udienza di verifica, l’Agenzia provvede alla liquidazione dei beni mobili, anche registrati, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo il giudice delegato fissa tempi e le modalità per la liquidazione dei beni *sono sostituite dalle seguenti:* Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l’Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell’ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L’Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d’azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al

pagamento dei crediti, l’Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 2:

1) le parole: « dall’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando » sono sostituite dalle seguenti: « dall’Agenzia con »;

2) le parole: « dalla relazione » sono sostituite dalle seguenti: « dalle relazioni »;

3) dopo le parole: « articolo 36 » inserire le seguenti: « e 41 ».

3) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

b-bis) al comma 3 le parole: « comma 5, ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « comma 14 »;

4) *la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

d) il comma 5 è soppresso.

21. 8. Berretta.

Al comma 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a) le parole:* le parole « l’amministratore giudiziario » sono sostituite dalle seguenti: « l’Agenzia » *sono sostituite dalle seguenti:* il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l’Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. »;

2) *dopo la lettera a) inserire la seguente:*

a-bis) al comma 4:

1) le parole: « Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l’Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti » sono sostituite dalle seguenti: « L’Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, »;

2) le parole: « in cancelleria » sono soppresse;

3) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. L’Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento. »;

4) *dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

b-bis) al comma 7 le parole: « avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l’articolo 39, commi 6, 7, 8 e 9 » sono sostituite dalle seguenti: « dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all’accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull’opposizione. ».

21. 9. Berretta.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La verifica dei crediti e dei diritti inerenti i rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti »;

b) il comma 5 è soppresso;

c) al comma 6 l’ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 7:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il giudice delegato al falli-

mento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell’amministratore giudiziario »;

e) dopo comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis.* L’amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 41, presentare al Tribunale fallimentare competente ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l’ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell’unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere la alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui al precedente articolo 4. ».

21. 10. Berretta.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. All’articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti

relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti, »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4 le parole: « giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi, » sono sostituite dalle seguenti: « , con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio. »;

d) il comma 5 è soppresso;

e) al comma 6:

1) le parole: « Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione »;

2) l'ultimo periodo è soppresso;

f) al comma 7 le parole: « e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto » sono soppresse.

21. 11. Berretta.

Al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) al comma 197 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento di destinazione del bene immobile

adottato dall'Agenzia, costituisce titolo per chiedere la cancellazione dell'ipoteca, senza il consenso del creditore, al competente conservatore dei registri immobiliari. La cancellazione è esente da ogni imposta, tassa o tributo" »;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) al comma 203, terzo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: « 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento »;

2) dopo le parole: liquidazione dello stesso » sono aggiunte le seguenti: « , al netto delle spese del procedimento di confisca e di amministrazione dei beni sequestrati, nonché di quelle sostenute nel procedimento di cui ai commi precedenti e del presente comma. ».

21. 12. Berretta.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 110.

(L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi

necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; in particolare dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

d) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ».

2. l'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 111.

(*Organi dell'Agenzia*).

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) il Comitato consultivo di indirizzo.

2. Il Direttore, è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità il Direttore è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consi-

glio dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è con posto:

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal ministro delegato per la politica di coesione.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori, contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5-bis. Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico designato dal medesimo Ministro;

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

d) da un responsabile dei fondi del PON sicurezza, designato dal Ministero dell'interno;

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dallo stesso Ministro;

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

g) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI;

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

6. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del presente comma, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso.

7. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti ».

3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

« ART. 112.

(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera *d*), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo 111. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente, competenti. I prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di

rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, previo motivato parere del Comitato consultivo di indirizzo:

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera *h*);

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ARI e con la banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera h);

g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regionali, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati

nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ».

4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituito dal seguente:

« ART. 113.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al eredito bancario e ai finanziamenti europei;

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'ar-

articolo 110, comma 2, lettere *d*) ed *e*), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.

3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità, di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ».

22. 1. Bindi.

Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *alla lettera b) sono apportate le seguenti modifiche:*

a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) le parole « , e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare » sono soppresse;

b) al punto 3) le parole « comma 3, lettera *c-bis* » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4, lettera *d*) ».

2) *dopo la lettera c) inserire la seguente:*

c-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-ter.* Fatta salva l'eventuale competenza di altri soggetti pubblici in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati prevista dalla normativa speciale, l'Agenzia è altresì competente nell'amministrazione e destinazione dei beni confiscati in via definitiva a norma delle vigenti disposizioni di legge. In tali casi, trovano applicazione le disposizioni dettate dal presente decreto. ».

22. 4. Berretta.

Al comma 1, lettera c), la parola: industrie, è sostituita dalla seguente: imprese.

* **22. 3.** Vignali.

Al comma 1, lettera c), la parola: industrie, è sostituita dalla seguente: imprese.

* **22. 2.** Squeri, Sarro.

Al comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *alla lettera c) capoverso 3, la lettera f) è soppressa;*

2) *alla lettera e) capoverso 4-bis sono apportate le seguenti modifiche:*

a) la lettera *c)* è soppressa;

b) alla lettera *g)* le parole « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti « comma 4 ».

22. 5. Berretta.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *g)* è soppressa;

b) *alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , designati dalle medesime secondo criteri di rotazione;*

* **22. 4.** Vignali.

Al comma 2, lettera e), capoverso 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è soppressa;

b) alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , designati dalle medesime secondo criteri di rotazione;

* **22. 3.** Squeri, Sarro.

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1 dopo la parola « assegnazione » è aggiunta la seguente: « provvisoria »;

2) dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) al comma 2 le parole « anche in via non definitiva » sono soppresse;

3) alla lettera c), capoverso 3, primo periodo, le parole anche in via non definitiva sono soppresse;

4) alla lettera d):

a) al punto 2) le parole « , ove necessario, » sono soppresse;

b) il punto 4) è soppresso.

22. 6. Berretta.

Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

b-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati prioritariamente per finalità sociali e poi istituzionali. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente

inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione. »;

b-ter) il comma 4, lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione provvisoria e destinazione dei beni confiscati in via definitiva ».

22. 7. Berretta.

Al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati in via definitiva, si avvale della prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto alle dirette dipendenze dell'Agenzia. La composizione di ciascun nucleo di supporto è definita dall'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo ed annovera in ogni caso personale di ruolo dell'Agenzia o utilizzato dalla stessa in regime di comando o distacco. ».

22. 8. Berretta.

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

22. 10. Il Relatore.

Al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell'Agenzia secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. ».

22. 9. Berretta.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Bindi.

Al comma 1, premettere il seguente:

01) Al comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « , afferenti, anche per interposta persona, al proposto a cui sono riferibili gli specifici beni. ».

23. 3. Berretta.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « All'esito della procedura » sono sostituite dalle seguenti: « Con la cessazione dell'incarico » e le parole « di primo grado » sono sostituite dalla seguente « definitiva ».

23. 4. Berretta.

Al comma 2, capoverso 5-bis, dopo le parole qualora il sequestro sia revocato aggiungere le seguenti: entro 20 giorni dal provvedimento di revoca.

23. 2. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All'articolo dell'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: « anche in via non definitiva » sono soppresse e dopo le parole « nelle risorse della gestione. » sono aggiunte le seguenti: « attingendo dal Fondo Unico Giustizia ovvero »;

b) il comma 2 è soppresso.

23. 5. Berretta.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. All'articolo dell'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio » sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché, all'amministratore giudiziario »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. L'Agenzia verifica tempestivamente l'esatta corrispondenza dei beni confiscati con quelli amministrati e, se necessario, promuove incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

23. 6. Berretta.

ART. 24.

Al comma 1 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché, quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento e, successivamente a tale provvedimento amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

24. 1. Berretta.

ART. 27.

Sopprimerlo.

* **27. 2.** Il Relatore.

Sopprimerlo.

* **27. 1.** Il Relatore.

ART. 28.

Sopprimerlo

** **28.2.** Il Relatore.

Sopprimerlo

** **28.1.** Bindi.

ART. 29.

Sopprimerlo

29.1. Bindi.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Sino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma primo del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, per le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'Agenzia, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140. La presente disposizione ha efficacia normativa per tutti gli incarichi di amministratore giudiziario e di coadiutore dell'Agenzia in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

29. 1. Berretta.

ART. 32.

Sopprimerlo

32. 1. Bindi.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Sono fatti salvi gli atti di gestione e amministrazione assunti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della normativa previgente.

32. 2. Berretta.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 4.

(Soggetti destinatari).

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, del delitto di cui all'articolo 12-quinquies. Comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ovvero dei delitti di cui agli articoli 416-ter c.p., 418 c.p.;

c) ai soggetti di cui all'articolo 1;

d) a coloro che operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo I della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. E finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione attiva in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

l) ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal titolo II, Capo 1, del codice penale che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, lettere a) e b)».

32. 01. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

L'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«ART. 5.

(Titolarietà della proposta. Competenza).

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. La proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate distrettuali di cui al comma 4.

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e lettera l), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica proponente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. Sono istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto e della corte di appello sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Il presidente del tribunale assicura che il collegio sia composto da magistrati di specifica esperienza nella materia o comunque già assegnati a funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

5. Sono altresì istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di S. Maria Capua Vetere. Alle predette sezioni distaccate si applicano le norme riguardanti le sezioni specializzate distrettuali.

6. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

7. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 c.p.p.

8. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2 ».

32. 02. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis.

(Parere del procuratore distrettuale sulle proposte degli altri soggetti legittimati alla proposta).

1. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, titolari della proposta ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, quando non formulano la proposta congiuntamente al procuratore distrettuale, la depositano presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Il presidente trasmette copia della sola proposta al procuratore distrettuale perché formuli proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione. Il procuratore distrettuale entro il suddetto termine può integrare gli atti già depositati dal diverso organo proponente, può formulare ulteriori richieste o proposte al tribunale, può segnalare la pendenza di altri procedimenti connessi e chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 17 c.p.p.

3. Il presidente fissa l'udienza solo dopo avere acquisito il parere del procuratore distrettuale o comunque dopo che sia decorso il termine indicato al comma 2 ».

32. 03. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sostituito dal seguente:

« ART. 14.

(Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale).

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporli successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

3. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2. il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.

4. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione ».

32. 04. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 17.

(Titolarietà della proposta).

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 devono essere proposte dal

procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, comma 2 e comma 3 c.p.p., dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e funzioni e le competenze spellanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1 ».

32. 05. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. L'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

«ART. 18.

(Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto).

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso nonché nei riguardi di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il soggetto deceduto e nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio il soggetto deceduto risultava poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. Il tribunale provvede, in tali casi, ai sensi dell'articolo 26.

4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

32. 06. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 19.

(Indagini patrimoniali).

1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo

della guardia di finanza o della Polizia giudiziaria, ad indagini sui tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della Polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice precedente, gli ufficiali di

polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono ».

32. 07. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 22.

(Provvedimento l'urgenza).

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta anche in mancanza del parere di cui all'articolo 5-*bis*. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta previo parere del Procuratore distrettuale ai sensi dell'articolo 5-*bis*.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato c perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede

se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca ».

32. 08. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

1. L'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 30.

(Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali).

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso i beni sequestrati nel processo penale sono affidati all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo amministratore giudiziario, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall'articolo 104-*bis* disp. att. del codice di procedura penale, l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata « Agenzia » non provveda alla revoca.

2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in

sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. 11 giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

6. Nel caso previsto dall'articolo 104-*bis* disp. att. del codice di procedura penale, i compiti del giudice delegato alla procedura di cui al titolo III vengono svolti nel corso di tutto il procedimento penale dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro; se l'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto di sequestro 6 in composizione collegiale, procede alla nomina di un giudice delegato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1 ».

32. 09. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

« ART. 30-*bis*.

(Norme applicabili ai sequestri e alle confische disposti nell'ambito di procedimenti penali).

Nei procedimenti penali nei quali è disposto il sequestro e la confisca di beni o aziende, il giudice che dispone il seque-

stro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III e titolo IV, e di cui al libro III, titolo II ».

32. 010. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 34.

(L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, agevoli l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) ed l), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al Capo I, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio,

se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo (e modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa).

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Capi I e II del Titolo III.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che risultino essere frutto dell'attività illecita di agevolazione di cui al comma 1 o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e

di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822.84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3 ».

32. 011. Bindi.

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

« ART. 34-*bis*.

(Controllo giudiziario delle aziende).

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma I, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, fuso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un commissario giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al Pubblico Ministero.

3. Con il provvedimento di cui alla lettera *b)* del comma precedente, il tribunale stabilisce i compiti del commissario giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

1) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

2) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera *a)* del comma precedente nei confronti del commissario giudiziario;

3) di informare preventivamente il commissario giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

4) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2011, n. 231;

5) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma I dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di

procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, il commissario giudiziario.

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84 possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziar-

rio di cui alla lettera *b*) del comma 2 nelle forme previste dal comma precedente.

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma precedente sospende gli effetti di cui all'articolo 94.

32. 012. Bindi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575-A Governo	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574-A Governo	107

COMITATO DEI NOVE

Martedì 3 marzo 2015.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
C. 2574-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 marzo 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.20 alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	110
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. C. 2625-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	111
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. C. 2515-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	115
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	121
Schema di decreto legislativo in materia di agenzie di <i>rating</i> del credito. Atto n. 148 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	122

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.45.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2124-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Palazzotto 4.50, che prevede che l'ISPRA svolga le funzioni e i compiti, in materia di combustibili nucleari e rifiuti radioattivi, previsti dall'articolo 4 del disegno di legge, nelle more della piena operatività dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). In proposito, segnala che la proposta emendativa non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi dal momento che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 45 del 2014 – entrato in vigore successivamente alla presentazione del disegno di legge in esame – fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal suddetto decreto legislativo le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente, assegnate all'ISIN, continueranno ad essere svolte dall'ISPRA. Al riguardo, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento all'emendamento Palazzotto 4.50, volto a definire il riparto di competenze tra l'ISPRA e il neo-istituito Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), fa presente che la proposta emendativa in esame, avendo natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere nulla osta sull'emendamento Palazzotto 4.50.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

C. 2425-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella pre-

detta occasione la Commissione, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ha provveduto ad aggiornare al 2015 la decorrenza degli oneri.

Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta dell'8 gennaio 2015, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.

Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2425-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;

rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.

C. 2625-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella predetta occasione la Commissione, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ha provveduto ad aggiornare al 2015 la decorrenza degli oneri. Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta dell'8 gennaio 2015, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.

Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2625-A, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013;

rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.

C. 2515-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella predetta occasione la Commissione bilancio ha rilevato l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento, in maniera conforme alla prassi contabile, prevedendo l'esplicito riferimento alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2014. Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.

Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2515-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013;

rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.

C. 2574-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella predetta occasione la Commissione, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ha provveduto ad aggiornare al 2015 la decorrenza degli oneri.

Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.

Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare

nare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2574-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003 e l'emendamento ad esso riferito contenuto nel fascicolo n. 1;

rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente la sola proposta emendativa Miotto 3.50, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e non anche – ed in via prioritaria – a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali, come attualmente previsto dal testo all'esame dell'Assemblea.

In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo in via esclusiva del Fondo sociale per occupazione e formazione, riducendo di fatto l'ambito delle risorse cui eventualmente ricorrere nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, sia suscettibile di compromettere il carattere effettivo della clausola di salvaguardia medesima, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in mancanza di apposita relazione tecnica, esprime parere contrario sull'emendamento Miotto 3.50.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, preso atto della valutazione testé resa dal rappresentante del Governo – e ferma restando, a suo giudizio, la necessità di avviare una più ampia riflessione sulla questione complessiva dell'utilizzo delle clausole di salvaguardia –, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Miotto 3.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

C. 2575-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 4 dicembre 2014. Rammenta, altresì, che nella predetta occasione la Commissione, in considerazione dell'imminente chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ha provveduto ad aggiornare al 2015 la decorrenza degli oneri.

Fa presente che la Commissione di merito, nella seduta del 4 dicembre 2014, ha quindi concluso l'esame del provvedimento modificando il testo al fine di recepire la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, formulata dalla Commissione bilancio.

Rileva tuttavia come, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015 e tenuto conto del fatto che il provvedimento deve essere ancora esaminato dal Senato, appaia necessario aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2575-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica

italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevata la necessità, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2015, di aggiornare il triennio di riferimento dei fondi speciali dal 2014-2016 al 2015-2017, eliminando conseguentemente il rinvio alle proiezioni per gli anni 2015 e 2016;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: delle proiezioni fino alla fine del comma con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in relazione al quale ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:

Miotto 3.50, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda

esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione e non anche – ed in via prioritaria – a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali, come attualmente previsto dal testo all'esame dell'Assemblea. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo in via esclusiva del Fondo sociale per occupazione e formazione, riducendo di fatto l'ambito delle risorse cui eventualmente ricorrere nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa indicate nell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, sia suscettibile di compromettere il carattere effettivo della clausola di salvaguardia medesima, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009;

Spadoni 3.2, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda esclusivamente mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità, sotto il profilo finanziario, della clausola di salvaguardia così come riformulata, con particolare riferimento allo stato delle effettive disponibilità iscritte sul predetto Fondo;

Spadoni 3.3, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda esclusivamente a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali e non anche, in via eventuale, a valere su quelle del Fondo sociale per occupazione e formazione, come attualmente previsto dal testo all'esame dell'Assemblea. In proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo in via esclusiva del Fondo nazionale per le politiche sociali, riducendo di fatto l'ambito delle risorse cui eventualmente ricorrere nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di

spesa indicate nell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, sia suscettibile di compromettere il carattere effettivo della clausola di salvaguardia medesima, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009;

Spadoni 3.1, volta a prevedere che all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, si provveda anche tramite ricorso, in via eventuale, alle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in luogo del Fondo sociale per occupazione e formazione, come attualmente previsto dal testo all'esame dell'Assemblea. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità, sotto il profilo finanziario, della clausola di salvaguardia così come riformulata, con particolare riferimento allo stato delle effettive disponibilità iscritte sul predetto Fondo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in mancanza di apposita relazione tecnica, esprime parere contrario sulle proposte emendative testé richiamate dal relatore.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, preso atto delle valutazioni testé rese dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti Miotto 3.50 e Spadoni 3.2, 3.3 e 3.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

In merito agli articoli 1 e 2, concernenti, rispettivamente, le banche popolari e la portabilità dei conti correnti, non formula osservazioni, tenuto conto che le norme non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti per la finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo 3, riguardante la SACE SpA, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la sostenibilità delle operazioni finanziarie demandate alla predetta società, ai fini del complessivo equilibrio economico-finanziario della medesima. Osserva che a tale riguardo uno specifico rilievo assumono le modalità ed i limiti che caratterizzeranno l'intervento della SACE SpA nel settore del credito diretto, anche ai fini della verifica dei relativi profili di rischio. Ritiene che andrebbero altresì esplicitati i rapporti fra la futura attività di erogazione del credito da parte di SACE SpA e quella, già prevista dalla normativa in materia, di assicurazione e coassicurazione, tenuto conto che gli impegni assunti dalla stessa SACE SpA nello svolgimento di tale attività beneficiano, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, della garanzia dello Stato.

Quanto all'articolo 4, concernente le piccole e medie imprese innovative, segnala preliminarmente che la relazione tecnica fornisce solo in parte gli elementi utilizzati ai fini del procedimento di quantificazione. Ai fini della verifica di tale stima ritiene pertanto necessario acquisire i seguenti elementi e dati.

In particolare, in merito alla platea dei potenziali beneficiari – stimata in circa 7.000 soggetti – rileva che la relazione tecnica non precisa come sia stato elaborato tale dato, limitandosi ad indicare le relative fonti statistiche. Ritiene che andrebbero quindi esplicitati i criteri seguiti

nella definizione della predetta platea di potenziali beneficiari e che andrebbe inoltre chiarito se nella stima sia stato considerato che la qualificazione di «PMI innovativa» è consentita per tutte le imprese che svolgono attività economica indipendentemente dalla forma giuridica, mentre la disciplina vigente riconosce la qualifica di *start-up* innovative alle sole società di capitali, conformemente all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi all'estensione degli incentivi fiscali agli investimenti, fa presente quanto segue:

la relazione tecnica utilizza il valore di incremento di capitale sociale, pari a 18 milioni di euro, rilevato dalle dichiarazioni dei redditi delle *start-up* nel primo anno di entrata in vigore della nuova disciplina agevolativa, ai sensi del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Tenuto conto che l'incremento del capitale investito da parte delle imprese/persone fisiche risulta più immediato e non richiede le procedure previste per le società di capitali, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione circa la possibilità di considerare, in via prudenziale, un ammontare di nuovi investimenti proporzionalmente maggiore rispetto a quello rilevato per le società di capitali;

la stima è stata effettuata riproporzionando, in base al numero dei soggetti (potenziali beneficiari/numero *start-up* innovative), l'onere medio delle *start-up* innovative. Tale valore medio è determinato considerando il beneficio fiscale in favore degli investitori persone fisiche (detrazione IRPEF 19 per cento, elevata al 25 per cento per le *start-up* a vocazione sociale) e delle persone giuridiche (deduzione ai fini IRES del 20 per cento del capitale investito, elevata al 27 per cento nel caso di *start-up* a vocazione sociale). Nel caso delle piccole e medie imprese innovative, oggetto delle norme in esame, ritiene che andrebbe precisato se gli investimenti in capitale beneficiano della detrazione IRPEF o della deduzione dalla base imponibile

determinate sulla base del reddito di impresa: in tale ultima ipotesi infatti andrebbero considerati sia la diversa aliquota IRPEF rispetto a quella IRES, applicabile alle *start-up*, sia gli effetti in termini di addizionali IRPEF;

in merito al profilo temporale, la relazione tecnica considera il beneficio per un periodo di sette anni dalla data di avvio dell'impresa ossia « anche oltre i residui esercizi nei quali sarà in vigore la normativa agevolativa relativa alle *start-up* innovative, gli esercizi 2015 e 2016 ». In proposito ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento circa la possibilità di un incremento dei beneficiari a decorrere dal 2017, in quanto alcuni soggetti, qualificati attualmente come *start-up* innovative, potrebbero, dal 2017, rientrare nell'ambito di quelli qualificati come PMI innovative e fruire dei benefici in esame.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi alla deroga alla normativa sulle società di comodo, la relazione tecnica considera:

il numero delle *start-up* innovative che, in quanto tali, nel 2012 hanno fruito, nella dichiarazione dei redditi, della predetta deroga (3.500 soggetti); la relazione tecnica precisa inoltre che l'IRES dovuta da tali soggetti è risultata pari a circa 6 milioni di euro. Peraltro tale dato non sembrerebbe utilizzato ai fini della quantificazione. Ritiene che sul punto andrebbe quindi precisato se i suddetti 6 milioni siano riferiti all'IRES effettivamente pagata dai soggetti considerati ovvero all'imposta che gli stessi avrebbero dovuto versare in caso di applicazione della disciplina sulle società di comodo;

la stima effettuata non sembra utilizzare i parametri sopra indicati, in quanto è ottenuta moltiplicando due fattori (3,5 e -0,5): ritiene che andrebbe quindi chiarito se il parametro « 3,5 » corrisponda alla proporzione tra soggetti potenziali e *start-up* e se il parametro « -0,5 » corrisponda – come sembrerebbe – all'onere stimato dalla relazione tecnica

riferita al decreto-legge n. 179 del 2012 (0,5 milioni di euro su base annua). Giudica tale chiarimento necessario alla luce del dato riportato nella relazione tecnica – 6 milioni di IRES dovuta dalle *start-up* innovative – di cui non si comprende il collegamento rispetto al suddetto importo di 0,5 milioni utilizzato per la quantificazione.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari relativi alla disciplina sulle *stock option*, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi posti alla base della stima. La relazione tecnica, infatti, fornisce un risultato (minor gettito fiscale: 7,7 milioni; minor gettito contributivo: 7 milioni nel 2015 e 9,4 milioni dal 2016) indicando peraltro a supporto dei dati solo alcuni dei criteri che consentirebbero una verifica della quantificazione. Ricorda, in proposito, che alla disciplina vigente in favore delle *start-up* innovative sono stati a suo tempo ascritti effetti negativi pari a 35 milioni annui, in termini di gettito fiscale, e a 38 milioni annui, in termini di gettito contributivo.

In merito alla concessione gratuita dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, osserva che la relazione tecnica non considera la norma. Tenuto conto dell'ampiezza della platea dei soggetti potenzialmente interessati, considera opportuna una valutazione del Governo circa la compatibilità dell'intervento con le disponibilità del predetto Fondo, alla luce degli impegni già a carico del medesimo.

Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in ordine all'ampliamento della definizione di *start-up* innovative disposta dal comma 11, rispetto alla quale la relazione tecnica non quantifica effetti negativi in quanto considerati di trascurabile entità. In particolare giudica utile acquisire un'indicazione in merito all'impatto della disposizione.

Segnala, altresì, che la relazione tecnica non considera gli effetti di minor gettito riferiti all'esenzione, per i primi quattro anni, dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria connessi agli adempimenti

per l'iscrizione al registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. In proposito ricorda che la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 179 del 2012 aveva considerato tali effetti di entità trascurabile. In relazione alla più ampia platea ora interessata, ritiene che andrebbe acquisita una indicazione circa l'impatto finanziario ora previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 12, rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, valutati in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivanti dall'estensione delle disposizioni in favore delle *start-up* innovative anche alle piccole e medie imprese innovative, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Con riguardo all'articolo 5, commi 1 e 4, concernente la *Patent box*, evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti di gettito, utilizza i dati e la metodologia della relazione tecnica riferita alla legge di stabilità 2015, modificando tuttavia uno dei parametri utilizzati ai fini della predetta stima: infatti, l'ammontare di reddito prodotto dai beni immateriali, che la relazione tecnica alla legge di stabilità riduceva di 1/3 « al fine di considerare i costi sostenuti per il mantenimento, accrescimento e sviluppo dei beni immateriali », viene ridotto di 1/6 nella stima in esame. In proposito ritiene che andrebbero forniti elementi a supporto del diverso criterio utilizzato.

Osserva inoltre che tale criterio appare riferirsi alla sola modifica relativa all'aumento dei costi di attività di ricerca e sviluppo; non sembrano invece aver riscontro, nel procedimento di quantificazione, le modifiche rispetto alla precedente disciplina riguardanti l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'agevolazione in esame mediante l'inclusione tra i redditi agevolabili di quelli derivanti dall'utilizzo

di marchi non funzionalmente equivalenti ai brevetti, modelli e disegni. Sul punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di escludere eventuali elementi di sottostima dell'onere in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri, valutati in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, derivanti dalle modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e al credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

In ordine all'articolo 5, commi 2 e 3, riguardante la Fondazione Istituto italiano di tecnologia, ritiene opportuna una conferma in merito alla possibilità per tale fondazione, che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini dei conti europei, di svolgere le funzioni attribuitegli delle norme in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Osserva, inoltre, che le norme, nell'indicare le attività che verranno svolte dall'Istituto, fanno riferimento all'utilizzo delle forme previste per le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge in esame. In proposito rileva che il citato comma 9 attribuisce a tali categorie di imprese numerose agevolazioni e semplificazioni fiscali, previste a legislazione vigente per le *start up* innovative. Ritiene, pertanto, opportuna una precisazione in merito al rinvio operato all'articolo 4 anche al fine di escludere eventuali riflessi negativi per la finanza pubblica.

Circa l'articolo 6, concernente il prestito indiretto per investitori istituzionali esteri, non formula osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa.

In merito all'articolo 7, riguardante la società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese,

tenuto conto che i limiti e le modalità di concessione delle garanzie sono rinviati ad un successivo provvedimento, segnala che non si dispone di elementi atti a verificare i relativi profili applicativi. Rileva peraltro che la garanzia ai sensi del comma 3 sarà concessa nei limiti delle risorse previste dal comma 8. Con riferimento alle risorse utilizzate rileva che, trattandosi di somme iscritte in conto residui, la collocazione delle stesse in apposita contabilità per le finalità in esame comporta la possibilità di impiego anche oltre la tempistica prevista dalla vigente legislazione contabile per l'utilizzo dei residui. Ritieni che andrebbe chiarito se tale possibilità risulti compatibile rispetto alla dinamica di spesa scontata nei tendenziali con riferimento a tali risorse. Ciò al fine di evitare effetti negativi sui saldi di cassa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 8, rileva che le disponibilità in conto residui a cui la disposizione fa riferimento sono quelle iscritte nel capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato e che il suddetto capitolo reca residui per un ammontare pari a 900 milioni di euro.

Quanto all'articolo 8, concernente il ricorso facoltativo alla provvista della Cassa depositi e prestiti, rileva che la disposizione appare finalizzata a riconoscere i contributi pubblici, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, anche alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti da banche e intermediari finanziari a valere su una provvista autonoma, estendendo l'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame. Considera, pertanto, opportuno che il Governo confermi l'effettiva riconducibilità delle agevolazioni – pur in presenza dell'estensione dell'ambito applicativo – al limite di spesa già previsti in base alla vigente normativa.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE (FI-PdL) osserva preliminarmente come l'intervento di riforma delle banche popolari realizzato dal Governo con il provvedimento in esame avrebbe dovuto, a suo giudizio, essere più opportunamente posto in essere attraverso lo strumento del disegno di legge.

Passando quindi al merito di talune disposizioni, in relazione all'articolo 5, commi 2 e 3, condivide le preoccupazioni espresse, nel corso del ciclo di audizioni svolte dalle Commissioni riunite VI e X nell'ambito dell'esame in sede referente, dai rappresentanti dell'Istituto italiano di tecnologia, in ordine alla effettiva capacità da parte di tale ente di provvedere ai nuovi compiti ad esso assegnati ad invarianza di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, concernente l'istituzione di una società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, reputa opportuno che la Commissione bilancio valuti attentamente non solo gli eventuali riflessi finanziari delle norme in parola ma anche la presenza di efficaci forme di controllo in fase attuativa.

Nel complesso, ritiene che il provvedimento in esame, nonostante quanto sostenuto nel corso del citato ciclo di audizioni dai rappresentanti della Banca d'Italia, non appare in grado di conseguire quegli obiettivi di maggiore tutela delle esigenze dei risparmiatori e di effettivo adeguamento alle direttive impartite dalle istituzioni europee per il settore bancario che il Governo si è prefissato.

In particolare, manifesta perplessità circa l'individuazione della soglia di un attivo superiore ad 8 miliardi di euro quale presupposto per la trasformazione delle banche popolari in società per azioni, tenuto conto del fatto che tale parametro risulta sensibilmente minore, dal punto di vista dimensionale, rispetto a quello adottato a livello europeo.

Alla luce delle rilevanti implicazioni, anche sotto il profilo finanziario, del provvedimento, con particolare riferimento agli eventuali effetti in termini di minore gettito, auspica pertanto che nel corso del-

l'esame presso le Commissioni di merito possano essere arretrate al testo le opportune correzioni migliorative.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658 Governo.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 gennaio 2015 la Commissione aveva deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la presentazione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede quindi al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI evidenzia di aver più volte sollecitato, purtroppo senza esito, i ministeri competenti ad effettuare gli approfondimenti istruttori necessari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di trasmettere la relazione tecnica. Chiede pertanto di poter disporre di tempo ulteriore per presentare tale relazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola de Micheli.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale.

Atto n. 143.

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame è adottato ai sensi dell'articolo 537-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante Codice dell'ordinamento militare. Tale articolo prevede che il Ministero della difesa può svolgere per conto di altri Stati esteri, con i quali sussistano accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Le somme percepite dal Ministero della difesa per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di supporto tecnico-amministrativo collegate all'acquisizione di detti materiali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate ai Fondi per la dismissione del patrimonio immobiliare costituiti presso il Ministero della difesa.

Evidenzia che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame degli aspetti rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine ai seguenti aspetti:

il meccanismo di riassegnazione delle somme percepite dal Ministero della difesa per le attività di supporto tecnico-amministrativo in esame riproduce essenzialmente la previsione già contenuta nell'articolo 537-ter del Codice dell'ordinamento militare, al quale a suo tempo non sono stati ascritti effetti finanziari;

le attività previste dal provvedimento saranno svolte dal Ministero della difesa nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene al meccanismo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di supporto svolte dalla Difesa e, in particolare, per la cessione dei materiali militari (anche mediante ricondizionamento e riconfigurazione), ritiene opportuno acquisire elementi in ordine alle modalità applicative di detto meccanismo, al fine di verificare che i rimborsi non determinino un disallineamento temporale – fra oneri sostenuti e somme acquisite – suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire, in una successiva seduta, i chiarimenti sui punti evidenziati dal relatore.

Giulio MARCON (SEL) si dichiara preoccupato che il provvedimento in esame trasformi le Forze armate in una sorta di *broker* nell'attività di vendita di armi, con il rischio evidente di un conflitto di interessi. Ritiene inoltre opportuno che sia chiarito se le somme percepite per lo svolgimento delle attività previste dal provvedimento in esame, delle quali l'articolo 6 prevede la riassegnazione, siano esclusivamente i rimborsi per le attività effettuate o anche i proventi derivanti dalla cessione dei materiali di armamento. Osserva, in-

fine, come nell'articolo 3 del provvedimento manchi qualsiasi riferimento alla legge n. 185 del 1990, sul controllo relativo all'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, pur riconoscendo che il suddetto articolo preveda un'espressa autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento e che un rinvio alla legge n. 185 del 1990 sia contenuto all'articolo 2.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di agenzie di rating del credito.

Atto n. 148.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2013/14/UE in materia di agenzie di *rating* del credito ed è adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014).

Rileva che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, in base alla quale da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che il testo reca inoltre, all'articolo 4, una clausola di neutralità finanziaria.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, non formula osservazioni alla luce di quanto precisato dalla medesima relazione tecnica e tenuto conto che le amministrazioni interessate dal provvedimento in esame

non appartengono al comparto delle amministrazioni pubbliche ai fini dei conti europei.

Formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in materia di agenzie di *rating* del credito (atto n. 148);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. Atto n. 148 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	125

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito.

Atto n. 148.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 febbraio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sullo schema di decreto.

Sara MORETTO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*) sullo schema di decreto, che considera opportuno depositare già nella seduta odierna, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di approfondire le questioni affrontate dal provvedimento.

Ritiene quindi che la Commissione potrebbe procedere, nella seduta di domani, all'espressione del parere sullo schema di decreto.

Daniele PESCO (M5S), anche in considerazione dei gravosi impegni della Commissione, che in questa settimana dovrà affrontare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, non ritiene opportuno procedere all'espressione del parere nella settimana in corso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. (Atto n. 148).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (Atto n. 148);

evidenziato come le vicende connesse alla recente crisi finanziaria abbiano indotto negli ultimi anni l'Unione europea ad adottare, in più riprese, una serie di interventi in materia di agenzie di *rating*, determinati dalla necessità di assicurare che le agenzie stesse forniscano giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità;

segnalato come il settore delle agenzie di *rating* presenti una serie di elementi di criticità, più volte evidenziati ed emersi con particolare evidenza nel corso della crisi finanziaria, in particolare per quanto riguarda i profili della fondatezza e trasparenza delle metodologie di valutazione utilizzate, della risoluzione dei conflitti di interesse, dell'indipendenza, del regime di responsabilità civile, degli obblighi informativi e di pubblicità, della concorrenza, della vigilanza, nonché dell'utilizzo acritico e indiscriminato a fini imprenditoriali e regolamentari dei *rating* emessi, criticità

rispetto alle quali è ineludibile individuare soluzioni risolutive, concludendo il processo di riforma già avviato in materia dal legislatore europeo e nazionale;

rilevato come, in tale contesto, lo schema di decreto legislativo intenda recepire alcune norme contenute nel pacchetto normativo elaborato dall'Unione europea comprendente il regolamento (UE) n. 462/2013 relativo alle agenzie di *rating*, il quale modifica il Regolamento (CE) n. 1060/2009, e la direttiva (UE) n. 2013/14;

evidenziato come la nuova disciplina derivante dal combinato disposto tra la direttiva 2013/14 e i regolamenti europei in materia rechi una serie di interventi molto positivi, tra i quali si segnala, in estrema sintesi: la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato sulle agenzie di *rating*; il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull'uso dei *rating* di credito a fini regolamentari; regole in materia di *rating* non richiesti sul debito sovrano; la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia di *rating*, sia in caso di dolo sia per colpa grave; l'introduzione di divieti di partecipazione e di obblighi di trasparenza e di astensione volti a prevenire i conflitti di interesse alle agenzie di *rating*; l'obbligo, per le istituzioni finanziarie, di non basarsi esclusivamente o automaticamente sui *rating* esterni per valutare il merito di credito,

ma di sviluppare sistemi interni di analisi; la progressiva eliminazione dei riferimenti ai *rating* contenuti nei vari atti legislativi dell'Unione Europea, nonché l'eliminazione dei riferimenti ai *rating* contenuti negli orientamenti, nelle raccomandazioni e nei progetti di norme tecniche emanati dalle tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA); incentivi a una maggiore concorrenza nel mercato dei giudizi di *rating*;

sottolineato come la Commissione Finanze della Camera sia risultata opportunamente coinvolta, nel corso della XVI Legislatura, nell'esame in «sede ascendente» della proposta di regolamento recante modifica del regolamento n. 1060/2009, successivamente approvata come regolamento n. 462/2013, approvando un articolato documento finale contenente una serie di rilievi piuttosto puntuali che hanno trovato in larga parte corrispondenza nelle decisioni normative dell'Unione europea in materia, specificamente per quanto riguarda il ridimensionamento del ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*, nonché circa l'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari dei *rating* emessi;

condivise pienamente le finalità dello schema di decreto legislativo, il quale consentirà di ridurre l'eccessivo affidamento ai *rating* e di eliminare gradualmente ogni effetto automatico derivante dai *rating* stessi, a vantaggio della stabilità e della trasparenza dei mercati finanziari,

incentivando il ricorso, da parte dei soggetti vigilati che operano in maniera professionale nei settori dei fondi pensione e del risparmio gestito, a procedure interne di valutazione del rischio di credito alternative o complementari ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*;

segnalato inoltre come le modifiche recate dallo schema di decreto consentano di rafforzare il quadro di vigilanza e sanzionatorio in materia, definendo con maggiore precisione le responsabilità rispettivamente spettanti alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), in quanto autorità settoriali competenti sulle diverse categorie di operatori, nonché prevedendo una forte collaborazione tra di esse, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa;

evidenziato come lo schema di decreto operi una serie di puntuali modifiche alle discipline relative ai gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM e Fondi di investimento alternativi – FIA), alle banche e agli intermediari finanziari, nonché ai fondi pensione, recate, rispettivamente, dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui decreto legislativo n. 58 del 1998, dal Testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e dal decreto legislativo n. 252 del 2005;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) dell'AGCOM, dott.ssa Angela Nava Mambretti, sulla circolazione e sull'utilizzo da parte dei minori di videogiochi implicanti scene di violenza

127

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 3 marzo 2015.

Audizione del presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) dell'AGCOM, dott.ssa Angela Nava Mambretti, sulla circolazione e sull'utilizzo da parte dei minori di videogiochi implicanti scene di violenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.30.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848 Crimi, approvata dalle Commissioni 1 ^a e 2 ^a del Senato (Alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (Alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

C. 2848 Crimi, approvata dalle Commissioni 1^a e 2^a del Senato.

(Alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Salvatore MICILLO (M5S), condividendo le finalità del provvedimento in titolo, del quale richiama i contenuti, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere testé formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

Nuovo testo C. 1533 Mariani.

(Alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Samuele SEGONI (Misto), *relatore*, informa che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il nuovo testo della proposta di legge Mariani C. 1533, recante interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle

scienze geologiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Ricorda, in proposito, che la Commissione ha più volte trattato la questione della prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, che rappresenta un problema non solo ambientale ma, per molti aspetti, anche culturale.

La suddetta proposta di legge, volta a sostenere la formazione e la ricerca nel campo delle scienze geologiche e, più in generale, delle scienze della Terra, persegue pertanto obiettivi coerenti con l'orientamento emerso su tali problematiche in seno alla stessa Commissione.

Passando all'esame del contenuto degli articoli, segnala che l'articolo 1 è finalizzato ad incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche mediante l'istituzione di premi e buoni di studio.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, operativo fino al 2016, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ricorda, a tale proposito, che il Fondo per la prevenzione del rischio sismico è stato istituito nello stato di previsione del MEF dall'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito nella legge n. 77 del 2009, con una dotazione complessiva di 965 milioni di euro per 7 anni, ovvero dal 2010 al 2016. L'attuazione della citata disposizione è affidata al Dipartimento per la protezione civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Ricorda, altresì, che le suddette risorse, ripartite tra le regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, sono destinate a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico. Da ultimo, con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri n. 171 del 19 giugno 2014, è stata disciplinata la concessione dei contributi relativi al 2013, per complessivi 195,6 milioni di euro, importo corrispondente a quello previsto dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 39 del 2009 per la medesima annualità.

Il comma 2 dell'articolo 2 dispone che, per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università e finalizzati alla previsione e prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Al riguardo, auspica che i bandi in questione privilegino attività di ricerca volte alla realizzazione di prodotti impiegabili dalla protezione civile per far fronte ai diversi profili connessi alla gestione del rischio geologico, con riferimento sia alla fase d'emergenza sia alle attività di monitoraggio e previsione.

Il comma 3 prevede che all'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

L'articolo 3, infine, della proposta di legge in esame reca infine disposizioni in materia di organizzazione degli atenei.

Ciò premesso, nel ricordare che la proposta di legge in titolo, nel corso dell'esame in sede referente, è stata oggetto di ampia condivisione da parte delle diverse forze politiche, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi e

delle osservazioni che dovessero, eventualmente, essere formulati nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, sottolinea che la proposta di legge in esame è stata oggetto, come già ricordato dal relatore, di ampia convergenza da parte di

tutte le forze politiche, nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Fastweb SpA (*Svolgimento e conclusione*) 131

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Fastweb SpA.

(Svolgimento e conclusione).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Lisa DI FELICIANTONIO, *Responsabile Relazioni Istituzionali di Fastweb SpA*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Vincenzo BRUNO BOSSIO (PD), Paolo Nicolò ROMANO (M5S), Settimo NIZZI (FI-PdL) e Paolo COPPOLA (PD).

Lisa DI FELICIANTONIO, *Responsabile Relazioni Istituzionali di Fastweb SpA*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Fastweb SpA per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati: deliberazione di una proroga del termine (*Deliberazione di una proroga del termine*) 132

RISOLUZIONI:

7-00449 Cominardi: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica (*Discussione e rinvio*) 132

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati: deliberazione di una proroga del termine.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 26 febbraio 2015, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 31 marzo 2015, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.

Propone, pertanto, di approvare detta proroga del termine dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00449 Cominardi: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, quindi, che oggi avrà luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, nonché l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ricorda, inoltre, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi lo scorso 26 febbraio 2015, si era prospettata l'opportunità di deliberare, in una successiva riunione, lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali.

Claudio COMINARDI (M5S), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, evidenzia come essa affronti il tema della disoccupazione determinata dall'evoluzione tecnologica, sottolineando il rischio di un aumento del numero di disoccupati prodotto dalla sostituzione di lavoratori nell'ambito dei processi produttivi da automazione. Citato il caso di *Amazon*, ha deciso di avvalersi di oltre quindicimila droni nel proprio magazzino, nonché quello della *Volkswagen* nella produzione delle auto, fa notare che le imprese, grazie ai progressi raggiunti nel campo dello sviluppo tecnologico, procedono a una riduzione del personale nello scopo di massimizzare i profitti, sottolineando come la stessa Italia sia ormai un Paese *leader* nel campo dell'automazione dei processi produttivi. Ritiene, pertanto, che l'innovazione tecnologica nel campo del lavoro, se non adeguatamente sostenuta da adeguamenti normativi, rischi di aumentare le disparità sociali, citando, in proposito, alcuni studi

scientifici che suffragano tale ipotesi, tra cui, ad esempio, uno studio dell'associazione Oxfam. Valuta opportuno svolgere un'adeguata riflessione sul tema, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni, affinché si promuovano iniziative di natura legislativa, tese, ad esempio, a ridurre progressivamente l'orario di lavoro, a incrementare l'offerta formativa, soprattutto nei settori ad alta specializzazione tecnologica, o a prevedere opportune forme di sostegno al reddito. Ritiene, in conclusione, che sia opportuno indirizzare il progresso scientifico al fine di renderlo compatibile con le esigenze dei cittadini e dei lavoratori, migliorando nel complesso il benessere della collettività ed evitando conseguenze sociali gravi che potrebbero portare addirittura alla fine del lavoro, così come inteso oggi.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che il tema oggetto della presente risoluzione sia di grande interesse e di stretta attualità, sollecitando una riflessione intorno ai cambiamenti imposti alla società dall'evoluzione tecnologica, che, a suo avviso, non sono tali da determinare la « fine del lavoro », come paventato da Rifkin, ma possono sicuramente comportare una trasformazione considerevole dei rapporti di lavoro. Giudica utile avviare una discussione su questi temi, eventualmente arricchita dai contributi derivanti da un ciclo di audizioni informali, che offra spunti di riflessione in grado di condurre a iniziative volte a sollecitare soluzioni che tendano a un miglioramento delle condizioni di lavoro. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO 1 (<i>Nuovi emendamenti del Relatore approvati</i>)	138
Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	135
ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo del Relatore</i>)	139
AVVERTENZA	137

SEDE REFERENTE

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Vito De Filippo, e per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 14 ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che all'ordine del giorno della seduta odierna è previsto il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge « Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide ».

Ricorda, altresì, che la Commissione ha approvato un testo unificato nella seduta del 30 ottobre 2013 inviato alle Commissioni per i pareri di competenza.

Fa presente, poi, che la relazione tecnica, richiesta dalla V Commissione (Bilancio) e inviata dal Ministero della salute in data 16 settembre 2014, è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Pertanto, come convenuto nella seduta dello scorso 14 ottobre, il relatore, on. Fucci, ha svolto ulteriori approfondimenti che riferirà ora alla Commissione.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL), *relatore*, annuncia la presentazione di alcune proposte emendative (*vedi allegato 1*) elaborate sulla base di contatti informali avuti con il sottosegretario De Filippo e di una nuova stima dell'Istituto superiore di sanità, che ha rivisto il numero dei soggetti interessati. Illustra brevemente il contenuto di tali proposte e ne raccomanda l'approvazione, precisando che la previsione di corrispondere gli indennizzi a partire dal 2015 consente di limitare gli oneri a circa 3,3 milioni di euro annui.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, nell'esprimere parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore, ne sottolinea lo spirito collaborativo che ha permesso di individuare una soluzione sostenibile dal punto di vista finanziario.

Giulia GRILLO (M5S), manifestando nel complesso apprezzamento per il lavoro svolto dal collega Fucci, esprime perplessità sulla scelta di escludere la corresponsione di arretrati ai soggetti interessati. Preannuncia, pertanto, un voto di astensione sugli emendamenti del relatore da parte del suo gruppo, ribadendo in ogni caso l'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento.

Marisa NICCHI (SEL), evidenziando il dato positivo rappresentato dallo sforzo del relatore di individuare una soluzione ai problemi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato, esprime una posizione critica rispetto alla mancata erogazione degli arretrati. Preannuncia, pertanto, un voto di astensione da parte del suo gruppo.

Paola BINETTI (AP) sottolinea che il riconoscimento del principio del diritto all'indennizzo può rappresentare in ogni caso uno strumento per ottenere la corresponsione degli arretrati attraverso ricorsi di natura giurisdizionale. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sugli emendamenti del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) preannuncia un voto favorevole sugli emenda-

menti del relatore che, a suo avviso, permettono di poter intravedere la conclusione di un percorso legislativo avviato all'inizio della legislatura. Nell'auspicare un impegno di tutti i gruppi a proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa, osserva che la ricerca di una soluzione che includesse la corresponsione degli arretrati avrebbe potuto pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo che la Commissione vuole conseguire.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.3, 2.1 e Tit. 1 del relatore (*vedi allegato 1*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati sarà nuovamente trasmesso alle Commissioni competenti per l'acquisizione dei rispettivi pareri. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 febbraio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2617 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ».

Ricorda che la Commissione ha terminato l'esame degli emendamenti relativi agli articoli 1, 3 e 5 e che è stato esaminato anche l'articolo 2, con l'eccezione degli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02, 2.03, 2.04 e 2.05, relativi alle funzioni di vigi-

lanza e controllo sul Terzo settore attribuite ad apposita Autorità o Agenzia, che sono stati accantonati.

La Commissione procede all'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

Donata LENZI (PD), *relatore*, annuncia la presentazione dell'articolo aggiuntivo 2.06 (*vedi allegato 2*) che affronta il tema della vigilanza sugli enti del Terzo settore. Nell'illustrare il contenuto di tale proposta emendativa, sottolinea di non considerare opportuna l'istituzione di un'Agenzia di settore o di una Autorità indipendente. Osserva in proposito che una vigilanza efficace su una platea così vasta richiederebbe una struttura di dimensioni rilevanti, con conseguenti problemi nell'individuazione delle risorse necessarie, manifestando contrarietà per il prospettato utilizzo dei fondi per il 5 per mille. Dichiarò, in ogni caso, di avere voluto raccogliere le sollecitazioni a rafforzare il sistema di vigilanza e controllo sul Terzo settore, prevedendo un ruolo più incisivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con gli altri Ministeri interessati. Sottolinea l'importanza della previsione di un raccordo con l'Agenzia delle entrate, esigenza emersa anche nel corso della audizioni svolte dalla Commissione, nonché l'indicazione esplicita dell'estensione del controllo alle imprese sociali.

Evidenzia che il secondo comma dell'articolo aggiuntivo da lei presentato, che raccoglie alcuni degli spunti presenti in altre proposte emendative, mira ad assicurare un coinvolgimento degli stessi soggetti del Terzo settore nelle procedure di controllo, anche tramite la collaborazione con i centri di servizio per il volontariato per consentire il necessario supporto agli enti di dimensioni ridotte.

Per le ragioni sopra esposte, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutti i restanti articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2, manifestando disponibilità ad accogliere eventuali proposte di modifica per le quali è ipotizzabile la presentazione di subemendamenti.

Il sottosegretario Luigi BOBBA (PD) esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 2.06 e parere conforme a quello del relatore sugli altri articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone di fissare per le ore 10 di giovedì 5 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'articolo aggiuntivo 2.06 del relatore.

La Commissione concorda.

Giulia GRILLO (M5S) chiede alla relatrice alcuni chiarimenti in merito alla proposta emendativa da lei presentata.

Donata LENZI (PD), *relatore*, riconosce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà chiamato a svolgere una complessa azione di vigilanza per la quale dovrà avvalersi della collaborazione dei soggetti, quali le Camere di commercio, che attualmente curano la tenuta dei registri. Sottolinea, inoltre, l'opportunità che lo stesso dicastero sostenga e promuova, anche attraverso le previste convenzioni, i soggetti meno attrezzati a partecipare alle attività di verifica.

Alla luce del termine indicato per la presentazione dei subemendamenti, propone di accantonare nuovamente l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 2.

La Commissione concorda.

La Commissione procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Donata LENZI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.34, 4.35 e 4.36. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4.13, a condizione che venga riformulato prevedendo il seguente contenuto della lettera a): « qualificazione dell'impresa sociale quale impresa privata con finalità di interesse generale, avente come proprio obiettivo primario la realizzazione di impatti sociali positivi conseguiti mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, che

utilizza prevalentemente i propri utili per il raggiungimento di obiettivi sociali e che adotta modelli di gestione responsabili, trasparenti e che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività». Rileva in proposito che la previsione della ripartizione degli utili delle imprese sociali nel rispetto di condizioni e limiti prefissati, come prevede la successiva lettera *d*), trova fondamento sia nella volontà politica del Governo di rafforzare il ruolo di tali imprese sia, soprattutto, nella normativa europea che contiene esplicite indicazioni in tal senso.

In ragione della proposta di riformulazione dell'emendamento 4.13, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti gli emendamenti riferiti alla lettera *a*), ad eccezione dell'emendamento 4.44, sostanzialmente accolto dalla sua proposta di riformulazione.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 4.45 e 4.46 e parere favorevole sul emendamento 4.48 soppressivo della lettera *b*). A fronte di tale soppressione, occorre comunque assicurare maggiore autonomia alle cooperative sociali e pertanto preannuncia la presentazione di un suo emendamento all'articolo 4. Alla luce del parere favorevole sull'emendamento 4.13, soppressivo della lettera *b*), invita al

ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti gli emendamenti riferiti a tale lettera.

In ragione della complessità dei temi trattati e dello scarso tempo a disposizione, ritiene opportuno rinviare alla seduta successiva l'espressione del parere sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario Luigi BOBBA (PD) esprime parere conforme a quello della relatrice.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1) L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si intende riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 3. Il Relatore.

All'articolo 2, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2015.

2. 1. Il Relatore.

Sostituire il titolo con il seguente: « Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide ».

Tit. 1. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis

(Vigilanza, monitoraggio e controllo).

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 4, e sulle relative attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ed essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione per quanto di competenza con i ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo

2-ter, lettera n). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore, anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi o con le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

2. 06. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 140

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 150

5-03118 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Puglia nel mese di luglio 2014.

5-03820 Gelli: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Grosseto nel mese di ottobre 2014 150

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 152

5-04507 Caon: Sulla normativa europea relativa ai prodotti ittici 150

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 154

RISOLUZIONI:

7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015 (*Discussione e rinvio*) 151

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio 151

AVVERTENZA 151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 11.20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini

concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente* comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, fa presente che, pur condividendo lo spirito della richiesta avanzata dalla collega Faenzi – che ringrazia – di estendere l’assegnazione in sede referente alla Commissione Agricoltura del decreto-legge 24 gennaio 2014, n. 4, e non soltanto alla Commissione Finanze, di cui ha avuto notizia, in attesa dell’autonoma determinazione della Presidenza della Camera dei deputati, si permette di assolvere al compito di relatore, affidatogli dal presidente Sani, per il parere sul disegno di legge di conversione decreto-legge che ha recato nuove disposizioni in materia di esenzioni IMU per i terreni agricoli che insistono nei territori montani o parzialmente montani, da rendere alla Commissione Finanze.

Ricorda che l’introduzione dell’IMU sui terreni agricoli è la conseguenza di quanto disposto dal decreto-legge n. 66 del 2014 che ha ripartito fra le diverse categorie produttive e le amministrazioni pubbliche l’onere della copertura del *bonus* di 80 euro attribuiti ai redditi più bassi, compiendo una scelta che tutti hanno sostenuto e che oggi mostra i suoi effetti positivi anche per la ripresa economia del paese.

Pur comprendendone pertanto le motivazioni, ritiene che protestare genericamente sull’imposizione dell’IMU sui terreni non abbia molto senso, se non per rimettere in discussione quella decisione di concedere il *bonus*, che ha corrisposto ad una scelta strategica nei confronti dei titolari dei redditi più bassi.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, osserva, in particolare, che l’articolo 1, come modificato dal Senato, interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell’IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente, al 10 febbraio 2015, il termine per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2014, secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal medesimo articolo.

Si ricorda che il termine per il versamento dell’imposta per il 2014 è stato dapprima fissato al 16 dicembre 2014 dal decreto ministeriale 28 novembre 2014, in attuazione dell’articolo 22 del decreto-

legge n. 66 del 2014, e poi prorogato al 26 gennaio 2015 dal decreto-legge n. 185 del 2014, il cui contenuto è stato poi trasfuso nella legge di stabilità 2015. Il provvedimento in esame costituisce dunque l’ultimo degli interventi che recentemente si sono susseguiti in materia di IMU agricola, sovrapponendosi ad essi.

Inizialmente l’articolo 7, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di ICI, prevedeva l’esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per individuare la lista dei terreni esenti, il legislatore fece richiamo all’elenco allegato alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. Detta esenzione venne estesa all’IMU dall’articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Successivamente, il comma 5-*bis* dell’articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 ha previsto che, con apposito decreto ministeriale fossero individuati i Comuni nei quali si sarebbe dovuta applicare l’esenzione IMU per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, così come da elenco ISTAT, ed eventualmente anche sulla base della loro redditività.

Nelle more dell’emanazione del citato decreto ministeriale, la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 aveva precisato che, ai fini del pagamento dell’IMU sui terreni agricoli, si sarebbe continuato a far riferimento alla circolare n. 9 del 1993.

Il decreto-legge n.66 del 2014, all’articolo 22, comma 2 e 2-*bis*, modificando la disciplina esistente in materia di esenzioni IMU sui terreni agricoli ha demandato ad un decreto del Ministro dell’economia e finanze – da adottarsi entro il 24 settembre 2014 – la revisione dei criteri di esenzione disponendo che da tale revisione dovesse derivare l’ottenimento di un maggior gettito.

In particolare, il comma 2 ha demandato al citato decreto ministeriale l’individuazione dei comuni nei quali – a decorrere dal periodo di imposta 2014 – si dovesse applicare l’esenzione dei terreni agricoli sulla base del criterio dell’altitu-

dine (riportata nell'apposito elenco ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Il comma ha contestualmente previsto l'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile non ricadenti, in base al citato decreto ministeriale, in zone montane o parzialmente montane. Il medesimo comma 2 ha disposto che dal complesso delle disposizioni sopra descritte dovesse derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal 2014. L'ultimo periodo del comma, infine, ha demandato ad un decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni, il compito di stabilire le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni con terreni a proprietà collettiva esentati.

Il decreto ministeriale 28 novembre 2014 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2014 ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014, stabilendo l'esenzione per i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'elenco comuni italiani, pubblicato sul sito *internet* dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna Altitudine del centro (metri), e i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco, in possesso dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

Il decreto ministeriale 28 novembre ha in sostanza rideterminato l'ambito di esenzione costituendo un nuovo perimetro di esenzione rispetto a quello delineato nell'elenco contenuto nella citata circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.

Lo stesso ha ribadito l'esenzione dell'IMU per i terreni ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà

collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono nelle esenzioni delle zone montane e di collina.

L'allegato A del decreto ministeriale ha determinato sia gli importi da recuperare verso i comuni, sia gli importi da rimborsare ai comuni che subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche del perimetro applicativo dell'esenzione, stimando in 359,5 milioni di euro il maggior gettito derivante dall'applicazione dei nuovi più restrittivi criteri di esenzione. Il decreto ha previsto al riguardo che il maggior gettito rispetto all'importo di 350 milioni (dunque, 9,5 milioni), venisse utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei comuni nei quali ricadono i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile esenti, e che l'eventuale eccedenza potesse essere utilizzata per i reintegri correlati a rettifiche puntuali delle stime indicate nel citato allegato A.

Il versamento dell'IMU per l'anno 2014 doveva essere effettuato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.

Su sollecitazione di una serie di atti di indirizzo parlamentare, nonché delle associazioni di categoria interessate e dell'ANCI, l'Esecutivo è intervenuto con un atto legislativo d'urgenza per prorogare il termine di versamento sopra indicato.

Il 16 dicembre 2014 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto-legge n. 185 del 2014, che, all'articolo 1, ha disposto la proroga al 26 gennaio 2015 del termine – già fissato al 16 dicembre 2014 – per il versamento dell'IMU dovuta per l'anno 2014 sui terreni agricoli situati al di sotto delle altitudini previste. Il decreto-legge ha previsto che l'imposta dovuta sia calcolata ad aliquota base, salva l'approvazione di specifiche aliquote per i terreni agricoli da parte degli enti locali. La previsione di proroga è stata poi trasposta nella Legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 692-693 e 701).

Gli atti di indirizzo parlamentare avevano, comunque sollecitato, oltre che una proroga del pagamento, anche una revisione dei criteri di esenzione, attraverso

l'eliminazione della scelta dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di distinzione.

Contestualmente, peraltro, è stato adito il giudice amministrativo avverso il decreto ministeriale 28 novembre 2014. In particolare, il TAR Lazio, adito da alcuni enti locali, ha sospeso l'efficacia del decreto, con atto del 22 dicembre 2014, fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il giorno 22 gennaio 2015. In tale data il TAR ha rinviato la trattazione del merito della controversia per il 17 giugno 2015.

È quindi intervenuto il provvedimento in esame.

L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene dunque nuovamente sull'ambito di esenzione dell'IMU per i terreni agricoli montani e parzialmente montani.

In particolare, il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applica:

ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani ISTAT (lettera *a*));

ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, allegato A, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (comma 1, lettera *a-bis*). Tale ulteriore esenzione è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato;

ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi del citato elenco ISTAT (comma 1, lettera *b*)).

L'esenzione di cui alla lettera in esame, nonché – secondo quanto introdotto al Senato – la detrazione IMU di cui al successivo comma 1-*bis* si applica ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,

anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali (comma 2).

La nuova disciplina delineata dal decreto-legge in esame, rispetto al decreto ministeriale 28 novembre 2014, richiama, quale riferimento per l'esenzione, l'elenco delle altimetrie dei comuni diffuso Istat e, relativamente ai terreni agricoli ubicati in comuni parzialmente montani, oltre al possesso, richiede la conduzione, anche in comodato ed in affitto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali a soggetti della stessa categoria.

Il nuovo sistema di esenzione è dunque complessivamente meno restrittivo rispetto a quello del decreto ministeriale 28 novembre 2014, in quanto con il richiamo all'elenco Istat si giunge – rispetto a circa 1.498 unità di comuni precedentemente esenti – ad una esenzione IMU riconosciuta a 3.546 comuni (considerati totalmente montani). Mentre, con i comuni parzialmente esenti si arriva a 655 unità.

Il comma 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del provvedimento, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011. Nell'ipotesi in cui nell'allegato, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale che ricadono nel perimetro delle esenzioni ai sensi della citata circolare.

Il comma si riferisce ai terreni (definiti « collina svantaggiata ») che si trovano in quei comuni che – come precisato dalla relazione tecnica all'emendamento – erano in precedenza esenti, in quanto inclusi nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 9 del 1993 e che, nella classificazione riportata dall'Istat, non risultano essere né montani (e

dunque esenti), né parzialmente montani (e dunque ugualmente esenti *ex* comma 1, lettera b), dell'articolo in esame).

Ai sensi del comma 3, i criteri di esenzione di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno 2014. Ma, per tale anno, l'IMU non è comunque dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece esenti in virtù del pregresso sistema di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2014 (comma 4). Per il medesimo anno 2014, anche i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU (comma 4, integrato in corso di esame al Senato). Inoltre, sempre ai sensi del comma 4, per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.

Nel testo originario del decreto-legge, tali terreni erano mantenuti esenti per il solo anno 2014. Con una modifica introdotta al Senato, l'esenzione viene invece tenuta a regime.

Lo stesso comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale.

Il comma 5 dispone la proroga al 10 febbraio 2015 del termine per il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta dovuta per il 2014 secondo i criteri fissati nei commi precedenti.

Al Senato, è stata introdotta la previsione che non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora il versamento sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

Sempre al Senato, è stato introdotto il comma 5-*bis*, il quale dispone che i con-

tribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base del precedente sistema, e che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione, qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà, con proprio regolamento.

I commi 7-9, 9-*bis* e 9-*quinquies* disciplinano le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione, in base agli importi determinati, per ciascun comune, negli allegati A, B e C, a decorrere dall'anno 2015 (comma 7) nonché per l'anno 2014 (commi 8-9).

Ricorda a tale proposito che il nuovo regime di esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani, determinato dai commi 1-4 dell'articolo 1 del provvedimento, risulta complessivamente meno restrittivo rispetto a quello definito dalla precedente normativa (articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014 e relativo decreto ministeriale 28 novembre 2014); pertanto, le variazioni compensative di risorse disciplinate dai commi in esame sono conseguenti alla ridefinizione del gettito stimato in applicazione del nuovo criterio di individuazione dei terreni esenti – indicato nella relazione tecnica in circa 268,7 milioni di euro annui – rispetto a quanto previsto con il precedente sistema (circa 359,5 milioni a decorrere dal 2014), con un minore recupero annuo complessivo di risorse dal 2015 di circa 91 milioni di euro.

In particolare, con il comma 7 sono definiti gli importi e le modalità – diverse per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e per i comuni delle autonomie speciali – attraverso le quali operare le variazioni compensative di risorse per ciascun comune, a decorrere dall'anno 2015.

L'entità delle variazioni sono indicate, per ciascun comune, nell'allegato A del provvedimento in esame, che, nel suo complesso, indica un maggior gettito per i comuni di 268,65 milioni di euro.

Tale importo, come sopra ricordato, è inferiore di 90,85 milioni di euro rispetto al maggior gettito stimato con il precedente sistema (359,5 milioni).

Alle variazioni compensative si procede: per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna – per le quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato – nell’ambito del Fondo di solidarietà; per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta secondo le norme dei rispettivi statuti, ai sensi del comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Nel corso dell’esame al Senato è stato eliminato il riferimento ai comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tale eliminazione è da ricondurre alla recente istituzione, nel corso del 2014, delle specifiche imposte municipali immobiliari delle due province (leggi provinciali n. 3 e n. 14 del 2014) che hanno sostituito integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali.

Con i commi 8 e 9 sono definiti gli importi e le modalità di compensazione delle variazioni di risorse relative all’anno 2014, per i singoli comuni, conseguenti dall’attuazione del nuovo sistema di esenzione.

Al fine di assicurare la più precisa ripartizione delle variazioni compensative di risorse di cui ai suddetti allegati A, B e C – e fermo restando l’ammontare complessivo delle suddette variazioni pari, complessivamente, a 230.691.885,33 euro per l’anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall’anno 2015 nel corso dell’esame al Senato è stato introdotto il comma 9-*quinquies*, il quale prevede che il Ministero dell’economia provveda, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del gettito per l’anno 2014, derivante dalle disposizioni recate dall’articolo 1 del provvedimento, sulla base dell’andamento del gettito effettivo, utilizzando allo scopo una metodologia condivisa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da adottarsi sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali.

Nel corso dell’esame al Senato è stato, inoltre, introdotto il comma 9-*bis*, il

quale prevede l’attribuzione ai comuni di un contributo pari a 15,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, al fine di assicurare a tali enti il ristoro del minor gettito dell’IMU derivante per essi dall’applicazione della detrazione introdotta dal comma 1-*bis*, di cui 15,35 milioni in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Siciliana e della regione Sardegna, e 0,15 milioni in favore delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.

Il comma 9-*ter* estende anche all’Imposta municipale immobiliare semplice – IMIS della provincia di Trento la deducibilità del 20 per cento dell’imposta gravante sugli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011).

Il successivo comma 9-*quater* intende a consentire l’applicazione retroattiva delle disposizioni che hanno introdotto la parziale deducibilità dell’IMI della provincia di Bolzano dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo; esse troverebbero applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.

L’articolo 1-*bis*, inserito nel corso dell’esame parlamentare, differisce dal 31 dicembre 2014 fino al 15 dicembre 2015 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Si demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

L’articolo 2, alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, abroga alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive – IRAP in precedenza applicabili ai produttori agricoli.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 abroga, a decorrere dal 24 gennaio 2015 (dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Si tratta di norme che hanno disposto, per i produttori agricoli rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo relative al costo del lavoro.

In particolare, gli abrogati commi 13 e 14 avevano esteso alcune deduzioni IRAP per lavoro dipendente nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, a: produttori agricoli soggetti ad IRAP, ovvero ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, tranne quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro che si avvalgono del regime speciale IVA per i produttori agricoli (previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), sempre che non abbiano rinunciato all'esonero da tale regime; società agricole.

Le predette deduzioni si sarebbero applicate in relazione ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di durata di almeno tre anni e con almeno 150 giornate lavorate all'anno.

La disposizione si sarebbe applicata – previa autorizzazione della Commissione UE richiesta a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, senza tuttavia incidere sull'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta.

La successiva lettera *b*) ha abrogato alcune disposizioni della legge di stabilità 2015. In particolare: l'ultimo periodo dell'articolo 11, comma 4-*octies* del decreto-legislativo n. 446 del 1997. Tale disposizione (introdotta dall'articolo 1, comma 20 della richiamata Legge di stabilità 2015) consentiva ai produttori agricoli soggetti a IRAP, nonché alle società agricole, di usufruire dell'integrale deducibilità dell'IRAP relativa al costo del lavoro non solo per i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche per ciascun lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo d'imposta, purché avesse la-

vorato almeno 150 giornate e con contratto almeno triennale. Ha inoltre abrogato il comma 25 della richiamata legge n. 190 del 2015, che subordinava l'applicazione della suddetta agevolazione al settore agricolo all'autorizzazione della Commissione europea (a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

Il comma 2 dell'articolo 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del provvedimento, valutati, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, in 225,8 mln di euro per l'anno 2015 ed in 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Il comma 2-*bis* provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto dal Senato, che ha recato una specifica detrazione dall'IMU, compensando i minori introiti per i comuni con un contributo, da ripartire secondo le modalità previste dal comma 9-*bis* dell'articolo 1 medesimo.

Il comma 2-*bis* autorizza inoltre il Ministero dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 contiene la consueta clausola, riferita al complesso del provvedimento, che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di tener conto degli effetti finanziari recati dal presente provvedimento.

Ricorda, infine, che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato introdotto un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame che proroga di tre mesi il termine per l'esercizio della delega in materia fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014, ampliando da dodici a quindici mesi il termine complessivo per l'esercizio della delega, che verrebbe quindi a cadere il 26 giugno 2015.

Da ultimo rileva che una recente analisi condotta da un'importante associazione di categoria relativa al quarto trimestre del 2014 e divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat su occupati e disoccupati in Italia ha evidenziato che l'agricol-

tura ha fatto registrare un incremento record del 7,1 per cento del numero di occupati (dieci volte superiore al valore medio totale di tutti i settori) e questa è la prova provata che Parlamento e Governo stanno facendo bene il proprio dovere a favore del lavoro giovanile e del ricambio generazionale nelle campagne.

In conclusione, fa presente che si continuerà a lavorare con serietà per individuare, assieme al Governo, tutte le soluzioni possibili, fermo restando la determinata volontà di pervenire a criteri certi che segnino eventualmente un ulteriore passo in avanti rispetto all'ottimo lavoro fatto dai colleghi del Senato, che ringrazia.

Ciononostante, così come avvenne per quanto riguardava l'IMU sui fabbricati rurali, potrebbe anche prospettarsi nel corso dei lavori la possibile valutazione di rivedere l'intera materia alla luce dell'applicazione del testo in esame e della necessità di creare le migliori condizioni per rilanciare un settore, quello agricolo ed agroalimentare, che ha significative potenzialità di sviluppo e di espansione, nonostante che attualmente risulti essere penalizzato dalla grave crisi economica, dalla contrazione dei consumi, dagli elevati costi di produzione e dalle limitazioni all'accesso al credito.

Si riserva, in fine, di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Filippo GALLINELLA (M5S), nell'associarsi alla richiesta di assegnare in sede referente alla Commissione agricoltura il disegno di legge in esame, esprime un avviso contrario a quello espresso dal relatore sull'opportunità o meno di imporre un onere fiscale alla proprietà della terra, essendo la sua parte politica decisamente contraria.

Osserva in particolare che non può essere presa in considerazione l'argomentazione usata dal relatore secondo la quale l'imposta graverebbe in ogni caso su persone che hanno ricevuto il beneficio del provvedimento con cui sono stati erogati ottanta euro, trattandosi di soggetti diversi: in molti casi pensionati non destinatari della misura o persone con redditi

lievemente superiori a quelli di quei cittadini in relazione al cui reddito è scattato il beneficio.

Preannuncia pertanto la presentazione di una proposta di parere alternativo. Tra l'altro, essendo l'Italia al di sotto della soglia del 3 per cento, ritiene che si potrebbe usare quel differenziale come strumento alternativo di copertura finanziaria, senza gravare sul settore agricolo.

Monica FAENZI (FI-PdL) ringrazia i colleghi del MoVimento 5 Stelle per aver aderito alla proposta proveniente dai deputati di Forza Italia tesa a richiedere alla Presidente una nuova assegnazione in sede referente del disegno di legge e invita colleghi del gruppo a fare altrettanto.

Nel merito delle argomentazioni utilizzate dal relatore nell'illustrare la portata della proposta, ritiene che non possa invocarsi – per sostenerne la necessità – l'esigenza di supportare il provvedimento che ha consentito la corresponsione degli ottanta euro, perché si configurerebbe in tal caso un vantaggio assicurato ad alcuni cittadini attraverso una sottrazione di reddito perpetrata a svantaggio di altri. Osserva inoltre che la previsione normativa dell'imposta sui terreni, i cui effetti sono stati parzialmente limitati al Senato, non deve considerarsi assolutamente definitiva poiché essa, tra l'altro, non lega ad alcun parametro oggettivo, come la redditività, la misura dell'importo da corrispondere all'Erario. Parimenti insufficiente è l'introduzione di una clausola di salvaguardia, attese le possibili pronunce del TAR sulla materia.

Ritiene dunque che su tale materia sia grande la confusione che regna nella maggioranza e pertanto invita i colleghi ad adoperarsi affinché l'esame del provvedimento sia demandato alla sede agricola, nella quale far valere le giuste rivendicazioni di un equo temperamento della tassa che, paradossalmente, rischia oltretutto di pesare in particolare su alcuni contribuenti.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) ricorda che

nelle passate esperienze di Governo non si era mai arrivati a provvedimenti di tale portata, conoscendo le reali condizioni dell'agricoltura: si tratta infatti di una imposizione fiscale che l'agricoltore non riuscirà a pagare, proprio come avvenne con i contributi agricoli unificati.

La misura fiscale inoltre peserà oltremodo sui comuni, atteso che il gettito dell'imposta dovrà coprire il minore trasferimento agli enti locali da parte dello Stato. Per tale ragione ritiene dunque che i bilanci comunali non potranno che essere falsati, rischiando l'irregolarità.

Ritiene infine che la misura della tassazione dei beni di produzione del reddito sia una vera e propria catastrofe, se riferita alla teoria economica, oltre a costituire le condizioni per una concorrenza imperfetta tra le aziende agricole, alcune delle quali saranno avvantaggiate rispetto a quelle su cui graverà l'imposta.

Mino TARICCO (PD) ritiene che il tema sia complesso e delicato, ma che gran parte del problema sia dovuto alle condizioni di partenza del catasto che presenta una fotografia sbagliata della realtà territoriale non aggiornata e della reale consistenza patrimoniale dei fondi agricoli, trattandosi non di una imposta sulle attività agricole, ma sul valore patrimoniale del fondo.

Ritiene poi che non vada sottaciuto come il Senato sia già intervenuto, introducendo importanti correttivi e ampliando notevolmente il numero dei comuni esenti dall'imposta.

Osserva pertanto come sia necessario che il Governo proceda in tempi stretti, come auspicato in un atto di indirizzo presentato sulla materia, per la revisione delle aree e degli estimi catastali, al fine di disporre di una reale fotografia della situazione esistente e quindi operare una imposizione effettivamente proporzionale ai valori reali dei fondi.

Paolo RUSSO (FI-PdL) osserva che il Governo è intervenuto su una materia tanto delicata, quanto meno, stando alle dichiarazioni di componenti la maggio-

ranza, con straordinaria leggerezza e superficialità. Allo stesso modo, ritiene, dato il dibattito a cui si è assistito, di non poter sconfessare l'idea ventilata da colleghi dell'opposizione che si tratti di una non condivisibile misura patrimoniale. Infatti, e in ciò sempre sorretto anche da dichiarazioni dei colleghi della maggioranza, ritiene che agire sulla patrimonializzazione delle imprese agricole italiane, che già soffrono di scarsa patrimonializzazione, che non possa che significare condannare le stesse a diventare sempre più povere e più deboli, almeno nei confronti del settore del credito, rappresenti un ulteriore dato di preoccupazione. Né ritiene vada sottaciuto il fatto che l'imposta sia anche difficile da calcolare, oltre che da pagare, nei tempi, nei modi e nelle forme, rappresentando un esempio lapidario di tassa fastidiosa, oltre che onerosa, iniqua e ingiusta che pesa su quelle imprese agricole che già soffrono per la situazione di crisi.

Invita pertanto i colleghi della Commissione a un ripensamento sull'intera manovra – ricordando anche la importante funzione svolta dalle imprese agricole con la loro importante opera di manutenzione del territorio, di contrasto al dissesto idrogeologico e di tutela dell'ambiente – a partire dalla rivendicazione di un ruolo centrale della Commissione su cui ritiene converga la sensibilità di tutti i colleghi, al di là delle appartenenze.

Mario CATANIA (SCpI), pur avendo ascoltato con attenzione e simpatia la relazione del relatore, non può che condividere l'idea che la vicenda dell'imposta sia oggettivamente difficilmente difendibile da parte del Governo e della maggioranza, pur non disconoscendola. Si tratta infatti di affermare l'opportunità o meno di una patrimoniale che dovrebbe gravare su beni strumentali come i terreni agricoli – atteso che la sua posizione personale è contraria all'imposizione fiscale su qualsiasi bene strumentale – in una situazione aggravata da un panorama catastale che necessita di un profondo aggiornamento. Fu per tale motivo che già nel passato, nel

2012, durante il Governo Monti, tale richiesta di introdurre una imposta di questo tipo fu rinviata all'adozione di idonei strumenti di verifica, con particolare riferimento alla redditività. Ritiene dunque che agire in tale direzione senza gli strumenti idonei sia una soluzione del tutto sbagliata.

Auspica pertanto che da parte del relatore sia vagliata ogni possibilità per evitare l'introduzione di quella che, senza un serio approccio sui presupposti e quindi su una solida base catastale, non potrà che rivelarsi altro che una misura impositiva errata di cui auspica la revoca nei tempi e nei modi più rapidi possibili.

Alessandra TERROSI (PD) esprime rammarico per il fatto che, nonostante spesso abbia espresso perplessità su talune misure proposte e anche l'esigenza di mantenere alta l'attenzione su alcuni territori, oggi deve stupirsi perché proprio su quelli va a gravare l'imposta. In particolare, essa colpisce le coltivazioni estensive delle colline svantaggiate, più attente alle esigenze ambientali, a basso utilizzo di prodotti chimici, che vengono lasciate fuori dall'esenzione. Nel provvedimento, inoltre, riscontra anomalie nell'applicazione del criterio dell'altitudine e ravvisa l'esigenza di procedere in ogni caso ad una revisione dei criteri al fine di individuare le reali situazioni di svantaggio, tra le quali annoverare, ad esempio, le carenze della filiera o altro. Auspica pertanto che si potrà lavorare per apportare miglioramenti ulteriori al provvedimento.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) ritiene che l'argomentazione offerta dal collega Taricco sulla questione del valore dei terreni rappresenti una toppa peggiore del buco che intendeva coprire. Infatti, il provvedimento è articolato in modo che sarà inevitabile che terreni ad alto valore saranno esentati dall'imposizione, sulla base del criterio dell'altitudine, mentre terreni marginali, ma ricadenti per l'altitudine nella previsione impositiva saranno soggetti ad imposta. Da ciò deriva la necessaria attività di riforma del catasto prima

che si intervenga in materia fiscale sui terreni. Purtroppo, ritiene che il Governo non si sposterà dal suo indirizzo.

Ritiene infine che sarà paradossale la situazione dei sindaci eletti nelle liste del PD, che, a causa della loro politica dovranno recarsi a recuperare il gettito IMU, dato il taglio dei corrispondenti trasferimenti statali, per coprire l'erogazione degli 80 euro che, secondo il *premier* avrebbe dovuto portare un incremento del 15 per cento dei consumi, mentre – lo ricorda – l'incremento registrato si è attestato allo 0,51 per cento.

Conclusivamente, ribadisce che la sua parte politica continuerà a sostenere l'esenzione totale sui terreni agricoli, anche per evitare le inevitabili azioni di salvaguardia, di necessità – che farebbe tornare attuale l'episodio storico del tentativo borbonico di tassare i tetti trulli pugliesi – da parte di quegli operatori agricoli che non saranno nelle condizioni di subire l'ulteriore onere contributivo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, nel ringraziare i colleghi che sono intervenuti per gli spunti offerti, auspica che nella prossima seduta si possano registrare ulteriori contributi alla comune riflessione in modo da favorire un ragionamento ancora più ampio per trovare soluzioni più opportune. Precisa peraltro, ad onor del vero, con riferimento alle argomentazioni del collega Catania, che fu proprio nel 2012, quando proprio lui era ministro, che fu introdotta l'imposta sui fabbricati rurali, poi eliminata dal Governo Letta.

Mino TARICCO (PD) ricorda, con riferimento all'intervento dei colleghi del Movimento 5 Stelle, che in precedenza si pagava l'ICI sui terreni.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza in seduta del deputato Dorina Bianchi. Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

INTERROGAZIONI

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-03118 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Puglia nel mese di luglio 2014.

5-03820 Gelli: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Grosseto nel mese di ottobre 2014.

Luca SANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su analogha materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Colomba MONGIELLO (PD), replicando, pur ringraziando il Governo per la risposta, non può che evidenziare il fatto che dall'interrogazione alla risposta siano trascorsi sette mesi. Pertanto, si augura che il Governo possa essere più celere nel dare riscontro alle richieste parlamentari.

Con riferimento al contenuto dell'interrogazione, ricorda che gli eventi atmosferici avversi si sono verificati nel 2014 in molteplici zone della Puglia: il Barese, il Gargano, il Salento, registrando vittime, come a Peschici, oltre alla perdita, in

diverse zone, del cento per cento della produzione agricola. In tali zone però, ancora una volta, gli operatori del settore non hanno avuto alcun ristoro economico né tantomeno la sospensione dei paganti delle imposte e delle tasse. La situazione degli agricoltori pugliesi è stata inoltre aggravata dal diffondersi del batterio della *Xylella fastidiosa*, che arreca tanti danni alle coltivazioni olivicole.

Osserva peraltro che nella risposta il Governo ha chiarito il motivo della mancata emissione del decreto di declaratoria al fine di attivare le misure compensative richieste. Manifesta pertanto soddisfazione per i chiarimenti e anche per l'attività intrapresa dal Governo al fine di sviluppare gli strumenti per la gestione dei rischi, pur richiedendo a tal fine che si informino al massimo grado possibile gli operatori del settore affinché aderiscano al piano di gestione dei rischi come prospettata nella nuova PAC. Si tratta infatti ormai di eventi che hanno perso il carattere della straordinarietà.

Federico GELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta del Governo, anche se giunta dopo diversi mesi, ed esprime soddisfazione per la emissione del decreto di declaratoria sulla base della richiesta avanzata dalla regione Toscana, auspicando che i mezzi che saranno messi a disposizione potranno essere sufficienti a compensare per i danni subiti gli operatori del settore agricolo, in attesa della messa in sicurezza – in corso – del bacino del fiume Albenga.

5-04507 Caon: Sulla normativa europea relativa ai prodotti ittici.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), ricordando l'impegno e l'attenzione del Governo per superare in sede europea la criticità lamentata.

Roberto CAON (LNA), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta ed esprime rammarico e sconcerto per la

decisione del Governo di non agire subito emanando una apposita deroga per evitare l'applicazione di incomprensibili norme europee di dettaglio che mettono in gravi difficoltà operatori che si non hanno mai richiesto l'intervento dello Stato per risolvere i loro problemi ma che sono state messi in una condizione di difficoltà operative che li condanna ad un progressivo e inspiegabile impoverimento.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Susanna CENNI (PD), preso atto della brevità del tempo a disposizione, per l'incombente ripresa dei lavori dell'Assem-

blea, e rinviando ad altra seduta l'illustrazione del contenuto della risoluzione, fa presente che per essa, presentata nel corso del semestre europeo di presidenza italiana, può essere opportuno un aggiornamento che confida potrà essere compiuto con il contributo dei colleghi o alla luce della presentazione di altri atti di indirizzo analoghi.

Silvia BENEDETTI (M5S) manifesta la sua disponibilità e quella del suo gruppo al fine di contribuire alla comune riflessione su un tema che ritiene meritevole.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 3 marzo 2015.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Interventi per il settore ittico.
C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-03118 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Puglia nel mese di luglio 2014.**Interrogazione 5-03820 Gelli: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Grosseto nel mese di ottobre 2014.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni cui mi accingo a rispondere concernono le iniziative da intraprendere a sostegno degli agricoltori della regione Puglia e della regione Toscana, in particolare della provincia di Grosseto, per i gravi danni causati dagli avversi eventi atmosferici ivi verificatisi, rispettivamente nei mesi di giugno e ottobre 2014.

Pertanto trattandosi di analoga tematica, ho ritenuto utile fornire una risposta congiunta.

Preliminarmente desidero precisare che alla data odierna, la regione Puglia non ha fatto pervenire alcuna formale richiesta d'intervento per gli eventi di giugno 2014, ma assicuro fin da ora che non appena perverrà la proposta dalla regione Puglia, purché nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, il Ministero provvederà all'istruttoria di competenza per l'eventuale emissione del decreto di declaratoria, con il quale potranno essere attivate le misure compensative proposte dall'onorevole interrogante.

Per quanto concerne invece la provincia di Grosseto preciso che, sulla base della richiesta avanzata dalla regione Toscana è stato emesso il decreto di declaratoria n. 30146 del 29 dicembre 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2015.

Ciò premesso, ricordo che gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008 (per il sostegno

alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali) possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per le avversità e le colture danneggiate non comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi le cui polizze sono agevolate da un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta.

A tal proposito, segnalo tuttavia che gli strumenti *ex ante*, come quello assicurativo, si sono dimostrati nel corso del tempo nettamente più efficaci rispetto agli interventi compensativi, assicurando infatti oltre 7 miliardi di euro di Produzione Lorda Vendibile agricola.

Peraltro, le assicurazioni agevolate sono state inserite tra le misure analizzate dalla Commissione europea per far fronte, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, alle crisi che interessano il settore agricolo. Infatti, sono all'esame mirate azioni volte ad assicurare l'estensione territoriale della misura e a meglio informare le imprese agricole circa la portata e le potenzialità dello strumento assicurativo.

In tale quadro, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014, attualmente all'esame del Senato, all'articolo 12 prevede una delega al Governo al fine di adeguare l'attuale normativa (rappresentata dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) agli orien-

tamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Abbiamo presentato alla Commissione europea un programma nazionale di sviluppo rurale in cui è prevista un'apposita misura – gestione dei rischi – finalizzata ad incentivare l'adozione, da parte degli agricoltori, degli strumenti *ex ante*, come l'assicurazione o i fondi di mutualità, sicuramente più adeguati a rispondere alle

necessità delle imprese colpite da eventi eccezionali come quelli segnalati, rispetto ai tradizionali strumenti compensativi *ex post*.

Evidenzio infine che, il Governo ha già provveduto a rifinanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale mediante riassegnazione di somme disponibili nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in aggiunta alle risorse messe a disposizione dalla Protezione civile.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04507 Caon: Sulla normativa europea relativa ai prodotti ittici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come correttamente esposto dall'interrogante, la taglia minima per la pesca delle vongole, pari a 25 millimetri, è stabilita dal Regolamento (CE) n. 1967 del 2006.

Faccio presente che già nel 2010, dando seguito alla richiesta formulata all'unanimità dai consorzi di gestione molluschi bivalvi, il Ministero ha proposto alla Commissione europea di introdurre una certa tolleranza alla suddetta taglia minima; tale richiesta è stata purtroppo respinta sulla base di un'asserita carenza di dati sullo stato biologico della risorsa.

Da tenere presente che la documentazione che è stata trasmessa a seguito del rigetto della nostra proposta, è stata esaminata dal Comitato tecnico-scientifico (STECF) della Commissione europea nel corso della riunione plenaria nel mese di aprile 2010.

Preciso che sulla base del parere di tale comitato, la Direzione generale degli affari marittimi e della pesca della Commissione europea ha inviato una nota con la quale sosteneva che la regolamentazione vigente in materia di taglia minima delle vongole (cioè l'allegato III del Regolamento n. 1967 del 2006) « fosse pienamente rispondente all'esigenza di garantire una pesca sostenibile », suggerendoci, quindi, per la cattura della risorsa vongole, l'utilizzo di un vaglio da 23 millimetri su cui ammettere una tolleranza nelle dimensioni contenuta tra l'1 e il 5 per cento.

Tali argomentazioni sono state oggetto di un'accurata analisi critica da parte degli Uffici del Ministero che si sono riservati di sottoporre nuovamente la questione ai competenti organi europei, attraverso la richiesta di apposite deroghe per le draghe idrauliche nell'ambito dei piani di gestione in corso.

Conseguentemente, richiamando le conclusioni del predetto Comitato tecnico scientifico, il Ministero ha chiesto ai competenti Uffici europei di poter rispettare la prevista dimensione minima, con la percentuale di tolleranza, utilizzando però il sistema del « numero per chilogrammo » piuttosto che il sistema del vaglio con fori da 23 millimetri, come d'altra parte già previsto dalla normativa nazionale a decorrere dal 1968.

In particolare, è stato ribadito che il suddetto sistema del « numero per chilogrammo », avrebbe in ogni caso consentito di rispettare, per quanto possibile, la dimensione minima richiesta.

Con tale sistema, infatti, se nel pescato vi fossero stati esemplari di taglia inferiore, questi sarebbero stati compensati dalla presenza di altri di taglia maggiore, in modo tale da rientrare comunque nel margine di tolleranza consentito.

In tale contesto, è stato altresì evidenziato che le conclusioni del Comitato scientifico in esame non tenevano conto né del fatto che per le specie massive (alici e sardine) era già possibile sostituire il numero per chilo-

grammo alla misura minima, né tantomeno che l'imposizione del vaglio con fori di 23 millimetri, avrebbe comportato conseguenze negative in termini di area dragata, tempi di pesca e modificazioni ambientali.

Abbiamo inoltre rilevato che, il controllo meccanizzato non può dare una sicurezza assoluta circa l'assenza di esemplari sotto taglia, con il rischio, per

gli operatori, di essere sanzionati senza colpa.

Ciò premesso, ribadisco che a tutela e garanzia del relativo comparto nazionale, abbiamo ampiamente sostenuto, e continueremo a farlo, le suddette argomentazioni in tutte le competenti sedi europee confidando in una diversa e positiva valutazione della questione.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	156
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	158
DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	157

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paolo TANCREDI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Guerini.

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

C. 2844 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2015.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, tenuto conto del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 17 febbraio, ha predisposto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che richiama in premessa i profili problematici segnalati dai colleghi e che sottopone alla valutazione della Commissione.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) richiama l'attenzione dei colleghi sulle disposizioni di cui all'articolo 7 del provvedimento che potrebbero porsi in contrasto con il diritto dell'Unione europea, con riferimento all'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese.

Evidenzia quindi – come peraltro rilevato nella documentazione fornita dagli Uffici – che occorrerebbe valutare l'opportunità di precisare, sotto il profilo della formulazione del testo, la clausola di salvaguardia in materia di aiuti di stato contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 7, esplicitando che l'efficacia della disposizione è subordinata all'auto-

rizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Riterrebbe infine opportuno integrare il parere formulato dalla relatrice con osservazioni e condizioni conseguenti a quanto rilevato in premessa, anche al fine di rendere maggiormente incisiva la pronuncia della XIV Commissione.

Paolo TANCREDI, *presidente*, ringrazia la relatrice per aver richiamato, nella proposta di parere formulata, tutte le questioni emerse nel corso del dibattito, alle quali può essere aggiunto anche il rilievo testé formulato dal collega Occhiuto.

Condivide l'opportunità di integrare la proposta di parere con alcune osservazioni, limitandosi ai temi di maggiore pertinenza sotto il profilo delle competenze della XIV Commissione. Richiama in particolare quanto detto con riferimento all'articolo 3, nonché la questione dei limiti dimensionali introdotti all'articolo 1 per l'adozione della forma di banca popolare, rilevando in questo caso l'opportunità di uniformarsi ai parametri europei in materia.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) riterrebbe opportuno dedicare nel parere almeno un passaggio al fatto che una delle motivazioni addotte dal Governo per l'adozione del provvedimento è che lo chiederebbero le Istituzioni dell'Unione europea; non è riuscito, malgrado le ricerche effettuate, a trovare alcun riscontro a tale affermazione.

Condivide quindi la necessità, sottolineata dai colleghi intervenuti, di inserire condizioni nel parere laddove vi sia il

timore effettivo dell'apertura di procedure di contenzioso da parte della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, condivide le osservazioni formulate dai colleghi e si riserva di integrare in tal senso la proposta di parere formulata, che presenterà nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Paolo TANCREDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni II e IV).

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, tenuto conto dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, e in considerazione del rilievo e della delicatezza del provvedimento, riterrebbe opportuno rinviarne l'esame ad altra seduta.

Paolo TANCREDI, *presidente*, preso atto di quanto detto dal relatore, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
(C. 2844 Governo).**

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;

considerato che il provvedimento modifica in più punti la disciplina delle banche popolari, con disposizioni volte a favorirne il consolidamento patrimoniale e a migliorare l'accesso al credito, con misure finalizzate ad adeguare il sistema bancario agli indirizzi europei;

richiamati i limiti dimensionali introdotti all'articolo 1 per l'adozione della forma di banca popolare, e il conseguente obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;

osservato che in sede di valutazione degli enti creditizi dei singoli Stati membri da parte della Banca Centrale Europea (BCE), condotta ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, l'oggetto dell'esame è stato circoscritto agli istituti creditizi che – ai sensi del citato Regolamento – sono considerati « significativi », ritenendo tali quelli in cui il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro;

ritenuto come l'adozione nel decreto-legge in esame di un criterio connesso alla dimensione dei profitti degli istituti bancari, segnatamente delle banche popolari, piuttosto che alla consistenza del patrimonio netto, appaia poco coerente con i parametri adottati in ambito europeo in

materia di unione bancaria e che pertanto è auspicabile che di tali parametri si tenga conto nel quadro delle disposizioni volte alla razionalizzazione e al riordino dell'ordinamento italiano del credito;

rilevato che, ai fini dello sviluppo del credito per l'*export*, l'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere attività creditizia in via diretta o mediante la costituzione di una società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia;

osservato che nello svolgimento delle attuali funzioni, la SACE S.p.A. beneficia della garanzia dello Stato e che l'attribuzione alla stessa di ulteriori funzioni connesse all'attività di impresa creditizia andrebbe valutata alla luce del rispetto delle regole europee di concorrenza, con riferimento agli eventuali effetti distorsivi del mercato interno e, in particolare, alla compatibilità della misura con la disciplina europea degli aiuti di Stato al credito all'esportazione;

auspicato pertanto che l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 3 sia subordinata alla preventiva valutazione positiva, da parte della Commissione europea, alla quale la misura prevista dovrebbe essere notificata;

esaminate inoltre le misure che estendono le agevolazioni e gli incentivi riservati alle *startup* innovative (decreto-legge n. 179 del 2012) alle imprese aventi i requisiti indicati all'articolo 4;

ritenuto che la prevalenza attribuita al dato formale, relativo al volume di spesa in ricerca e sviluppo, alla presenza

di personale qualificato e alla titolarità di privative industriali, nella identificazione delle PMI innovative possa rappresentare un requisito non sufficiente ed eccessivamente rigido, per qualificare come innovativa – e quindi meritevole di accesso alle misure di incentivazione e sostegno – una impresa, laddove di tali misure dovrebbero beneficiare altresì le imprese sostanzialmente innovative;

evidenziato altresì il rischio di incorrere nella violazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, di cui

agli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la disposizione sopracitata, con riferimento alle piccole e medie imprese innovative, introduce una definizione che non tiene conto del carattere innovativo e dei processi di innovazione del sistema produttivo attuabili da parte di piccole e medie imprese che non presentino i criteri formali richiamati all'articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, Anna Maria Tarantola (Svolgimento e conclusione)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, Anna Maria Tarantola.

La seduta comincia alle 10.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, Anna Maria Tarantola.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori del deputato Renato BRUNETTA (FI-PdL),

dei senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Francesco VERDUCCI (PD) e Maurizio ROSSI (Misto-LC), dei deputati Nicola FRATOIANNI (SEL) e Pino PISICCHIO (Misto) e del senatore Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Roberto FICO, *presidente*, risponde alle questioni poste.

Anna Maria TARANTOLA, *presidente del Consiglio di amministrazione della RAI*, svolge una relazione al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il deputato Renato BRUNETTA (FI-PdL), il senatore Raffaele RANUCCI (PD), il deputato Nicola FRATOIANNI (SEL), i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), la deputata Mirella LIUZZI (M5S), i senatori Paolo BONAIUTI (AP), Francesco VERDUCCI (PD), Federico FORNARO (PD), Antonio SCAVONE (GAL) e Maurizio ROSSI (Misto-LC), il deputato Pino PISICCHIO (Misto) e Roberto FICO, *presidente*.

Anna Maria TARANTOLA, *presidente del Consiglio di amministrazione della RAI*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Tarantola e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 3 marzo 2015. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.35 alle 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Martedì 3 marzo 2015.

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di giustizia si è riunito dalle 9.30 alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.25 alle 20.30.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, on. Antonello Soro, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla protezione dei dati personali, in relazione al fenomeno dell'immigrazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
---	-----

AUDIZIONI

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 9.05.

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, on. Antonello Soro, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla protezione dei dati personali, in relazione al fenomeno dell'immigrazione.

(*Svolgimento e conclusione*).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Il presidente Antonello SORO, *Garante per la protezione dei dati personali*, interviene sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo CONTI (FI-PdL XVII), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), il senatore Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Laura RAVETTO, *presidente*, e la senatrice Laura FASIOLO (PD).

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente Soro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, Giorgio Gava (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
Comunicazioni del Presidente	165

Martedì 3 marzo 2015. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 13.25.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, Giorgio Gava.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, Giorgio Gava, che ringrazia per la presenza.

Giorgio GAVA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S) e Laura PUPPATO (PD), nonché i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Miriam COMINELLI (PD) e Alessandro BRATTI, *presidente*.

Giorgio GAVA, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia*, risponde ai quesiti posti.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera ha reso noto che l'Ufficio di Presidenza della Camera ha individuato nella Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati l'organo competente a disporre la desecretazione di atti o documenti acquisiti dalle analoghe Commissioni che hanno operato nelle passate legislature.

Ricorda infatti che, nel corso della seduta del 4 novembre 2014, questa Commissione ha acquisito gli atti delle precedenti Commissioni d'inchiesta. Una volta che il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica avrà assunto un'analogha determinazione, la Commissione subentrerà nelle procedure di desecretazione già

avviate dall'Ufficio di Presidenza della Camera.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui minori « fuori famiglia » (<i>Deliberazione</i>)	166
<i>ALLEGATO (Programma)</i>	168
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione del Direttore generale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), dott.ssa Flavia Cristiano (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	167

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 3 marzo 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui minori « fuori famiglia ».
(*Deliberazione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente* propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui minori « fuori famiglia », sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 20 gennaio 2015, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente del Senato e del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione del Direttore generale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), dott.ssa Flavia Cristiano.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Flavia CRISTIANO, *Direttore generale del Cepell*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Ornella BERTOROTTA (M5S) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Flavia CRISTIANO, *Direttore generale del Cepell*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui minori « fuori famiglia ».**PROGRAMMA**

La Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991, prevede all'articolo 20 che ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato, in conformità con la propria legislazione nazionale. Tale protezione sostitutiva può concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della *Kafalah* di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia.

Nel nostro Paese la legislazione vigente in materia di minori fuori famiglia ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione: si è passati infatti dall'accoglienza presso gli istituti di assistenza pubblici o privati per minori, cd. orfanotrofi, al collocamento presso comunità di tipo familiare, cosiddette « case-famiglia », e all'affido come possibile fase transitoria verso l'adozione vera e propria.

La legge n. 184 del 1983 che disciplina l'adozione e l'affidamento del minore, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, ha sancito definitivamente il « diritto del minore alla propria famiglia ». La normativa richiamata ha portato a compimento il delicato processo di chiusura e trasformazione dei vecchi orfanotrofi, prevedendo l'istituzione delle cd. « comunità familiari », proprio per garantire al minore la convivenza in un ambiente che sia il più possibile simile a quello della famiglia propriamente detta.

L'indagine conoscitiva deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Commissione

parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza intende approfondire le criticità relative alla normativa vigente in materia di minori fuori famiglia, nell'ottica di un suo possibile miglioramento.

In particolare la Commissione si pone l'obiettivo di effettuare una sorta di censimento del numero e delle caratteristiche delle strutture di accoglienza presenti nel nostro Paese – anche al fine di verificarne l'adeguatezza – del numero dei minori che vi transitano, del relativo periodo di permanenza, volgendo lo sguardo non solo ai bambini italiani ma anche e soprattutto ai minori stranieri non accompagnati. Molti di questi, infatti, circa 3707, secondo gli ultimi dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 31 dicembre 2014, recentemente diffusi dal Ministro dell'interno, una volta giunti nel nostro Paese, non riescono nemmeno a transitare presso tali strutture di accoglienza, divenendo irreperibili.

L'indagine intende altresì acquisire elementi di conoscenza concernenti il sistema dei controlli, dei finanziamenti, nonché circa le eventuali disfunzioni e carenze di molte case-famiglia, essendo giunte in tal senso alla Commissione numerose segnalazioni, che appare doveroso approfondire.

L'indagine dovrebbe articolarsi secondo il seguente ciclo di audizioni:

Presidente del Consiglio – Dipartimento delle politiche per la famiglia;

Ministro dell'interno;

Ministro della salute;

Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali, con delega al terzo settore, alle formazioni sociali e alle politiche per la famiglia;

Esponenti di organismi internazionali ed europei impegnati nel settore dell'immigrazione;

Rappresentanti di enti ed associazioni attivi nella difesa e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

Assistenti sociali;

Rappresentanti di regioni, province e comuni;

Rappresentanti dei Tribunali dei minorenni;

Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Rappresentanti dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

A tale programma di audizioni potrebbero aggiungersi eventuali missioni, da sottoporre di volta in volta all'autorizzazione dei Presidenti delle Camere, dirette ad effettuare sopralluoghi o a partecipare ad incontri inerenti l'oggetto dell'indagine.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	170
Seguito dell'audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, Franco Ionta (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	170

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 3 marzo 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI, indi del vicepresidente Gaetano PIEPOLI, indi del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 21.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, Franco Ionta.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del dottor Ionta al quale rivolge alcune domande e chiede di approfondire talune tematiche oggetto dell'inchiesta.

Franco IONTA, *procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di*

Roma, risponde ai quesiti formulati dal presidente e svolge alcune considerazioni sull'oggetto dell'audizione.

Gaetano PIEPOLI, *presidente*, rivolge una domanda al dottor Ionta, il quale risponde e formula ulteriori osservazioni.

Intervengono quindi per formulare quesiti i deputati Paolo BOLOGNESI (PD) e Gero GRASSI (PD), nonché i senatori Miguel GOTOR (PD) e Massimo CERVELLINI (Misto), ai quali replica il dottor Ionta.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, rivolge un'ulteriore domanda al dottor Ionta, che fornisce le precisazioni richieste.

Intervengono quindi a più riprese i deputati Gero GRASSI (PD) e Marco CARRA (PD), nonché i senatori Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Paolo CORSINI (PD), ai quali replica il dottor Ionta.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Ionta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Esame emendamenti C. 2124-A	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
---	---

SEDE REFERENTE:

Legge quadro missioni internazionali. C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	5
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 7.27 dei Relatori e relativi subemendamenti e articolo aggiuntivo 8.042 dei Relatori</i>)	21
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	23
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	26
---	----

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2124-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada. Emendamenti C. 2574-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. Emendamenti C. 2575-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	27

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati. C. 2150 Ferranti, C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2767 Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. C. 2737 Bindi (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	46

III Affari esteri e comunitari**COMITATO DEI NOVE:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575-A Governo	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574-A Governo	107

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012. C. 2425-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	110
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. C. 2625-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	111

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013. C. 2515-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003. C. 2574-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	113
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010. C. 2575-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	115
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	116
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Governo (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. Atto n. 143 (Rilievi alle Commissioni III e IV) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	121
Schema di decreto legislativo in materia di agenzie di rating del credito. Atto n. 148 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	122
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. Atto n. 148 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	125
VII Cultura, scienza e istruzione	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti (CNU) dell'AGCOM, dott.ssa Angela Nava Mambretti, sulla circolazione e sull'utilizzo da parte dei minori di videogiochi implicanti scene di violenza	127
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848 Crimi, approvata dalle Commissioni 1 ^a e 2 ^a del Senato (Alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Nuovo testo C. 1533 Mariani (Alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	128

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti di Fastweb SpA (*Svolgimento e conclusione*) 131

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati: deliberazione di una proroga del termine (*Deliberazione di una proroga del termine*) 132

RISOLUZIONI:

7-00449 Cominardi: Iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell'innovazione tecnologica (*Discussione e rinvio*) 132

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (*Seguito dell'esame e rinvio*) 134

ALLEGATO 1 (*Nuovi emendamenti del Relatore approvati*) 138

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 135

ALLEGATO 2 (*Articolo aggiuntivo del Relatore*) 139

AVVERTENZA 137

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale. C. 2915 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 140

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 150

5-03118 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Puglia nel mese di luglio 2014.

5-03820 Gelli: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Grosseto nel mese di ottobre 2014 150

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 152

5-04507 Caon: Sulla normativa europea relativa ai prodotti ittici 150

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 154

RISOLUZIONI:

7-00487 Cenni: Sulla trasposizione in protocollo internazionale e in sede nazionale delle risultanze dell'EXPO 2015 (*Discussione e rinvio*) 151

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini e C. 1859 Oliverio 151

AVVERTENZA 151

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	156
DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	158
DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni II e IV) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	157

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione del presidente del Consiglio di amministrazione della RAI, Anna Maria Tarantola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	161

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

AUDIZIONI:

Audizione del Garante per la protezione dei dati personali, on. Antonello Soro, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle problematiche connesse alla protezione dei dati personali, in relazione al fenomeno dell'immigrazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	163
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, Giorgio Gava (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	164
Comunicazioni del Presidente	165

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sui minori « fuori famiglia » (<i>Deliberazione</i>)	166
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	168
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione del Direttore generale del Centro per il libro e la lettura (Cepell), dott.ssa Flavia Cristiano (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	167

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	170
Seguito dell'audizione del procuratore della Repubblica aggiunto presso il tribunale di Roma, Franco Ionta (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	170

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 9,60



17SMC0004030